



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 80 del 20/12/2018

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2018 E ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA 2017 DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FAENZA EX ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. N. 175/2016

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre (20/12/2018), alle ore 18.00, nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Assente
VISANI ILARIA	Presente
ORTOLANI LUCA	Presente
ZICCARDI FRANCESCO	Presente
CAMPODONI MARIA CHIARA	Presente
CELOTTI PAOLA	Presente
SAMI STEFANO	Assente
DEGLI ESPOSTI FEDERICA	Assente
SCARDOVI ANGELA	Assente
DAMIANI ROBERTO	Presente
PRATI ANTONELLO	Presente
PADOVANI GABRIELE	Assente
FANTINELLI STEFANO	Assente
TAVAZZANI GIANFRANCO	Assente
ALBONETTI ALVISE	Assente
BOSI MASSIMO	Presente
PALLI ANDREA	Presente
MENGOZZI MARILENA	Presente
CAVINA PAOLO	Presente
PENAZZI MASSIMILIANO	Presente
NECKI EDWARD JAN	Presente
CERICOLA TIZIANO	Presente
MARETTI STEFANO	Assente

È presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 9

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, dr.ssa Maria Chiara CAMPODONI.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dr.ssa Roberta FIORINI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

PAOLA CELOTTI
ILARIA VISANI
ANDREA PALLI

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- Art. 114, comma 2 della Costituzione che prevede che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
- Art. 118, comma 1 della Costituzione che attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, non siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- Art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e sue successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle funzioni che spettano al Comune, in particolare quelle relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- Art. 42 del TUEL che indica gli atti rientranti nella competenza dei Consigli comunali;
- Art. 112 del TUEL, che prevede che siano gli Enti locali a provvedere alla gestione dei servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- Art. 1 comma 891 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 Legge di bilancio 2018;
- Titolo V, Capo II "Ordinamento dei servizi pubblici" dello Statuto del Comune di Faenza.

Precedenti:

- atto C.C. n. 4682/332 del 15.11.2007 avente ad oggetto "Società partecipate – Indirizzi per gli adeguamenti statutari ai sensi dell'art. 1, comma 729 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- atto C.C. n. 0007962/58 del 04.02.2010 avente ad oggetto "Ricognizione delle società partecipate e autorizzazione al mantenimento, alla assunzione o alla dismissione delle partecipazioni da parte del Comune di Faenza ai sensi dell' art. 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
- atto G.C. n. 0000247/435 del 23.12.2013 avente ad oggetto "Ricognizione degli affidamenti in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell' art.

- 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012;
- atto C.C. n. 23 del 30.03.2015 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) e approvazione degli indirizzi per la redazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Faenza, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge 190/2014";
 - Decreto del Sindaco n. 3/2015 avente ad oggetto "Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società o delle partecipazioni societarie dirette o indirette del Comune di Faenza - anno 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
 - Decreto del Sindaco n. 5/2016 avente ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento 2016 del Piano operativo di razionalizzazione delle società o delle partecipazioni societarie dirette o indirette del Comune di Faenza - anno 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
 - atto C.C. n. 54 Del 28.09.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni del comune di faenza ex art. 24 D. Lgs. n. 175/2016".

Motivo del provvedimento:

Visto che:

- ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'Ente locale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art.4, comma 3);

- l'Ente locale inoltre può mantenere partecipazioni senza azioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, se tali partecipazioni

non presentano nessuna delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 e ss, TUSP;
3. previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

Considerato che:

- per effetto dell'art. 24 TUSP, l'Ente locale ha provveduto entro il 30/09/2017 ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- nella ricognizione sono state prese in considerazione tutte le partecipazioni dirette in società e quelle indirette detenute tramite società o altri organismi soggetti a controllo da parte dall'Ente locale;
- la verifica del requisito del controllo è stata effettuata, considerando sia la specifica definizione contenuta all'art. 2, co. 1, lett. b) TUSP di "controllo" sia le nozioni fornite nel medesimo articolo alle lettere c) e d) di "controllo analogo" e di "controllo analogo congiunto"; è stato inoltre tenuto conto anche di quanto indicato nell'art. 11-quater del d.lgs. n. 118/2011 e nell'allegato principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato, ove si aggiunge alle precedenti nozioni di controllo anche quello esercitato tramite contratti di servizio.

Considerato inoltre che:

- fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, del TUSP, l'art. 20 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente una razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- la razionalizzazione periodica deve essere approvata dal Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente;
- i provvedimenti di razionalizzazione devono poi essere trasmessi in modalità telematica alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Sezione di controllo della Corte dei conti

competente;

▪ sempre l'art. 20 prevede che entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni devono approvare una relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria deliberata nel 2017, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettano anch'essa alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo e alla Corte dei conti.

Tutto quanto sopra considerato, occorre pertanto approvare il piano di razionalizzazione periodica 2018 e la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione straordinaria 2017 delle partecipazioni, secondo le risultanze di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nell'allegato "A" si da conto di quanto previsto dagli articoli 20 e 24 del TUSP, tramite schede di dettaglio per singole società partecipate.

Di seguito si da atto delle seguenti specificazioni di carattere generale:

▪ nella redazione delle schede si è tenuto conto delle "Linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti - Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014" pubblicate il 21/11/2018;

▪ si è ritenuto tuttavia più opportuno utilizzare quali modelli quelli del piano di revisione straordinaria 2017, secondo le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni", adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 19 luglio 2017;

▪ nella predisposizione delle schede si è tenuto conto inoltre delle indicazioni della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, come espresse con delibera, 119/2018/VCGO adunanza del 15/10/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Faenza, in particolare:

Organismo indicazione	-Specificazioni
Società indirette di secondo livello partecipate tramite Ravenna Holding – inclusione nella ricognizione	Con l'atto consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni 2017 sopra citato, il Comune ha sottoposto a ricognizione le partecipazioni societarie indirette di solo primo livello detenute tramite Ravenna Holding. L'Ente, infatti, ha ritenuto di non dover includere le partecipazioni indirette di secondo livello, sulla base della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del TUSP, secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". La Corte con la delibera 119/2018/VCGO ritiene che tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche e/o società a controllo pubblico possiedano la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche. Ne conclude, la Corte, che le partecipazioni indirette, anche di livello successivo al primo, possedute per il tramite di società soggette a controllo congiunto sono da considerarsi nei provvedimenti di razionalizzazione. Volendo adeguarsi al rilievo della Corte, nel presente piano sono state introdotte le schede di ricognizione dell'unica società di secondo livello partecipata indirettamente nel primo livello tramite Romagna Acque, controllata a sua volta da Ravenna Holding.
Società indirette partecipate tramite Con.Ami – inclusione nella ricognizione	Con l'atto consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni 2017 sopra citato, il Comune non ha sottoposto a ricognizione le partecipazioni societarie indirette detenute tramite Con.Ami, poiché in riferimento a tale organismo è stata ritenuta non sussistente una situazione di controllo da parte del Comune. Al riguardo la Corte con la delibera 119/2018/VCGO, pur prendendo atto che le partecipazioni possedute da Con.Ami sono state oggetto di

	<p>un autonomo provvedimento di revisione presentato dal Consorzio stesso in quanto rientrante nella definizione di amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 1, lett. a, del TUSP, rileva che le disposizioni della convenzione tra gli enti soci e dello statuto consortile - che richiede per la validità delle assemblee una partecipazione del 70 per cento delle quote e dei tre quinti degli enti consorziati e, ai fini dell'elezione del presidente del CdA, il voto favorevole del 70 per cento delle quote - sembrerebbero configurare una situazione di controllo congiunto. A tale controllo congiunto dovrebbe conseguire, necessariamente, l'inclusione nel provvedimento di revisione del Comune delle partecipazioni possedute tramite il Con.Ami.</p> <p>Volendo adeguarsi al rilievo della Corte, nel presente piano sono state introdotte le schede di ricognizione delle società indirette partecipate per il tramite di Con.Ami.</p>
--	--

<p>TPER - esclusione dalla rilevazione</p>	<p>TPER, società partecipata indirettamente tramite Ravenna Holding, era stata inserita nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni 2017.</p> <p>TPER ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. Il TUSP all'articolo 26 comma 5 indica che " il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati..."</p> <p>Inoltre il TUSP, all'articolo 1 comma 5 stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)"</p> <p>La Corte dei Conti con la delibera 119/2018/VCGO sopra citata afferma che la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del TUSP ricorre anche nei confronti di TPER in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso t.u., avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.</p> <p>TPER dunque è attualmente esclusa da obblighi di ricognizione e razionalizzazione.</p>
--	---

- inoltre con riferimento alle disposizioni dell'art. 1 comma 891 della L. 27 dicembre 2017 n. 205:

<p>Banca Etica - revoca della dismissione</p>	<p>Con l'atto consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni 2017 sopra citato, era stata deliberata la dismissione della partecipazione in Banca Etica, pur non mostrando parametri di criticità ex art. 20 TUSP.</p> <p>La dismissione non è stata perfezionata sulla base di un intervento normativo successivo, l'art. 1 comma 891 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 che prevede che all'articolo 4 del TUSP sia aggiunto il comma 9-ter "E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima».</p> <p>Il novellato art. 4, comma 9-ter, TUSP consenta di mantenere le azioni di Banca Etica di titolarità del Comune in quanto ricorrono tutte le condizioni ivi prescritte, ovvero la partecipazione del Comune non supera l'1% del capitale sociale della società e non comporta oneri finanziari sul bilancio del Comune.</p>
---	---

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici dell'ente locale competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per realizzare le azioni individuate dal

presente atto.

Visto il parere della competente commissione consiliare II[^] – Sviluppo Economico e Alta Formazione – dell'11 dicembre 2018;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, conservato presso il Settore Finanziario.

Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 15 + Sindaco; Votanti n. 16

Voti favorevoli n. 11 Sindaco
Partito Democratico
Art. 1–Movimento Democratico Progressista
Insieme per Cambiare

Voti contrari n. 4 Movimento 5 Stelle
Rinnovare Faenza

Astenuti n. 1 L'Altra Faenza

delibera

1. di approvare il piano di razionalizzazione periodica 2018 e la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione straordinaria 2017 delle partecipazioni, come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di procedere in particolare alle seguenti azioni di razionalizzazione contenute nei piani:

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi
Cessione/Alienazione quote	ERVET S.p.A.	0,029%	Entro il 2019
	ASTRA S.r.l.	2,790%	Entro il 2018
	Società Agricola Terre di S. Mamante e Oriolo Opere Pie Faenza S.r.l.	17,45%	Entro il 2019
	Più Sicurezza srl	2,21%	
Liquidazione	CENTRO SERVIZI MERCI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	100,00%	Termine liquidazione nel 2019
	Faventia Sales S.p.A.	46,00%	Avvio messa in liquidazione entro il 2020
	Intercom S.r.l. (ora in liquidazione)	3,33%	Termine liquidazione nel 2018
	S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione	0,543%	Termine liquidazione non prima del 2024

	Imola Scalo srl in Liquidazione	2,060%	
Fusione/Incorporazione	Terre Naldi S.r.l.	100,00%	Valutazioni in merito al progetto fusione/aggregazione entro il 2019

3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

4. di demandare alla Giunta il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

5. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente, con le modalità indicate dall'art. 20 del TUSP;

8. di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria, ma può comportare riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, in ragione delle azioni di razionalizzazione poste in essere;

9. di dare atto che i Responsabili del procedimento e i Dirigenti, rispettivamente con l'apposizione dei visti di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Il Presidente chiede l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:

Consiglieri presenti n. 15 + Sindaco; Votanti n. 16

Voti favorevoli n. 11 Sindaco
Partito Democratico
Art. 1–Movimento Democratico Progressista
Insieme per Cambiare

Voti contrari n. 4 Movimento 5 Stelle
Rinnovare Faenza

Astenuti n. 1 L'Altra Faenza

La votazione dell'immediata eseguibilità ha conseguito 11 voti favorevoli, quindi inferiori alla maggioranza ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ NON È APPROVATA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CAMPODONI MARIA CHIARA

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2018 E
ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE
STRAORDINARIA 2017 DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAL COMUNE DI FAENZA
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
 - 05.06. Attuazione del piano di razionalizzazione straordinario 2017
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: Faenza

Codice fiscale dell'Ente: 357850395

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 ed il piano di razionalizzazione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del TUSP

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cristina

Cognome:

Randi

Recapiti:

Indirizzo:

Piazza del Popolo, 31 Faenza

Telefono:

0546691182

Fax:

0546691119

Posta elettronica:

cristina.randi@romagnafaentina.it

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	02143780399	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - s.r.l. Consortile (fino al 1 marzo 2017 AmbRA – Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l.)	2017	3,83%	L'Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. s.r.l. consortile (nata a partire dal 1/03/2017 quando è diventato efficace l'atto di scissione parziale e proporzionale delle società "ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della società già esistente "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." ; nel medesimo atto la società è stata trasformata in AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA IN FORMA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORTILE (A.M.R. s.r.l. consortile) - è la società degli enti locali della Provincia di Ravenna, avente lo scopo di: <ul style="list-style-type: none"> • progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile; • esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci; • amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale; • progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati. 	NO	NO	NO	NO
Dir_2	01306830397	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.	2001	15,42%	La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post – universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. Negli ultimi anni la società si è aggiudicata anche la gestione della scuola di musica comunale "G.Sarti".	NO	NO	NO	NO
Dir_3	02622940233	Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.	1995	0,0080%	La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori; l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività).	NO	NO	NO	NO

Dir_4	01479560391	Centro Servizi Mercè S.u.r.l. in liquidazione (6)	1999	100,00%	La Società è nata come Società di Trasformazione Urbana e ha per oggetto: la progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana del Comparto Centro Servizi Mercè e Parco Scientifico e Tecnologico in attuazione del vigente P.R.G. e dello schema di inquadramento operativo SIO Area CNR1; l'acquisizione delle aree interessate dagli interventi, la trasformazione e commercializzazione delle medesime per la realizzazione del Parco Scientifico tecnologico del Centro Servizi Mercè e l'eventuale assegnazione ai soci; la progettazione, realizzazione e gestione di opere relative a interventi di urbanizzazione pubblici e privati.	SI (controllo)	NO	NO	NO
Dir_5	02327720401	Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna s.c.r.l (dal 9/3/2018 Romagna Tech s.c.p.a)	1994	11,67%	Dal 9/3/2018 la società Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna s.c.r.l. a seguito della aggregazione con Rinnova - Romagna innovazione soc. cons. a r.l. si è trasformata in Romagna tech s.c.p.a, avente ad oggetto la Promozione dell'imprenditoria	NO	NO	NO	NO
Dir_6	00569890379	ERVET S.p.A. (4)	1974	0,029%	ERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA è la società "in house" della Regione Emilia-Romagna che opera come agenzia di sviluppo territoriale a supporto della Regione, in conformità alla legge regionale n. 26/2007 (che modifica le precedenti n.25/1993 e n. 5/2003) e alla legge regionale 18 luglio 2014 n.14. La società di cui la Regione è azionista di maggioranza è senza fini di lucro ed opera, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la qualificazione del territorio regionale. La partecipazione nella società è stato oggetto di dismissione come previsto dal Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, deliberazione consiliare n.54 del 28/9/2017	NO	NO (1)	NO	NO

Dir_7	02192330393	Faventia Sales S.p.A.	2005	46,00%	<p>La società ha come finalità: l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la cessione, la permuta, la gestione, la locazione ed il riutilizzo dell'immobile "ex Salesiani" sito in Faenza, nonché gli eventuali altri per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti e soggetti componenti la compagine societaria. Il perseguimento delle predette finalità è informato al principio dell'economicità, per cui l'attività sociale è impostata secondo precisi piani di azione imprenditoriale nell'ambito dei quali sono previsti servizi ed attività idonei a produrre reddito, nonché la destinazione di parti dell'immobile ad attività economiche e/o cessione; l'acquisto, la cessione, la gestione, la locazione, la permuta di beni immobili in genere, anche previa costruzione, ristrutturazione e trasformazione degli stessi, sia in conto proprio che a mezzo di terzi, nonché l'elaborazione di programmi edilizi e la loro realizzazione.</p> <p>Nell'ambito dell'oggetto sociale, segnatamente, con riferimento al riutilizzo del complesso immobiliare "Ex Istituto Salesiani", la società si prefigge la promozione e l'incoraggiamento di iniziative e programmi funzionali e coerenti con lo sviluppo territoriale della città di Faenza e la sua qualificazione, in particolare con riferimento allo sviluppo degli insediamenti universitari, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione e della ricerca e, comunque, con la promozione umana giovanile nel contesto europeo. In tale contesto può essere realizzata ogni iniziativa, compresi servizi di residenza, di ristorazione e ricreativi, atta a promuovere e ad agevolare i giovani nelle loro esperienze educative, scolastiche, ricreative e formative.</p>	NO	NO	NO	NO
Dir_8	04245520376	HERA S.p.A. (5)	1995	0,0000067%	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Società quotata nel mercato regolamentato.	NO	NO	SI	NO
Dir_9	01462880392	Intercom S.r.l. (ora in liquidazione (6))	1999	3,33%	<p>La società è costituita allo scopo di favorire processi di Internazionalizzazione delle imprese piccole, medie e artigiane.</p> <p>Essa si propone di favorire l'integrazione e lo sviluppo delle imprese all'interno di mercati europei e/o internazionali attraverso:</p> <p>il potenziamento delle capacità di analisi di mercati esteri, nonché delle dinamiche funzionali di questi e delle loro evoluzioni;</p> <p>lo studio e la progettazione di prodotti e/o servizi calibrati rispetto alle esigenze e alle domande che provengono dai mercati, nei quali le imprese utenti intendano penetrare;</p> <p>l'organizzazione di incontri al fine di favorire la conoscenza tra imprese utenti e potenziali partners internazionali;</p> <p>lo sviluppo delle conoscenze di carattere legale, fiscale e amministrativo relative ai mercati con i quali si instaureranno rapporti di carattere economico;</p> <p>l'organizzazione dei processi interni delle imprese.</p>	NO	NO	NO	NO

Dir_10	02770891204	Lepida S.p.A.	2007	0,0015%	La Società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 11/2004, ha per oggetto le seguenti attività: la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni; la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni; la realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni; la fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi; la fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale e lo svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività); la fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide; la fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna; la realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA sul territorio della Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza; la fornitura di servizi sulla rete radiomobile sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza; l'acquisto, sviluppo, erogazione e offerta di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini; la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'egovernment	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO
Dir_11	02210130395	Ravenna Holding S.p.A.	2005	5,17%	Ravenna Holding S.p.A. è lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore.	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	SI
Dir_12	02153830399	S.F.E.R.A. S.r.l.	2004	27,20% (2)	La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale. In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società gestisce le farmacie comunali.	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO
Dir_13	05483800487	Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.	2004	5,00% (3)	La società ha per oggetto: la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo. In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico degli abitati posti lungo la Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone.	NO	NO	NO	NO

Dir_14	00830680393	S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione (6)	1982	0,543%	La società ha finalità di interesse pubblico ed ha per oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna. La società può quindi: acquisire da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi, lottizzarli ed urbanizzarli e, quindi, alienarli, possibilmente a condizioni di maggior favore rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato; promuovere, organizzare e predisporre, anche mediante apposite convenzioni fra enti pubblici ed imprenditori privati, possessori di aree destinate ad insediamenti produttivi, gli strumenti necessari al fine di proporsi come referente organico per l'orientamento delle imprese nella scelta degli insediamenti; svolgere attività di coordinamento fra enti pubblici al fine di orientare e favorire le politiche di investimenti sulle aree della provincia di Ravenna; svolgere attività di supporto e di assistenza tecnica per avvicinare enti locali ed imprese ai programmi di finanziamento comunitari e/o nazionali; offrire informazioni mirate per specifici progetti, l'assistenza tecnico-progettuale per la redazione delle domande e per l'istruttoria delle pratiche finalizzate ad accedere ad agevolazioni e finanziamenti, comunitari e/o nazionali, e per la predisposizione e la presentazione di progetti, con riferimento sia alla fase preparatoria degli stessi che alla fase di presentazione e valutazione delle proposte; promuovere e/o finanziare interventi di cogenerazione e/o di altre tecnologie, comunque mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle fonti energetiche e tecnologiche, sia su aree oggetto di propri interventi immobiliari che su aree di terzi; promuovere e/o finanziare interventi mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle risorse idriche ed ambientali del territorio, ivi compresa la bonifica e l'utilizzo di siti dismessi.	NO	NO	NO	NO
Dir_15	01383290390	Terre Naldi S.r.l.	1997	100,000%	La Società ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola ed attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. e la gestione delle strutture dell'azienda agricola comunale di Tebano, ivi compresa l'attivazione e il coordinamento di un polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura ed offrire servizi ad alto contenuto innovativo nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni agricole in genere. A tal fine la società, prioritariamente: - gestisce, attraverso un apposito rapporto contrattuale, l'azienda agricola di proprietà del Comune di Faenza ed il polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere; - favorisce nel territorio faentino l'insediamento e lo sviluppo di un distretto universitario finalizzato all'istituzione di corsi universitari attinenti alle attività aziendali, di ricerca e scientifiche svolte presso il polo di Tebano; - può svolgere tutte le attività agricole previste dall'art. 2135 del c.c. come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.	SI (controllo)	NO	NO	NO

(1) E' stato indicato "NO", in quanto la società è una in house della Regione Emilia-Romagna

(2) L'Amministrazione detiene anche una partecipazione indiretta nella società SFERA, pari al 2,75%, tramite il CON.AMI.

(3) L'Amministrazione detiene anche una partecipazione indiretta nella Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l., pari al 5,74%, tramite il CON.AMI.

(4) La partecipazione nella società è in corso di dismissione secondo quanto previsto dal Piano Straordinario 2017 di cui alla deliberazione C.C. di Faenza n. 54/2017. Per tale motivo le re schede 3.1 e 3.2 non sono presenti

(5) società quotata in mercati regolamentati. Per tale motivo le relative schede non sono presenti

(6) Per le società in liquidazione al 31/12/2017 non sono presenti le schede 3.1 e 3.2.

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è: 1) di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c. 2) di controllo analogo 3) controllo analogo congiunto

Colonna H: Indicare "SI" se la società è una società In House

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ind_1	02240010393	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	2006	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	5,17%	Attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale; c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; d) le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.	NO	NO	NO	NO
Ind_2	01079650394	ASTRA S.r.l. (*)	1988	Terre Naldi S.r.l.	100,00%	2,79%	Astra (Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agro ambientale) - Innovazione e Sviluppo è un'azienda che offre servizi di ricerca, sperimentazione e divulgazione per Enti pubblici e privati nell'ambito della filiera produttiva agroalimentare. Astra dispone di serre, cantine e laboratori. Le attività di sperimentazione interessano principalmente i seguenti settori produttivi: frutticolo, orticolo, viticolo e sementiero. La partecipazione indiretta è stata oggetto di dismissione da parte della società Terre Naldi s.r.l. così come previsto dal Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, deliberazione consiliare n.54 del 28/9/2017	NO	NO	NO	NO
Ind_3	90003710390	AZIMUT S.p.A.	1996	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	3,09%	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.	NO	NO	NO	NO
Ind_4	04245520376	HERA S.p.A.	1995	Ravenna Holding S.p.A./CON.AMI (1)	Quota in Ravenna Holding S.p.A.: 5,17%; Quota in CON.AMI: 6,75%.	Quota indiretta tramite Ravenna Holding S.p.A.: 0,28%; Quota indiretta tramite CON.AMI: 0,47%. Totale quota indiretta: 0,75%	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Società quotata nel mercato regolamentato.	NO	NO	SI	NO

Ind_5	04044300376	IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.	1991	Fondazione MIC Onlus/CON.AMI (2)	Quota in Fondazione MIC Onlus: 45,98%; Quota in CON.AMI: 6,75%.	Quota indiretta tramite Fondazione MIC Onlus: 0,17%; Quota indiretta tramite CON.AMI: 2,93%. Totale quota indiretta: 3,10%	Tourism company, punta direttamente ai mercati turistici, valorizzando le eccellenze dei territori imolese e faentino, molto simili tra loro, favorendo l'incontro diretto tra l'offerta (i prodotti turistici) e la domanda (i turisti), attraverso la creazione di vere e proprie specifiche linee di prodotto.	NO	NO	NO	NO
Ind_6	02180280394	Ravenna Entrate S.p.A.	2004	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	5,17%	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO
Ind_7	01323720399	Ravenna Farmacie S.r.l.	1969 Consorzio - 2005 SRL	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	4,78%	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO
Ind_8	00337870406	Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.	1994	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	1,51%	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO
Ind_9	00080540396	SAPIR S.p.A.	1957	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	1,50%	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)	NO	NO	NO	NO
Ind_10	03836450407	Start Romagna S.p.A.	2010	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	1,26%	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima	NO	NO	NO	NO
Ind_11	03182161202	TPER S.p.A. (3)	2012	Ravenna Holding S.p.A.	5,17%	0,0021%	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna. La società ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.	NO	NO	SI	NO
Ind_12	02290330394	Società Agricola Terre di S. Mamante e Oriolo Opere Pie Faenza S.r.l. (*)	2007	ASP della Romagna Faentina	52,37%	17,45%	La società svolge l'attività di cui all'art. 2135 del c.c. diretta alla coltivazione del fondo, alla viticoltura, alla silvicoltura, alla produzione e commercializzazione dei prodotti ivi compresa la trasformazione degli stessi, alla gestione di immobili destinati ad attività di agriturismo e/o attività sociali connesse.	NO	NO	NO	NO
Ind_13	1698960547	Plurima s.p.a	1995	Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a per il tramite di Ravenna Holding s.p.a. (partecipazione indiretta di secondo livello)	5,17%	0,49%	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione	NO	NO	NO	NO
Ind_14	00828601203	Area Blu s.p.a	1996	CON.AMI - Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale	6,71%	0,18%	Realizzazione, riqualificazione, progettazione, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare degli enti soci; organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, della mobilità, della sicurezza e della sosta e della qualità e sicurezza urbana.	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO

Ind_15	00828601203	Bryo s.pa	2010	CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale	6,71%	1,66%	la società opera prevalentemente nel settore dell'energia rinnovabile attraverso lo sviluppo, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici anche collocati su immobili appartenenti agli Enti Locali. Sviluppa inoltre servizi ed interventi miranti all'efficienza energetica e all'uso razionale di energia attraverso l'impiego di risorse energetiche alternative.	NO	NO	NO	NO
Ind_16	02415401203	Osservanza S.R.L	2004	CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale	6,71%	5,89%	riconversione del proprio patrimonio immobiliare (padiglioni) al fine di integrare tale compendio col contesto urbano della città	SI (controllo analogo congiunto)	SI	NO	NO
Ind_17	02823951203	Formula Imola s.p.a a socio unico	2008	CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale	6,71%	6,63%	Gestione dell'impianto sportivo internazionale autodromo posto all'interno del polo funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola di proprietà del Comune di Imola.	SI (controllo)	NO	NO	NO
Ind_18	03195381201	Più Sicurezza srl (4)	2012	CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale	6,71%	2,21%	La società ha per oggetto sociale l'attività di realizzazione, in tutte le sue forme, di eventi formativi ed addestrativi, anche a distanza nell'ambito prevalente della sicurezza, salute ed igiene del lavoro, antinfortunistica e prevenzione in genere; a tal fine la società organizza, gestisce e conduce, anche a distanza, corsi d'aggiornamento, di qualificazione professionale, attività di formazione di base o specializzazione di ogni ordine e grado, scuole di addestramento, seminari di studio e di istruzione, congressi ed eventi in generale. In particolare, la società si occupa dell'addestramento dei lavoratori presso il Campo Prove di Imola realizzato mediante corsi di formazione ed addestramento nel campo della sicurezza sul lavoro.	NO	NO	NO	NO
Ind_19	03406671200	Comunica soc. cons.a.r.l	2014	CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale	6,71%	4,31%	In una logica di autoproduzione di beni e servizi organizza ed esaudisce le esigenze di comunicazione delle società dei consorziati. Si occupa delle attività di comunicazione istituzionale, relazioni pubbliche e servizi di ufficio stampa, cura dell'immagine aziendale, studio e realizzazione di strategie di marketing e piani di comunicazione, ideazione, realizzazione e gestione di campagne pubblicitarie, elaborazioni grafiche, brochure, house organi aziendali, creazione e produzione di materiali fotografici e video, realizzazione di siti internet, prodotti e presentazioni multimediali, gestione Social Network e sviluppo strategie di Social Media Marketing, organizzazione di eventi, conferenze e manifestazioni, commercializzazione biglietti eventi, hospitality e spazi commerciali	SI (controllo)	NO	NO	NO
Ind_20	01966691204	Imola Scalo srl in liquidazione (5)	1999	CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale	6,71%	2,06%	realizzazione scalo ferroviario nel Comune di Imola.	NO	NO	NO	NO

(*) La partecipazione in questa società è soggetta a dismissione secondo quanto previsto dal Piano di Revisione straordinaria 2017 ai sensi della deliberazione C.C. di Faenza n. 53/2017. Per tale motivo le schede 3.1 e 3.2 non sono presenti

(1) La partecipazione indiretta detenuta dall'Amministrazione in HERA viene indicata in tabella, in quanto detenuta tramite la società Ravenna Holding S.p.A. e tramite Con.Ami, entrambi sottoposti a controllo da parte del Comune.

(2) La partecipazione indiretta detenuta dall'Amministrazione in IF Soc. Cons. a r.l. viene indicata in tabella, in quanto detenuta tramite la Fondazione MIC Onlus e tramite Con.Ami, entrambi sottoposti a controllo da parte del Comune.

(3) La società ha emesso strumenti finanziari in mercati regolamentati. Per tale motivo le relative schede non sono presenti.

(4) La partecipazione nella società da parte di CON.Ami è in corso di alienazione secondo quanto previsto dal relativo Piano Straordinario 2017

(5) Per le società in liquidazione al 31/12/2017 non sono presenti le schede 3.1 e 3.2.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è: 1) di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c. 2) di controllo analogo 3) controllo analogo congiunto


Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni al 31/12/2017



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

L'Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. s.r.l. consortile (nata a partire dal 1/03/2017 quando è diventato efficace l'atto di scissione parziale e proporzionale delle società "ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della società già esistente "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." ; nel medesimo atto la società è stata trasformata in AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA IN FORMA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONSORTILE (A.M.R. s.r.l. consortile) - è la società degli enti locali della Provincia di Ravenna, avente lo scopo di:
 • progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
 • esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci;
 • amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale;
 • progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati.

(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'Agenzia AmbRA S.r.l., ora Agenzia per la Mobilità Romagnola Soc. Cons. a r.l. (dal 1° marzo 2017), è stata costituita in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 (e succ. mod.), al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.
 L'Agenzia, inizialmente istituita fra l'Amministrazione provinciale di Ravenna e tutti i Comuni della provincia, con la denominazione ambRA S.r.l., in attuazione alle disposizioni della normativa regionale sui processi di aggregazione da attivare, si è successivamente integrata con le Agenzie per la Mobilità dei bacini di Forlì-Cesena e Rimini.
 La partecipazione del Comune alla società si configura, pertanto, quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali.
 La valutazione in merito all'indispensabilità della partecipazione dal parte del Comune alla società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, è già stata compiuta dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate (sulla mancanza di discrezionalità in capo agli enti circa la scelta di partecipare o meno a società quando la partecipazione risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge, si veda Corte dei Conti-sez. contr. Sicilia, 26 febbraio 2016, n. 61 e 19 maggio 2016, n. 90).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post - universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.
Negli ultimi anni la società si è aggiudicata anche la gestione della scuola di musica comunale "G.Sarti".

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società opera nel campo dei servizi formativi contribuendo al perseguimento dello sviluppo economico e sociale del territorio comunale, competenza affidata ai Comuni ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).
La L.R. Emilia-Romagna n. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" affida agli enti locali, oltre che alla Regione stessa, competenze nel campo del sostegno del successo formativo (art. 20), definendo all'art. 28 la formazione professionale come servizio pubblico determinante per lo sviluppo socio-economico e dell'innovazione sul territorio.
Il successivo art. 38 della legge regionale citata, inoltre, individua la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.
Ai Comuni, sono confermate dall'art.39 le funzioni di gestione della formazione professionale già ad essi delegate ai sensi dell'articolo 2 della L.R. Emilia-Romagna 7 novembre 1995, n. 54, ora abrogata, che le possono esercitare in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati. Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2015, la società si caratterizza quale soggetto erogatore di servizi ai cittadini del territorio, in una visione di inclusione attiva, nessuno escluso, in particolare dei soggetti più deboli e svantaggiati. Da diversi anni la società propone percorsi bi-triennali a qualifica per minori in dispersione scolastica (IeFP: Istruzione e formazione professionale).
Si colloca, pertanto, in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla società in certe categorie, anche a causa dello scarso rilievo economico delle specifiche attività formative.
Da diversi anni il Comune di Faenza ha affidato la gestione della Scuola comunale di Musica "G. Sarti" alla società, a seguito dell'espletamento di apposita gara pubblica.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

attività svolta:

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori; l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività). (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione in Banca Popolare Etica, poco più che simbolica, è giustificata con gli scopi di natura sociale della banca che, con lo strumento del credito etico, ha cercato di dare impulso alla imprenditorialità no-profit e nel contempo ha favorito la creazione di nuova occupazione. La società si propone, infatti, di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività. Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la società indirizza la raccolta ad attività socioeconomiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo - in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre, riserva particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza. Tale partecipazione si colloca all'interno della più ampia decisione del Comune di caratterizzarsi come territorio socialmente responsabile (TSR), presa con la delibera di Consiglio comunale n. 3319/227 del 20.07.06 avente ad oggetto "Il Comune di Faenza territorio socialmente responsabile - Indirizzi". Tra gli obiettivi trasversali che il Comune si è dato al fine di dare concreta attuazione al TSR compare anche quello del partenariato, cioè la collaborazione nelle varie forme sia istituzionali che contrattuali tra ente pubblico e altri soggetti privati, anche collettivi, con particolare riferimento ai soggetti dell'economia sociale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_5	(a)
Denominazione società partecipata:	Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna s.c.r.l (dal 9/3/2018 Romagna Tech s.c.p.a)	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Dal 9/3/2018 la società Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna s.c.r.l. a seguito della aggregazione con Rinnova - Romagna innovazione soc. cons. a r.l. si è trasformata in Romagna tech s.c.p.a, avente ad oggetto la Promozione dell'imprenditoria	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna, nella sua attuale configurazione, nasce nel 2011 a seguito della fusione per incorporazione in Centuria Rit di Cesena dell'azienda Polo Ceramico di Faenza, per affinità di scopo sociale e per razionalizzare e integrare a livello territoriale, su area vasta romagnola, le attività condivise dai soci. La società a partecipazione mista a maggioranza privata, raccoglie l'eredità delle due aziende fuse, e svolge attività di interesse strategico per l'innovazione, la ricerca per le imprese e la promozione dell'imprenditorialità, in particolare quella innovativa. Nello specifico, del territorio faentino, gestisce l'incubatore per nuove imprese di proprietà del Comune e ha sede presso l'ex sede del Polo Ceramico di Faenza, anch'essa di proprietà comunale e realizzata negli anni '90 dall'Ente locale per ospitare l'Agenzia e con la finalità di promuovere l'innovazione delle imprese, in particolare nell'ambito dei materiali ceramici e avanzati in genere. In tale sede, sono ospitati e supportati corsi universitari della Facoltà di Chimica Industriale dell'Ateneo di Bologna, centri di ricerca e aziende. La compagine societaria comprende anche Camere di Commercio, Fondazioni, associazioni di categoria e altri soggetti privati particolarmente sensibili alla promozione dell'innovazione nei settori produttivi strategici per il territorio. Pertanto, anche in continuità con quanto evidenziato nel piano operativo di razionalizzazione adottato nel corso del 2015, ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune relative alle politiche di sviluppo economico del territorio ai sensi dell'art.13 del TUEL. Nei primi mesi dell'anno 2018 la società, a seguito di approfondimenti scaturiti da indicazioni formulate dai soci, tra cui il Comune di Faenza, ha proposto ai medesimi un aumento di capitale sociale di Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l. mediante conferimento dell'azienda di proprietà di Rinnova - Romagna Innovazione Soc. Cons. a r.l., con conseguente variazione della forma sociale in società consortile per azioni e della ragione sociale (ROMAGNA TECH SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, in breve ROMAGNA TECH S.C.P.A.). Tale aggregazione, coerente con le indicazioni contenute nell'atto di revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Faenza, mantiene i medesimi obiettivi generali della società nel campo della promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità in settori produttivi di particolare rilievo per il territorio; inoltre, l'operazione mira a rafforzare e ampliare le capacità aziendali e le competenze messe in campo dalla società per il raggiungimento dei propri scopi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

La società ha come finalità:
l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la cessione, la permuta, la gestione, la locazione ed il riutilizzo dell'immobile "ex Salesiani" sito in Faenza, nonché gli eventuali altri per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti e soggetti componenti la compagine societaria. Il perseguimento delle predette finalità è informato al principio dell'economicità, per cui l'attività sociale è impostata secondo precisi piani di azione imprenditoriale nell'ambito dei quali sono previsti servizi ed attività idonei a produrre reddito, nonché la destinazione di parti dell'immobile ad attività economiche e/o cessione;
l'acquisto, la cessione, la gestione, la locazione, la permuta di beni immobili in genere, anche previa costruzione, ristrutturazione e trasformazione degli stessi, sia in conto proprio che a mezzo di terzi, nonché l'elaborazione di programmi edilizi e la loro realizzazione.
Nell'ambito dell'oggetto sociale, segnatamente, con riferimento al riutilizzo del complesso immobiliare "Ex Istituto Salesiani", la società si prefigge la promozione e l'incoraggiamento di iniziative e programmi funzionali e coerenti con lo sviluppo territoriale della città di Faenza e la sua qualificazione, in particolare con riferimento allo sviluppo degli insediamenti universitari, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione e della ricerca e, comunque, con la promozione umana giovanile nel contesto europeo. In tale contesto può essere realizzata ogni iniziativa, compresi servizi di residenza, di ristorazione e ricreativi, atta a promuovere e ad agevolare i giovani nelle loro esperienze educative, scolastiche, ricreative e formative.

(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Come evidenziato nel piano operativo di razionalizzazione adottato nel corso del 2015, ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune relative allo sviluppo economico del territorio, attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" del complesso ex Salesiani.
La società è, infatti, proprietaria del complesso immobiliare ex Salesiani, e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).
L'attività della società si esplica nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo del centro storico, valorizzando un immobile di importanza storica e culturale per la città, di grandi dimensioni e potenzialità, collocato in pieno centro in posizione strategica. Tale compito e scopo della società, si configura come strategico ed essenziale per la realizzazione di politiche di valorizzazione del centro storico, soprattutto promuovendo l'insediamento di strutture di alta formazione e di servizi ad esse connessi in tale contesto immobiliare e logistico.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_10	(a)
Denominazione società partecipata:	Lepida S.p.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)

Attività svolta:

La Società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 11/2004, ha per oggetto le seguenti attività:

- la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
- la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
- la realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
- la fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;
- la fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale e lo svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività);
- la fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
- la fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;
- la realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA sul territorio della Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza;
- la fornitura di servizi sulla rete radiomobile sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza;
- l'acquisto, sviluppo, erogazione e offerta di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini;
- la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo **(solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)**
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Lepida S.p.A. è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti-Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione dei servizi telematici inclusi nell'architettura di rete. In un quadro nel quale lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza e delle agende digitali locali e regionali è elemento portante della crescita civile ed economica, la Regione Emilia Romagna, di concerto con il sistema degli Enti locali, persegue la finalità di assicurare, a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati.

Tale funzione è stata ulteriormente rafforzata dalla Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 avente ad oggetto la "Riforma del sistema di governo regionale a locazione dove all'art. 15 "La Regione... esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi" e dall'Accordo quadro siglato in data 11 febbraio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della banda ultralarga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU2020. In particolare si evidenzia che Lepida S.p.a. gestisce reti di telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "Ekretre". Lepida S.p.a. è inoltre la società di riferimento della Regione e di tutti i suoi Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga. Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs 259/2006).

La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della Legge regionale n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni.

La società è strumento esecutivo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004, con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima.

Lepida SpA concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici, definiti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER), inerenti principalmente l'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna. In particolare, Lepida S.p.a. collabora alla diffusione della banda ultra larga per cittadini, imprese e scuole, alla diffusione di nuovi punti WIFI pubblici e gratuiti di accesso alla rete Internet, alla promozione dei diritti di cittadinanza digitale e supporta la diffusione delle Agende digitali locali in coerenza con la strategia regionale.

L'adesione alla società permette, pertanto, al Comune di partecipare compiutamente agli obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella L.R. n. 11/2004 e di usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi, previsti per i soli soci, previa sottoscrizione da parte dell'Ente degli specifici contratti di servizio e del pagamento dei rispettivi canoni.

La società è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia-Romagna che ne è il socio di maggioranza (99,35%), con lo scopo di assicurare in modo continuativo il funzionamento dell'infrastruttura, delle applicazioni e dei servizi. La società è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia-Romagna e realizza con essa la parte più importante della propria attività. La società è, inoltre, assoggettata al controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna e dagli altri Enti partecipanti sulle proprie strutture organizzative d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui alla Legge Regionale n. 11/2004.

Pertanto, la società è da mantenere al fine di consentire all'Amministrazione comunale di utilizzare appieno la rete in fibra ottica (dorsale geografica e MAN cittadine) sfruttando tutte le possibili funzionalità ed applicazioni (attuali e future) sviluppate in ambito regionale e i collegamenti realizzati, con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi.

Regione Emilia-Romagna ha definito un percorso di razionalizzazione e di riduzione del sistema delle proprie partecipazioni societarie mediante la fusione tra Lepida e Cup2000 delimitato dalle DGR 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1419/2017. Tale percorso è sfociato nell'assemblea straordinaria dei soci di ottobre 2018 in occasione della quale è stata deliberata la trasformazione eterogenea di Lepida da "Società per Azioni" a "Società Consortile per Azioni" (quale società priva di finalità di lucro e più idonea al raggiungimento degli scopi sociali) e la fusione per incorporazione della società Cup2000 nella società Lepida.

(a) Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b) Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c) Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d) Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera d - società strumentali), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che il citato D.Lgs. 175/2016, all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente le società capogruppo, avvalorando il modello della holding già in uso nella prassi amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell'ente locale. Tale esplicita previsione rafforza la certezza che sia assolto per tali società il c.d. vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP. Il secondo comma dello stesso articolo richiede che l'oggetto sociale sia riconducibile a determinati settori (c.d. vincolo di attività) ed enuncia alcuni casi espressi in cui tale correlazione si verifica "ex lege" (tra i quali quello di cui alla lettera d) per quanto qui di interesse).

Tale elencazione peraltro non può considerarsi esaustiva, tanto che i commi successivi al 2 dello stesso articolo 4 prevedono altre fattispecie di attività specificamente ammesse.

Il comma 5 dell'art. 4 prevede appunto una disposizione specifica relativa alle società holding, e potrebbe autonomamente far ritenere che le società "che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali" assolvono al vincolo di scopo, e costituiscono, in quanto tali, partecipazioni legittimamente detenibili dagli enti locali.

Le holding partecipate dagli enti locali hanno infatti un oggetto sociale tipico e pare oggi superata le tesi in base alla quale esse rappresentano meri mezzi indiretti di gestione delle attività delle società partecipate. Lo stesso art. 4 comma 5 fa riferimento a "la gestione delle partecipazioni" che allude certamente all'attività finanziaria, originariamente disciplinata dal testo unico bancario ed ora invece, per quanto attiene alla "assunzione e gestione di partecipazioni non nei confronti del pubblico", liberalizzata e non più coperta da riserva di legge.

Dunque la holding di partecipazione degli enti locali potrebbe essere inquadrata come una società che produce servizi per la gestione della partecipazioni, con un proprio oggetto autonomo svincolato da quello delle proprie partecipate (in tal senso si veda il documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili "Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance" 2010).

La natura servente (strumentale) della società holding non dipende da contratti di affidamento in house per la prestazioni di servizi, ma è insita nella stessa società in quanto nell'oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

La partecipazione alla società holding può inoltre essere funzionale quale strumento di attuazione del c.d. in house a cascata pluri partecipata, costituendo il luogo dell'esercizio per il controllo analogo congiunto (o frazionato), in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle operazioni più importanti che compirà la società indirettamente controllata. La giustificazione della detenibilità della partecipazione nella holding deriva anche da tale specifica funzione di strumento per il controllo analogo congiunto.

Il TUSP individua e definisce in varie disposizioni il ruolo delle società holding, codificando la possibilità di partecipazione indiretta, che si verifica quando una società è partecipata per il tramite di una società od organismo controllati da parte di una Pubblica Amministrazione.

Si richiamano in particolare i seguenti aspetti:

- viene definito il modello dell'in house cosiddetto "a cascata", cioè dell'affidamento in house a società partecipata tramite una holding. Esplicitamente il controllo analogo infatti "può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";
- il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali "non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

La struttura di governance incentrata sulla Holding può rappresentare anche un'efficace modello di attuazione del sistema di controllo delle partecipate previsto anche nell'art. 147 quater del TUEL.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni, nel più ampio processo su scala romagnola, e l'ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluripartecipata). Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello c.d. "in house", essendo presenti i tre requisiti del:

- a) capitale totalmente pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;
- c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_12 **(a)****Denominazione società partecipata:** S.F.E.R.A. S.r.l. **(b)****Tipo partecipazione:** sia diretta che indiretta **(c)****Attività svolta:**

La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.

In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società gestisce le farmacie comunali.

(d)**indicare se la società:**

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i "servizi pubblici locali a rilevanza economica". Al riguardo si ritiene esemplificativo riportare stralci della recente sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio. "... la giurisprudenza ne ha chiarito la natura di servizio pubblico essenziale, a carattere locale, e a tendenziale rilevanza economica (Corte dei Conti SRC Lombardia, deliberazioni n. 195/2009/PAR e n. 196/2009/PAR; 532/2012 nonché Campania 260/2014/PRSP; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637 e 8 maggio 2007 n. 2110; Tar Campania, Salerno Sez. I 22 febbraio 2006, n. 198; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 23 aprile 2009, n. 3567): l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività è strumentale ad una più completa tutela del diritto alla salute (SRC Campania n. 260/2014/PAR), garantendo, ad esempio, l'accessibilità anche nelle aree territoriali caratterizzate da minor densità abitativa (Cons Stato, sent. n. 5587/2014) e dunque assicurando alla collettività modalità di servizio che, in quanto poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati (T.A.R. Campania, Salerno, I, 22.2.2006, n.198; T.A.R. Umbria, 16.2.2000, n.142). In definitiva il servizio di assistenza farmaceutica, quando svolto da soggetti pubblici, è un servizio "pubblico", di "natura economica" e a carattere "locale": ed infatti, il Legislatore, nel dettare la disciplina generale per tali servizi ha ritenuto di dover sistematicamente escludere l'attività farmaceutica dall'ambito di applicazione delle relative norme, alle quali, altrimenti, sarebbe stata pienamente assoggettata.... "I tratti fondamentali di tale disciplina di settore sono ancora oggi contenuti nella Legge n. 475/68, meglio nota come Legge Mariotti." "... E' costante oramai l'inquadramento del servizio di assistenza farmaceutica tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, sia pure con peculiarità tali che ne giustificano una disciplina ad hoc. L'esercizio di farmacie e la loro distribuzione sul territorio in rapporto alla popolazione costituisce, infatti, una modalità per assicurare un diritto costituzionalmente garantito qual è quello alla salute. La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto che l'intera regolamentazione dell'attività farmaceutica è "preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute", al punto che resta "solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista" (Corte Cost. sent. n. 87/2006). Proprio la natura di servizio pubblico essenziale e la sua concomitante finalità sociale giustificano – anche alla luce del diritto comunitario (cfr. per tutti Corte di Giustizia n. 570 del 2010 in materia di compatibilità della disciplina sulle distanze minime fra le sedi farmaceutiche con il diritto comunitario) – il permanere della fitta trama di vincoli cui il legislatore subordina l'esercizio dell'attività, a conferma della prevalenza dei profili di tutela della salute su quelli più schiettamente commerciali. Infatti, il servizio farmaceutico costituisce un'articolazione del più ampio servizio sanitario nazionale (L. n. 833/1978)....

Ne consegue che le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale). La prevalente finalità "sociale" dell'attività farmaceutica si esplica con l'esercizio del diritto di "prelazione", che a sua volta vincola la stessa scelta del "modello gestorio": " ... la Corte, privilegiando un percorso esegetico teso a valorizzare la finalità sociale dell'attività (deliberazione 70/2011/PAR del 3 febbraio 2011), ha conseguentemente sostenuto che anche la facoltà di scelta del modello gestorio da parte dei comuni che esercitano la prelazione, incontra i limiti, discendenti dall'impianto generale della legge n. 475/1968, tesi, in particolare, a valorizzare la funzione sociale dell'attività farmaceutica (il diritto di prelazione a favore del Comune ne costituisce una delle espressioni). Se l'amministrazione esercita la prelazione, l'opzione presuppone, infatti, la decisione a monte di assumere direttamente la gestione del servizio nelle forme previste dalla legge Mariotti o nelle forme che comunque assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione. Si è ritenuto dunque che, per scelta legislativa, con il sistema delineato dalla Legge Mariotti, si sia voluto vietare la scissione tra titolarità e gestione del servizio pubblico farmaceutico, in quanto si assume che la stessa non garantisca "astrattamente" gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano la prelazione e la sottrazione della sede farmaceutica alla competizione dei privati per la sua titolarità, in ambito regionale. ..." Con maggiore dettaglio riguardo all'istituto della "prelazione" (come "potestà di diritto pubblico") si richiama la precedente sentenza 15.12.2014, n. 260 della medesima Sezione di Controllo. "La disciplina normativa di tale servizio, su cui si intrecciano le competenze statali in materia di servizi essenziali dei diritti, e quelle regionali in materia di igiene e sanità pubblica (di cui l'esercizio delle farmacie costituisce espressione) si contrassegna per tali ragioni per una specialità, peraltro espressamente riconosciuta a livello normativo. Se, da un lato, il servizio farmaceutico è identificato quale "garanzia del diritto alla salute" sul territorio, innervato nella programmazione sanitaria regionale (Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1724), per altro verso, la prelazione pubblicistica riconosciuta ai comuni, enti locali esponenziali di tutela di interessi collettivi, è considerata essa stessa un presupposto per la tutela da parte degli enti locali medesimi del diritto alla salute dei cittadini. L'ordinamento, in particolare, assegna ai comuni il diritto di prelazione su una quota delle sedi farmaceutiche rese vacanti o di nuova istituzione nelle varie aree territoriali di cui alla pianta organica (art. 9, comma 3, della Legge Mariotti). Si tratta invero di una potestà di diritto pubblico, che si esercita sulla base della mera vacanza o nuova disponibilità di sedi, sottraendo la titolarità delle ridette licenze alla concorrenza "per il mercato", secondo le regole di cui all'art. 3 della Legge Mariotti e delle relative discipline regionali. La norma, infatti, assegna all'ente la facoltà di istituire o meno la farmacia comunale, decisione che rientra dunque pienamente nell'autonomia locale da esercitare in ragione dei fini sociali e per promuovere lo sviluppo della comunità amministrata. La parte residua dei posti vacanti o di nuova istituzione non "prelazionati" viene messa a concorso tra privati,

In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, si da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ...". Nel medesimo solco si pone la recente Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.s.n., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell' art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione." In House Providing. La società opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. In House Providing. Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionati" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del sopracitato vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330). "In chiave evolutiva, apertosi il sistema alla gestione dei servizi anche a mezzo di soggetti di diritto privato (principio della neutralità della forma giuridica, cfr. art. 1 L. n. 241/1990), è stato possibile estendere le modalità di gestione del catalogo di cui all'art. 9 della Legge Mariotti purché rispettose dell'eadem ratio della disciplina di settore, vale a dire del principio di non separabilità della titolarità dalla gestione (solo in questo senso SRC Lombardia. nn. 489/2011/PAR e 532/2012/PAR evidenziano il carattere "non tassativo" del catalogo dell'art. 9 della Mariotti). A questo titolo, infatti, non si può escludere una gestione diretta del servizio in forma societaria, ad esempio tramite società in house (SRC Lombardia n. 489/2011/PAR) o società miste a controllo pubblico, ovvero tramite convenzione (SRC Lombardia n. 26/2013/PAR). ...".

Con specifico riferimento alla detenibilità di partecipazione societarie ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, Corte dei Conti Sez. Controllo Emilia-Romagna 28.02.2017, n.30 ("Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Bologna") la Sezione "rileva che la distribuzione dei farmaci rappresenta una delle finalità del servizio sanitario nazionale (cfr. art. 28 l. n. 833/1978), servizio che le aziende sanitarie locali erogano attraverso le farmacie di cui possono essere titolari, oltre i privati, anche gli enti locali. " e esplicitamente "ritiene che, a legislazione vigente, la partecipazione da parte di enti locali in società di capitali che siano titolari e/o che gestiscano farmacie comunali sia consentita sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 9 l. n. 475/1968, tutt'ora in vigore. Ciò, comunque, impone all'ente locale di valutare, se in relazione al contesto socio economico nel quale la farmacia dallo stesso partecipata si troverebbe ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016." Si innesta su tale indirizzo a completamento, come sopra precisato, Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330: "Ne consegue che le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale)." Il contesto normativo e giurisprudenziale più sopra descritto esplicita con evidenza che l'attività svolta da SFERA S.r.l. si caratterizza come attività di per sé "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità" dei Comuni soci. Il raffronto dell' "attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3)" di SFERA Srl e "l'attività di competenza dell'ente" è di per sé emblematico e determinante, nel caso specifico, ad individuare un rapporto di stretta necessità. A conferma della peculiarità della fattispecie si consideri del resto che la giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474) ritiene che "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.s.n., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell' art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", ...".

La giurisprudenza contabile sopracitata condivide tale ricostruzione, ritenendo in ogni caso compatibile che " la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale) (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330) e che si "impone all'ente locale di valutare, se in relazione al contesto socio economico nel quale la farmacia dallo stesso partecipata si troverebbe ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.". E' del resto la stessa giurisprudenza contabile infatti che parla nel caso specifico di "controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale" da parte degli enti locali. Due sono i "corollari" della " ratio della gestione pubblica delle farmacie" che "assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione": la "prelazione" (potestà pubblicistica "di matrice assistenziale e sanitaria", che non risulta presente in altri settori) e la "forma" (risultando predeterminate forme di gestione che assicurino la "non separabilità della titolarità dalla gestione"). ("Ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, si da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività" . (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330"). Riguardo in specifico alla "forma" deve trattarsi di "forme che comunque assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione. Si è ritenuto dunque che, per scelta legislativa, con il sistema delineato dalla Legge Mariotti, si sia voluto vietare la scissione tra titolarità e gestione del servizio pubblico farmaceutico, in quanto si assume che la stessa non garantisca "astrattamente" gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano la prelazione e la sottrazione della sede farmaceutica alla competizione dei privati per la sua titolarità, in ambito regionale.

È in quest'ottica che resta escluso – dall'elenco dell'art. 9 della Legge Mariotti – il ricorso alla concessione a terzi (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330"). SFERA Srl, in quanto società "in house" degli enti locali, è la "forma" aggiornata e tipizzata che consente "all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" prelaionata garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione". Sul piano di riscontr del "contesto socio economico", risultano in ogni caso oggettive motivazioni che portano a confermare la "stretta necessità" nelle condizioni fattuali di SFERA Srl per gli enti locali, non riscontrandosi ragionevolmente ragioni per modificare l'impegno al riguardo dagli stessi assunto. Attualmente la società esercita la propria attività nei Comuni di Faenza, Imola, Medicina, Lugo, Castel San Pietro Terme e Budrio. E' presente sul territorio con quattro punti vendita a Imola, tre a Medicina e tre a Faenza. Dal 2015 gestisce anche le tre farmacie comunali di Lugo, le due di Castel San Pietro Terme e quella di Budrio. Dal 31/08/2017 a Imola è stata aperta la 5^ farmacia comunale. La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare. In questo ambito, si evidenziano, le seguenti attività svolte da SFERA: è l'unico esercente attività farmaceutica nel territorio faentino che presta un servizio notturno nella città (servizio aperto 24 ore su 24 per tutto l'anno); gestisce una farmacia rurale a Medicina, garantendo il servizio in un' area che altrimenti non sarebbe servita; fornisce diversi servizi aggiuntivi rivolti alla cittadinanza, tra i quali: il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, organizza eventi di informazione/formazione in tema di salute e benessere dei cittadini; offre servizi di consulenza nell'ambito della prevenzione; fornisce il Servizio Farmaco Amico; mette a disposizione medicinali prossimi alla scadenza ad associazioni di volontariato operanti sul territorio e consegna gratuitamente di farmaci a particolari categorie protette; offre ai clienti un "paniere" di alcune tipologie di prodotti con prezzi molto convenienti,; devolve l'1% degli incassi delle vendite dei farmaci da banco del mese di dicembre ad associazioni del territorio; su indicazione dei soci, compartecipa alla sponsorizzazione di eventi culturali del territorio. In conclusione, la presenza di SFERA Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo e fattuale, rappresenta scelta non solo "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadrarsi come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Sul finire del 2017, più precisamente con l'assemblea straordinaria del 15/11/2017, la società è stata interessata da una revisione statutaria per l'adeguamento alle disposizioni del TUSP. L'adempimento imposto dal TUSP ha rappresentato la sede idonea per operare una più generale revisione degli strumenti fondamentali di governance della società S.F.E.R.A. S.r.l., ripensando questi ultimi alla luce anche delle seguenti disposizioni: ➤ previsioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", per quanto riguarda il modello in house providing e le Linee guida ANAC per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house; ➤ previsioni contenute nel DPR n. 251/2012 per quanto riguarda il rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione degli organi della società. Contestualmente è stata modificata anche la Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. stipulata tra gli Enti locali soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società che opera secondo il modello in house providing, a fini di coordinamento rispetto alle modifiche statutarie apportate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e al fine dell'efficacia della disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società medesima.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Dir_13 (a)

Denominazione società partecipata: Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto:
la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso;
il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo.
In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico degli abitati posti lungo la Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone.

(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società gestisce la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone, garantendo l'approvvigionamento idrico degli abitanti di gran parte della Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza. La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria. Tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (Autorità nazionale competente) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).
Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dall'Autorità nazionale (AEEGSI).
Pertanto, la società gestisce un servizio di interesse generale indispensabile per la collettività di riferimento.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

La Società ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola ed attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. e la gestione delle strutture dell'azienda agricola comunale di Tebano, ivi compresa l'attivazione e il coordinamento di un polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura ed offrire servizi ad alto contenuto innovativo nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni agricole in genere.
A tal fine la società, prioritariamente:
- gestisce, attraverso un apposito rapporto contrattuale, l'azienda agricola di proprietà del Comune di Faenza ed il polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere;
- favorisce nel territorio faentino l'insediamento e lo sviluppo di un distretto universitario finalizzato all'istituzione di corsi universitari attinenti alle attività aziendali, di ricerca e scientifiche svolte presso il polo di Tebano;
- può svolgere tutte le attività agricole previste dall'art. 2135 del c.c. come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Terre Naldi nasce, inizialmente a partecipazione mista, nel 1997 per la gestione dell'azienda agricola comunale e del centro fieristico, e per il compimento degli scopi istituzionali, inerenti le funzioni dello sviluppo economico del territorio assegnate all'Ente Locale, trovando un riconoscimento anche tra le associazioni e le principali aziende private del comprensorio (anche di livello regionale, nazionale e internazionale) per la costituzione di un polo di promozione dell'innovazione e della ricerca a servizio dell'agricoltura e dell'agroalimentare, con particolare attenzione al settore enologico, vitivinicolo e alla frutticoltura. Per lo svolgimento di tali compiti, il Comune di Faenza conferì nella società i rami d'azienda, precedentemente gestiti direttamente, dell'azienda agricola comunale e del centro fieristico (in quanto quest'ultimo per tradizione ospita importanti manifestazioni e fiere in campo agricolo). In particolare, l'azienda agricola comunale di Tebano (loc. di Faenza) è storicamente riconosciuta come un centro di eccellenza per la ricerca e l'innovazione e ospitava e ospita tuttora operatori qualificati nel campo della sperimentazione e di servizi innovativi per le imprese del settore. Successivamente, il ramo d'azienda fieristico è stato dismesso dalla società e il Comune di Faenza ne ha affidato la gestione in concessione a soggetti terzi. La società promuove e sviluppa servizi avanzati per l'agricoltura ed, in particolare, la vitivinicoltura, anche attraverso il supporto all'insediamento universitario: dal 1999 è sede del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell'Università degli Studi di Bologna. A cavallo del primo decennio del 2000, a seguito di congiunture sfavorevoli in campo agricolo dal punto di vista produttivo, la società è stata oggetto di una importante razionalizzazione organizzativa e gestionale che ha comportato anche una riduzione drastica dei costi di personale. Parallelamente, tale operazione è stata accompagnata da scelte di governance societaria che hanno portato alla totale partecipazione societaria da parte del Comune di Faenza. A seguito di questa azione di razionalizzazione, la società sta attraversando un periodo di sostanziale equilibrio economico-patrimoniale. Permane la necessità di una gestione e di un presidio dell'azienda agricola comunale, finalizzata alla ricerca e sperimentazione, fuori da logiche di mercato e con obiettivi prevalenti nel campo dello sviluppo economico del settore agricole e agroalimentare, attraverso servizi di promozione dell'innovazione e servizi qualificati per le piccole aziende che caratterizzano questo settore produttivo a Faenza. Pertanto, come evidenziato nel piano operativo di razionalizzazione adottato nel corso del 2015, ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune relative alle politiche di sviluppo economico del territorio ai sensi dell'art.13 del TUEL.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

Attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
d) le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.

(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

In assenza di disposizioni specifiche nella normativa nazionale di settore (D.P.R. n.285/1990), i servizi funerari trovano regolamentazione nella L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", così come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 27 luglio 2005 n. 14. In particolare l'art. 13, 1° comma, regola l'attività "funebre" definendola un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: l'attività di trasporto, l'attività di disbrigo delle pratiche amministrative per conto dei familiari e la fornitura di cofani ed accessori. La Corte giustizia UE fa rientrare esplicitamente l'attività funebre nel suo complesso, comprensiva anche del servizio di "onoranze funebri", tra le attività finalizzate alla soddisfazione di "bisogni di interesse generale" (Corte Giustizia UE, Sez. V, 27/02/2003, n. 373). Tale indirizzo del resto appare coerente con il quadro sovranazionale del settore e con gli indirizzi di riforma dello stesso a livello nazionale, nell'ambito di una produzione giurisprudenziale nazionale poco significativa (in quanto decisamente limitata e parziale). Appare inoltre evidente la sovrapponibilità dell'orientamento della Corte alla fattispecie di "attività funeraria" di cui all'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2014. In sostanza, l'attività funeraria così come definita nel complesso dei tre elementi presupposti dall'art. 13, 1° comma, della L. R. n. 19/2014, sussistendo come attività tipizzata nella presenza "congiunta" dei tre elementi, appare connotarsi nel suo complesso come attività di servizio pubblico a rilevanza economica, in quanto riguardano attività che non possono avere rilevanza autonoma al di fuori dell'attività funeraria ed appaiono pertanto connotati dal medesimo interesse pubblicistico caratterizzante l'esplicazione del complesso delle attività in materia funeraria (o comunque non possono considerarsi ragionevolmente ad esso estranei). In quanto attività necessariamente congiunte, nel loro complesso contribuiscono pertanto inscindibilmente all'equilibrio della gestione societaria, consentendo l'esercizio della finalità di calmieramento imposta dagli enti locali ed assicurando lo svolgimento anche delle attività obbligatorie ed istituzionali degli enti locali (ad es. servizi per gli indigenti), che richiederebbero risorse diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

Astra (Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agro ambientale) - Innovazione e Sviluppo è un'azienda che offre servizi di ricerca, sperimentazione e divulgazione per Enti pubblici e privati nell'ambito della filiera produttiva agroalimentare.
Astra dispone di serre, cantine e laboratori. Le attività di sperimentazione interessano principalmente i seguenti settori produttivi: frutticolo, orticolo, viticolo e sementiero. La partecipazione indiretta è stata oggetto di dismissione da parte della società Terre Naldi s.r.l. così come previsto dal Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, deliberazione consiliare n.54 del 28/9/2017

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società offre servizi di ricerca, sperimentazione e divulgazione per Enti pubblici e privati nell'ambito della filiera produttiva agroalimentare. Realizza progetti di ricerca, gestisce un servizio di sportello per operatori e tecnici del settore agricolo e organizza convegni, incontri tecnici e mostre. Nello svolgimento delle proprie attività si inserisce in una rete di collaborazioni e integrazioni che comprendono: Istituti Universitari, Enti di ricerca, Istituti sperimentali del MiPAF, laboratori ed aziende sperimentali, enti istituzionali e agenzie di sviluppo rurale. Inoltre, la società mette a disposizione le proprie strutture e competenze tecniche a beneficio del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell'Università degli Studi di Bologna.

La partecipazione è stata dismessa nel corso del 2018

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfestazione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. h, del D.Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali soci della stessa.

La costituzione della società mista è avvenuta in data 01.07.2012 con scadenza 30.06.2027, attraverso l'assegnazione sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato, sia degli affidamenti correlati da parte degli enti locali.

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza (anche comunitaria).

AZIMUT S.p.A. risulta pienamente conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4, 2° comma, prevede del resto inequivocabilmente che:

"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ..."

4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali", regolati di contratti di servizio."

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge le funzioni inerenti l'accoglienza e la promozione turistica e si propone di promuovere e sviluppare le potenzialità economiche e turistiche nel territorio in cui operano i soci. Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2016 di organizzazione turistica regionale, si caratterizza quale soggetto che opera in un ambito territoriale allargato (area della provincia bolognese e della Romagna), attraverso il modello DMC (Destination Management Company), con l'obiettivo di una gestione integrata di tutte le funzioni inerenti alla promo-commercializzazione turistica: dall'informazione, alla commercializzazione, passando per la gestione di spazi e strutture strettamente correlate alla funzione turistica. La società è stata costituita a seguito del perfezionamento, in data 20 luglio 2016, della fusione per incorporazione tra la Società Turismo Area Imolese Soc. Cons. a r.l. e la Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l., con effetti contabili a far data al 1 gennaio 2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera d – società strumentali), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

La società ha per oggetto attività a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione dei tributi locali, entrate patrimoniali ed assimilate.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che in data 20/12/2016, il Consiglio Comunale di Ravenna con atto n. 167/183311 ha deliberato l'avvio del procedimento di conformazione della società al modello "in house providing".

La modalità di affidamento prescelta è quella dell'in house providing c.d. "a cascata" per il tramite di Ravenna Holding S.p.A.

Con successivo atto del Consiglio Comunale n. 44/67315 del 20/04/2017, il Comune di Ravenna ha approvato il nuovo Statuto di Ravenna Entrate e il disciplinare di affidamento del servizio "In House".

Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Il modello in house consente di mantenere nella società RAVENNA ENTRATE S.p.A. le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, del Comune di Ravenna.

Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall' Ente affidante, esercitando le attività previste dallo Statuto.

Il nuovo modello gestionale offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro tali funzioni anche per altri Comuni, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni di ciascun Ente, in relazione alle scadenze degli affidamenti per ciascuno in essere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_7	(a)
Denominazione società partecipata:	Ravenna Farmacie S.r.l.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 (lettera a), si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i "servizi pubblici locali a rilevanza economica".

Al riguardo si richiama alla sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

...in sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i correlari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, si da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ...

Sulla stessa linea si pone la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N.,... deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione."

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. In House Providing. Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionati" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).

Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società "in house" degli enti locali, è la "forma" aggiornata e tipizzata che consente "all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" prelaionata garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione".

La società come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità "sociali" connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di "servizio pubblico".

Del resto, la normativa vigente delinea per l'attività di distribuzione all'ingrosso dei farmaci la soggezione esplicita ad "obblighi di servizio pubblico".

La recente sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 11.11.2016, n. 11241, nel confermare la mancanza di vincoli alla concentrazione farmacia - grossista di cui all'art 1 bis della L. n. 219/2006 (confermata da TAR Sicilia-Catania Sez. IV 24.01.2017, n. 144), fornisce sinteticamente il peculiare inquadramento dell'attività di distribuzione all'ingrosso di farmaci, delineandone i vincoli di evidente interesse pubblicistico.

Sotto tale profilo, appare significativo che tale "concentrazione" avvenga in capo ad una società pubblica, assicurando in tal modo concretamente le condizioni sopra evidenziate riguardo alle farmacie comunali gestite dalla società nei territori degli enti locali soci.

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

E' presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con di n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zaratini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie S.r.l., per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un'alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.

Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL o ove tale servizio è stato progressivamente ridotto. Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

Ravenna Farmacie è inoltre l'unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna.

In conclusione, la presenza di Ravenna Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo attuale, rappresenta scelta non solo "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali", ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadarsi come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 che e ai sensi dell'art 16 del D.Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:
servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nei territori delle tre provincie della Romagna;
attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nei territori delle tre provincie della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Provincie della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (oggi ARERA) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:
Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dall'Autorità nazionale (oggi ARERA) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;
attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi (sottoscritti fra ATERSIR e Romagna Acque), la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEEGSI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione tra l'altro alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale. Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al comma 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP.

Come evidenziato già nel piano operativo di razionalizzazione adottato nel corso del 2015, ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna. La società SAPIR S.p.A. è, infatti, proprietaria di Asset portuali (terminal container, infrastrutture per la piattaforma logistica, banchine, piazzali, ecc.), e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali. Il ruolo di SAPIR a più forte vocazione pubblicistica, consiste quindi nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

L'attività imprenditoriale ha una finalità complessivamente riconducibile all'interesse generale di disponibilità di aree finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, anche da un punto di vista operativo, nel territorio di Ravenna. Tale attività, considerato il rilievo almeno regionale del porto di Ravenna, rientra, con diverse specificità, tra i compiti istituzionali degli enti territoriali (Regione, Comune), che rappresentano, direttamente o indirettamente i principali soci pubblici.

Anche la Regione Emilia Romagna infatti ha individuato come strategico il mantenimento della partecipazione, in relazione al ruolo esercitato dalla società nell'ambito di una infrastruttura strategica come il porto di Ravenna.

E' stata valutata, senza rilievi, la coerenza di Sapir spa con le disposizioni che già dalla legge finanziaria per il 2008 impedivano alle amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività "non strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo).

Si evidenzia che, dovendo inquadrare Sapir spa nel nuovo sistema di cui al testo unico Madia, anche in relazione al c.d. vincolo di attività, gli azionisti di Ravenna Holding hanno valutato che certamente la stessa possa continuare ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La portata derogatoria di tale comma appare ampia, e può certamente far valutare autonomamente assolti i cosiddetti vincoli di attività di cui al comma 2.

L'attività svolta da Sapir è poi inquadrabile tra i "servizi di interesse economico generale". In base alla specifica definizione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) si può così valutare, anche se in modo non automatico, l'attività svolta nel complesso dalla società. Valutazioni specifiche merita l'attività di natura terminalistica, gestita in regime di concorrenza, che risulta in ogni caso non immediatamente scindibile.

A conferma anche del fatto che i soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee, ma ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici, la Regione Emilia Romagna ha classificato nella revisione ex articolo 24 l'attività della società come pienamente riconducibile ai servizi di interesse generale (art. 4 co. 2 let. a), differenziandosi così parzialmente dai soci di Ravenna Holding, anche in ragione di una diversa dinamica dei rapporti patrimoniali con la società. Tale ricostruzione appare certamente verosimile, avendo i soci di Ravenna Holding in prima analisi optato per una soluzione di immediata applicabilità. Alla luce delle evoluzioni interpretative, si ritiene condivisibile anche tale impostazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_10 (a)

Denominazione società partecipata: Start Romagna S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiama in sintesi quanto analiticamente indicato nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, che ha aggiornato e affinato la precedente effettuata in base ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 190/2014.

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato. La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica. Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Si evidenzia che la società è frutto di precedenti processi di razionalizzazione. La società START ROMAGNA Spa, infatti, si è costituita (nel 2009) dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali. Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A..

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

- 1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;
- 2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Nel 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società risponde ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/20016 ed è in ogni caso annoverabile tra quelle previste dallo stesso TUSP all'art. 1 comma 4 lett. a) in quanto società a partecipazione pubblica di diritto singolare. Per tali società "restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti" e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge "Omnibus" 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A..

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe "a") fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

C.E.R. - Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo

67,72%

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

32,28%

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_14 (a)

Denominazione società partecipata: Area Blu s.p.a (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Realizzazione, riqualificazione, progettazione, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare degli enti soci; organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, della mobilità, della sicurezza e della sosta e della qualità e sicurezza urbana.

(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società risponde ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (lett. D) del D.Lgs. 175/20016; La Società è struttura organizzativa degli enti locali soci e di loro forme consortili a totale partecipazione pubblica, mediante la quale essi provvedono in forma unitaria ed integrata agli interventi di loro competenza relativi alla realizzazione, riqualificazione, progettazione, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare degli enti soci, all'organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, della mobilità, della sicurezza e della sosta e della qualità e sicurezza urbana.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

la società opera prevalentemente nel settore dell'energia rinnovabile attraverso lo sviluppo, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici anche collocati su immobili appartenenti agli Enti Locali. Sviluppa inoltre servizi ed interventi miranti all'efficienza energetica e all'uso razionale di energia attraverso l'impiego di risorse energetiche alternative.

(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, la produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico e la conseguente ricerca e approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo, anche mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e convegni.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società persegue un servizio di interesse generale espressamente declinato dal Comunale di Imola con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 09 febbraio 2017. Il rationale operativo art. 20 comma 2 lett. b) è evaso nei termini indicati dalla Corte dei Conti Sez. Lombardia n. 424/2015/VSG (razionale da intendersi in senso non assoluto).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_17 (a)

Denominazione società partecipata: Formula Imola s.p.a a socio unico (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione dell'impianto sportivo internazionale autodromo posto all'interno del polo funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola di proprietà del Comune di Imola. (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società risponde ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (lett.a) del D.Lgs. 175/20016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

In una logica di autoproduzione di beni e servizi organizza ed esaudisce le esigenze di comunicazione delle società dei consorziati. Si occupa delle attività di comunicazione istituzionale, relazioni pubbliche e servizi di ufficio stampa, cura dell'immagine aziendale, studio e realizzazione di strategie di marketing e piani di comunicazione, ideazione, realizzazione e gestione di campagne pubblicitarie, elaborazioni grafiche, brochure, house organi aziendali, creazione e produzione di materiali fotografici e video, realizzazione di siti internet, prodotti e presentazioni multimediali, gestione Social Network e sviluppo strategie di Social Media Marketing, organizzazione di eventi, conferenze e manifestazioni, commercializzazione biglietti eventi, hospitality e spazi commerciali

(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società risponde ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (lett.d) del D.Lgs. 175/20016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_20 (a)

Denominazione società partecipata: Imola Scalo srl in liquidazione (5) (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: realizzazione scalo ferroviario nel Comune di Imola. (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società risponde ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (lett.a) del D.Lgs. 175/20016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	18
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 1.033.571,00
Compensi amministratori	€ 13.641,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 23.085,00

verificare se a1+a5

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 533.031,00
2016	-€ 3.203,00
2015	€ 30.457,00
2014	€ 5.288,00
2013	€ 58.387,00

Importi in euro

FATTURATO		Di cui contributi c/ese
2017	€ 51.674.614,00	€ 49.870.626,00
2016	€ 15.873.780,00	€ 15.446.050,00
2015	€ 16.064.001,00	€ 15.617.778,00
FATTURATO MEDIO	€ 27.870.798,33	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Al momento, non si ravvisa la necessità di intraprendere azioni per il contenimento dei costi di funzionamento e/o per l'aggregazione della società con altre, dal momento che si è concluso il procedimento di integrazione con le due Agenzie per la mobilità dei territori di Forlì-Cesena e Rimini, con la costituzione di un'unica Agenzia per la Mobilità per il territorio romagnolo. Inoltre, si tratta di una società che, come già specificato nella relativa scheda 03.01, è costituita e partecipata dagli enti locali in ottemperanza a quanto indicato dalla normativa di settore del trasporto pubblico locale.

Azioni da intraprendere:

Eventuali successive azioni di aggregazione saranno legate alle decisioni che intenderà portare avanti la Regione Emilia-Romagna la quale, nel Progetto di riforma della governance del trasporto su gomma ha previsto l'opzione della creazione di un'unica agenzia regionale, con i relativi presidi territoriali.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post - universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. Negli ultimi anni la società si è aggiudicata anche la gestione della scuola di musica comunale "G.Sarti".

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	25
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 9.370,00
2016	€ 10.743,00
2015	€ 7.181,00
2014	€ 13.992,00
2013	€ 12.993,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 1.173.610,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 8.952,00

Importi in euro

FATTURATO		i cui contributi c/es
2017	€ 4.922.948,00	€ 107.835,00
2016	€ 2.405.008,00	€ 107.835,00
2015	€ 3.178.759,00	€ 107.835,00
FATTURATO MEDIO	€ 3.502.238,33	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Al momento, non si ravvisa la necessità di intraprendere azioni per il contenimento dei costi di funzionamento e/o per l'aggregazione della società con altre. La società dal 2009 (anno della trasformazione in società consortile a responsabilità limitata) ha messo in atto una costante riduzione delle principali voci di spesa dei costi generali (consulenze, utenze, assicurazioni, pulizie locali, interessi passivi, compensi organi istituzionali). Per quanto riguarda i rilievi espressi dalla Corte dei Conti con delibera 119/2018/VCGO del 15/10/2018, si fa rinvio al foglio di lavoro di "attuazione" di relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria 2017.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)**Denominazione società partecipata:** (b)**Tipo partecipazione:** (c)**Attività svolta:**

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori; l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività).

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	296
Numero amministratori	13
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 13.395.452,00
Compensi amministratori	€ 335.000,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 106.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 2.273.208,00
2016	€ 4.317.890,00
2015	€ 758.049,00
2014	€ 3.187.558,00
2013	€ 1.327.789,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	€ 44.880.962,00
2016	€ 42.492.352,00
2015	€ 41.812.061,00
FATTURATO MEDIO	€ 43.061.791,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Con l'atto consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni 2017 era stata deliberata la dismissione della partecipazione in Banca Etica, pur non mostrando parametri di criticità ex art. 20 TUSP. La dismissione non è stata perfezionata sulla base di un intervento normativo successivo, l'art. 1 comma 891 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 che prevede che all'articolo 4 del TUSP sia aggiunto il comma 9-ter "E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima". Il novellato art. 4, comma 9-ter, TUSP consente di mantenere le azioni di Banca Etica di titolarità del Comune in quanto ricorrono tutte le condizioni ivi prescritte, ovvero la partecipazione del Comune non supera l'1% del capitale sociale della società e non comporta oneri finanziari sul bilancio del Comune.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	10
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 4.224,00
2016	€ 4.690,00
2015	€ 18.996,00
2014	€ 8.457,00
2013	€ 36.539,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 419.693,00
Compensi amministratori	€ 13.920,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 5.529,00

Importi in euro		
FATTURATO	contributi	
2017	€ 791.550,00	€ 3.000,00
2016	€ 733.286,00	€ 0,00
2015	€ 778.116,00	/
FATTURATO MEDIO	€ 767.650,67	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come si evince dai dati sopra riportati e da quanto indicato nella precedente scheda 03.01, la società non ricade in nessuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 175/2016. La società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente. Infatti, si caratterizza come uno storico strumento di promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità nei principali settori economici della città, aggregando istituzioni, associazioni ed enti territoriali e imprenditoriali impegnati per lo sviluppo e la crescita del territorio, materie che sono fondamentali per l'attuazione delle politiche dell'Amministrazione comunale nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune dal TUEL per lo sviluppo economico del territorio. Per quanto riguarda i costi di funzionamento, la stessa società è già impegnata dal 2015 al contenimento dei costi di personale e i costi degli organi societari possono essere considerati estremamente contenuti in relazione al valore della produzione medio dell'azienda.

Tenuto conto che il Gruppo Pubblico Comunale non presenta altri soggetti partecipati che operano nel medesimo settore (promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità), non si evidenzia la sussistenza della necessità di aggregazione con altre società per tale motivazione specifica. Però, anche a seguito di valutazioni già avviate negli esercizi passati, nei primi mesi dell'anno 2018 la società, a seguito di approfondimenti scaturiti da indicazioni formulate dai soci, tra cui il Comune di Faenza, ha proposto ai medesimi un aumento di capitale sociale di Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l. mediante conferimento dell'azienda di proprietà di Rinnova - Romagna Innovazione Soc. Cons. a r.l., con conseguente variazione della forma sociale in società consortile per azioni e della ragione sociale (ROMAGNA TECH SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, in breve ROMAGNA TECH S.C.P.A.).

Tale aggregazione, coerente con le indicazioni contenute nell'atto di revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Faenza, mantiene i medesimi obiettivi generali della società nel campo della promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità in settori produttivi di particolare rilievo per il territorio; inoltre, l'operazione mira a rafforzare e ampliare le capacità aziendali e le competenze messe in campo dalla società per il raggiungimento dei propri scopi.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)**Denominazione società partecipata:** (b)**Tipo partecipazione:** (c)**Attività svolta:**

ERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA è la società "in house" della Regione Emilia-Romagna che opera come agenzia di sviluppo territoriale a supporto della Regione, in conformità alla legge regionale n. 26/2007 (che modifica le precedenti n.25/1993 e n. 5/2003) e alla legge regionale 18 luglio 2014 n.14.

La società di cui la Regione è azionista di maggioranza è senza fini di lucro ed opera, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la qualificazione del territorio regionale. La partecipazione nella società è stato oggetto di dismissione come previsto dal Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, deliberazione consiliare n.54 del 28/9/2017

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	84
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 78.496,00
2016	€ 33.199,00
2015	€ 105.877,00
2014	€ 59.940,00
2013	€ 1.131,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 4.593.081,00
Compensi amministratori	€ 40.359,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 19.700,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	€ 9.659.781,00
2016	€ 8.615.126,00
2015	€ 7.569.860,00
FATTURATO MEDIO	€ 8.614.922,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento e le azioni di aggregazione, si segnala che la Regione Emilia-Romagna, socio di maggioranza, ha definito, con la DGR 924 del 13 luglio 2015, i criteri e gli indirizzi da seguire per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali. Ha successivamente, con la DGR 514 dell'11 aprile 2016, stabilito il percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione di tali partecipazioni, individuando le società nelle quali mantenere la partecipazione e quelle nelle quali intende dismettere la partecipazione. Il percorso definito per l'attuazione del riordino prevede alcuni passaggi riferiti alle 7 società "in house providing" della Regione, tra cui per ERVET S.p.a. la fusione con la società ASTER Soc. Cons. p.a. Con DGR 2326 del 21 dicembre 2016, la Regione ha dato conto delle attività già intraprese e di quelle da porre in essere per dare attuazione al piano di semplificazione, riordino e razionalizzazione definito con DGR 514/2016.

Azioni da intraprendere:

Dismissione della partecipazione nella società. Si rinvia alle schede 05.02 e "attuazione" per le motivazioni, le modalità e la tempistica della cessione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta:

La società ha come finalità:
 l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la cessione, la permuta, la gestione, la locazione ed il riutilizzo dell'immobile "ex Salesiani" sito in Faenza, nonché gli eventuali altri per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti e soggetti componenti la compagine societaria. Il perseguimento delle predette finalità è informato al principio dell'economicità, per cui l'attività sociale è impostata secondo precisi piani di azione imprenditoriale nell'ambito dei quali sono previsti servizi ed attività idonei a produrre reddito, nonché la destinazione di parti dell'immobile ad attività economiche e/o cessione;
 l'acquisto, la cessione, la gestione, la locazione, la permuta di beni immobili in genere, anche previa costruzione, ristrutturazione e trasformazione degli stessi, sia in conto proprio che a mezzo di terzi, nonché l'elaborazione di programmi edilizi e la loro realizzazione. Nell'ambito dell'oggetto sociale, segnatamente, con riferimento al riutilizzo del complesso immobiliare "Ex Istituto Salesiani", la società si prefigge la promozione e l'incoraggiamento di iniziative e programmi funzionali e coerenti con lo sviluppo territoriale della città di Faenza e la sua qualificazione, in particolare con riferimento allo sviluppo degli insediamenti universitari, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione e della ricerca e, comunque, con la promozione umana giovanile nel contesto europeo. In tale contesto può essere realizzata ogni iniziativa, compresi servizi di residenza, di ristorazione e ricreativi, atta a promuovere e ad agevolare i giovani nelle loro esperienze educative, scolastiche, ricreative e formative.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	5
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 32.953,73
2016	-€ 107.246,76
2015	-€ 135.446,00
2014	-€ 166.259,00
2013	-€ 144.674,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 23.708,62
Compensi amministratori	€ 18.352,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 6.760,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	€ 240.354,63
2016	€ 239.324,37
2015	€ 215.531,00
FATTURATO MEDIO	€ 231.736,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come si evince dai dati sopra riportati e da quanto indicato nella precedente scheda 03.01, Faventia Sales rientra tra i soggetti partecipati che svolgono attività consentite, ma la società presenta caratteristiche che evidenziano la sussistenza di alcune condizioni di cui all'art. 20, co. 2 del D.Lgs 175/2016 (fatturato medio non superiore a € 500.000 nel triennio di riferimento e numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori). Per quanto riguarda la condizione relativa al numero dei dipendenti, considerata la necessità di rappresentatività qualificata dei soci nella governance societaria e tenuto conto del fatto che solo gli amministratori con deleghe gestionali (Presidente e Vicepresidente) ricevono un compenso, tra l'altro molto contenuto, si potrebbe ritenere comunque assolta la finalità di razionalizzazione sottostante al dettato normativo. Però, il parametro relativo al fatturato, unito anche a una gestione che sconta gli oneri di importanti investimenti ancora in fase di realizzazione, fa ritenere opportuno attivare azioni di razionalizzazione. Comunque, occorre precisare che la società rileva una sequenza di risultati di esercizio in perdita, avendo messo in campo ingenti investimenti che potranno produrre effetti reddituali positivi in bilancio una volta che gradualmente saranno completati. Il risultato di esercizio 2017 difatti presenta un risultato di oltre 30 mila euro in utile.

Azioni da intraprendere:

Liquidazione della società per raggiungimento dell'oggetto sociale con messa in liquidazione della società a far data dal 2020.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta:

La Società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 11/2004, ha per oggetto le seguenti attività:
 la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
 la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
 la realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
 la fornitura di sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;
 la fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale e lo svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività);
 la fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
 la fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;
 la realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA sul territorio della Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza;
 la fornitura di servizi sulla rete radiomobile sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza;
 l'acquisto, sviluppo, erogazione e offerta di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini;
 la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'egovernment

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	74
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	€ 4.756.705,00
Compensi amministratori	€ 35.160,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 29.952,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 309.150,00
2016	€ 457.200,00
2015	€ 184.920,00
2014	€ 339.909,00
2013	€ 208.798,00

FATTURATO		di cui contributi
2017	€ 28.384.730,00	€ 156.282,00
2016	€ 29.209.470,00	€ 20.000,00
2015	€ 26.640.268,00	€ 155.156,00
FATTURATO MEDIO	€ 28.078.156,00	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento e le azioni di aggregazione, si segnala che la Regione Emilia-Romagna, socio di maggioranza, ha definito, con la DGR 924 del 13 luglio 2015, i criteri e gli indirizzi da seguire per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali. Ha successivamente, con la DGR 514 dell'11 aprile 2016, stabilito il percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione di tali partecipazioni, individuando le società nelle quali mantenere la partecipazione e quelle nelle quali intende dismettere la partecipazione.
 Tale percorso è sfociato nell'assemblea straordinaria dei soci di ottobre 2018 in occasione della quale è stata deliberata la trasformazione eterogenea di Lepida da "Società per Azioni" a "Società Consortile per Azioni" (quale società priva di finalità di lucro e più idonea al raggiungimento degli scopi sociali) e la fusione per incorporazione della società Cup2000 nella società Lepida.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	13,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 815.241,00
Compensi amministratori	€ 140.480,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 55.560,00

Importi in euro Bilancio civ.		Bilancio Consolidato	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)			
2017	€ 9.975.080,00	€ 11.068.118,00	
2016	€ 10.474.851,00	€ 13.785.678,00	
2015	€ 13.339.810,00	€ 14.855.474,00	
2014	€ 9.675.358,00	€ 10.696.432,00	
2013	€ 8.727.206,00	€ 10.434.924,00	

Importi in euro Bilancio civ.		Bilancio Consolidato		Riclass. Con dividendi	
FATTURATO	FATTURATO	FATTURATO	FATTURATO	FATTURATO	FATTURATO
2017	€ 4.591.625,00	€ 92.960.219,00	€ 15.453.213,00		
2016	€ 4.226.282,00	€ 93.548.227,00	€ 15.887.969,00		
2015	€ 3.957.325,00	€ 99.788.423,00	€ 14.315.532,00		
FATTURATO MEDIO	€ 4.258.410,67	€ 95.432.289,67	€ 15.218.904,67		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Non si rileva la necessità di contenimento dei costi funzionamento, in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, una situazione patrimoniale - finanziaria solida ed equilibrata, un indebitamento netto bilanciato ed in diminuzione, risultati economici positivi e una crescente redditività. Per quanto riguarda i rilievi espressi dalla Corte dei Conti con delibera 119/2018/VCGO del 15/10/2018, si fa rinvio al foglio di lavoro di "attuazione" di relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria 2017.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta:

La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.
In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società gestisce le farmacie comunali.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	114
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 780.615,00
2016	€ 826.316,00
2015	€ 697.165,00
2014	€ 681.998,00
2013	€ 656.173,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 5.160.500,00
Compensi amministratori	€ 24.322,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 26.659,00

Importi in euro

FATTURATO		di cui contributi c/es
2017	€ 26.917.589,00	€ 217,00
2016	€ 26.500.309,00	€ 217,00
2015	€ 22.675.066,00	€ 217,00
FATTURATO MEDIO	€ 25.364.321,33	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. La società gestisce le farmacie comunali nei territori dei Comuni di Imola, Faenza, Medicina, Lugo, Castel San Pietro Terme e Budrio, operando su ambiti territoriali diversi rispetto alla società Ravenna Farmacie S.r.l., detenuta indirettamente tramite la società Ravenna Holding S.p.A., che opera nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola. Per quanto riguarda il costo dell'organo amministrativo, si precisa che, ad eccezione del Presidente, agli amministratori non viene riconoscimento alcun emolumento. Per quanto riguarda i rilievi espressi dalla Corte dei Conti con delibera 119/2018/VCGO del 15/10/2018, si fa rinvio al foglio di lavoro di "attuazione" di relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria 2017.

Azioni da intraprendere:

Su impulso del Comune di Faenza è stato attivato un tavolo tecnico volto a valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., e in tale ambito sono state eseguite alcune verifiche sotto il profilo organizzativo ed economico concernenti l'ipotesi di aggregazione e nuova gestione integrata. I lavori del tavolo ad oggi sono fermi, principalmente a causa delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione del Con.Ami (socio di maggioranza in S.F.E.R.A.): dopo la nomina del nuovo Consiglio si rende necessario fornire un nuovo impulso per proseguire nella verifica di fattibilità.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	11
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 1.219,00
2016	€ 6.690,00
2015	€ 15.239,00
2014	€ 32.027,00
2013	€ 12.829,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 583.828,00
Compensi amministratori	€ 13.050,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 6.080,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	€ 1.020.865,00
2016	€ 1.129.816,00
2015	€ 1.134.282,00
FATTURATO MEDIO	€ 1.094.987,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Al momento non si ritengono necessarie azioni per il contenimento del personale o per l'aggregazione con altre società. Si rileva che, in sede di nomina dell'organo di amministrazione, l'Assemblea dei soci del 26 aprile 2017 ha nominato un Amministratore Unico, al quale viene riconosciuto un compenso annuo di € 12.150,00.

Azioni da intraprendere:

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e):** Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f):** Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g):** Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_15 (a)

Denominazione società partecipata: Terre Naldi S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)
 La Società ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola ed attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. e la gestione delle strutture dell'azienda agricola comunale di Tebano, ivi compresa l'attivazione e il coordinamento di un polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura ed offrire servizi ad alto contenuto innovativo nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni agricole in genere.
 A tal fine la società, prioritariamente:
 - gestisce, attraverso un apposito rapporto contrattuale, l'azienda agricola di proprietà del Comune di Faenza ed il polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere;
 - favorisce nel territorio faentino l'insediamento e lo sviluppo di un distretto universitario finalizzato all'istituzione di corsi universitari attinenti alle attività aziendali, di ricerca e scientifiche svolte presso il polo di Tebano;
 - può svolgere tutte le attività agricole previste dall'art. 2135 del c.c. come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	1
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 7.806,00
2016	€ 12.450,00
2015	€ 22.579,00
2014	€ 5.932,00
2013	€ 3.706,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 65.359,00
Compensi amministratori	€ 12.000,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 2.000,00

Importi in euro

FATTURATO		Di cui contributi
2017	€ 345.389,00	€ 162.305,00
2016	€ 292.117,00	€ 163.844,00
2015	€ 292.067,00	€ 163.268,00
FATTURATO MEDIO	€ 309.857,67	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade nelle fattispecie di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2 dell'art. 20, mentre evidenzia il non superamento del fatturato medio nel triennio di riferimento di cui alla lettera c) del medesimo articolo.

Azioni da intraprendere:

Il Gruppo Pubblico Comunale non presenta altri soggetti partecipati che operano nel medesimo settore (promozione dell'innovazione, ricerca e sperimentazione in campo agricolo e agroalimentare e gestione dell'azienda agricola comunale che ospita il polo scientifico e di servizi vitivinicolo), ma si rende opportuno ricercare sinergie e complementarità per aggregazioni e integrazioni aziendali in altri organismi partecipati potenzialmente complementari anche in ambiti territoriali limitrofi, al fine di una razionalizzazione generale del Gruppo pubblica amministrazione con sinergie ed economie di scala e per rafforzare la capacità operativa/produttiva degli organismi partecipati medesimi, evitando che si ripresentino le condizioni di cui all'art. 20, c. 2 e art. 26 co. 12-quinquies del D.Lgs. 175/2016. E' stata pertanto promossa e/o supportata, presso gli organi amministrativi della società, la ricerca di soggetti idonei aventi scopi societari sinergici e complementari, facenti parte del gruppo amministrazione pubblica comunale e/o di ambiti territoriali limitrofi, al fine di attivare un processo aggregativo per le finalità sopra indicate. Di tale ricerca si da atto nella scheda 5.2.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)**Denominazione società partecipata:** (b)**Tipo partecipazione:** (c)**Attività svolta:** (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	15,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0 (*)
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 (*)

(*) Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 749.757,00
Compensi amministratori	€ 57.551,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 20.512,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 271.974,00
2016	€ 263.583,00
2015	€ 267.332,00
2014	€ 172.647,00
2013	€ 92.422,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2017	€ 2.520.968,00
2016	€ 2.502.472,00
2015	€ 2.696.938,00
FATTURATO MEDIO	€ 2.573.459,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Non si rileva la necessità di contenimento dei costi funzionamento, in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.
Per quanto riguarda i rilievi espressi dalla Corte dei Conti con delibera 119/2018/VCGO del 15/10/2018, si fa rinvio al foglio di lavoro di "attuazione" di relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria 2017.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	57,75
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 (*)
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 (**)

(*) Le nomine di parte pubblica (3 componenti) sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance

(**) Le nomine di parte pubblica (2 componenti) sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance

Costo del personale (f)	€ 3.659.965,00
Compensi amministratori	€ 138.182,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 26.208,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 1.086.997,00
2016	€ 1.260.143,00
2015	€ 998.892,00
2014	€ 950.764,00
2013	€ 775.120,00

FATTURATO	
2017	€ 11.748.465,00
2016	€ 11.744.343,00
2015	€ 11.529.644,00
FATTURATO MEDIO	€ 11.674.150,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Non si rileva la necessità di contenimento dei costi funzionamento in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.
Per quanto riguarda i rilievi espressi dalla Corte dei Conti con delibera 119/2018/VCGO del 15/10/2018, si fa rinvio al foglio di lavoro di "attuazione" di relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria 2017.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l.

Numero medio dipendenti (e)	10,67
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 346.616,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 7.020,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 4.671,00
2016	€ 663,00
2015	€ 571,00
2014	€ 713,00
2013	€ 794,00

Importi in euro		
FATTURATO		i cui contributi
2017	€ 832.473,00	€ 404.020,00
2016	€ 696.543,00	€ 412.705,00
2015	€ 444.543,00	€ 92.430,00
FATTURATO MEDIO	€ 657.853,00	

Società Turismo Area Imolese Soc. Cons. a r.l.

Numero medio dipendenti (e)	5,00
Numero amministratori	16
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 115.502,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	€ 571,00
2014	€ 713,00
2013	€ 794,00
2012	€ 5.247,00
2011	€ 2.915,00

Importi in euro		
FATTURATO		
2015	€ 444.540,00	
2014	€ 505.178,00	
2013	€ 459.439,00	
FATTURATO MEDIO	€ 469.719,00	

IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.
(vengono indicati i dati con riferimento all'esercizio 2016, in quanto primo bilancio approvato dalla società)

Numero medio dipendenti (e)	8,42
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi +2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 262.744,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 5.370,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2016	€ 663,00

Importi in euro		
FATTURATO		
2016	€ 696.543,00	
2015 (*)	€ 889.083,00	
2014 (*)	€ 1.201.721,00	
2013 (*)	€ 903.982,00	
FATTURATO MEDIO	€ 998.262,00	

(*) somma fatturato STAI e Terre di Faenza

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	29,75
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0 (*)
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 (**)

(*) Le nomine di parte pubblica (3 componenti) sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance
 (**) Le nomine di parte pubblica (2 componenti) sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 1.049.659,00
Compensi amministratori	€ 62.763,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 15.930,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 627.149,00
2016	€ 159.455,00
2015	€ 242.337,00
2014	€ 172.084,00
2013	€ 277.236,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	€ 4.839.997,00
2016	€ 3.868.247,00
2015	€ 3.858.769,00
FATTURATO MEDIO	€ 4.189.004,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Non si rileva la necessità di contenimento dei costi funzionamento in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.
 Per quanto riguarda i rilievi espressi dalla Corte dei Conti con delibera 119/2018/VCGO del 15/10/2018, si fa rinvio al foglio di lavoro di "attuazione" di relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria 2017.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	176,21
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 (*)
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 (*)

(*) Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 8.332.795,00
Compensi amministratori	€ 37.196,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 23.400,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 562.493,00
2016	€ 750.346,00
2015	€ 648.593,00
2014	€ 298.546,00
2013	€ 91.247,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	€ 70.361.945,00
2016	€ 72.070.421,00
2015	€ 78.537.508,00
FATTURATO MEDIO	€ 73.656.624,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Non si rileva la necessità di contenimento dei costi funzionamento in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

Per quanto riguarda i rilievi espressi dalla Corte dei Conti con delibera 119/2018/VCGO del 15/10/2018, si fa rinvio al foglio di lavoro di "attuazione" di relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria 2017.

Azioni da intraprendere:

Su impulso del Comune di Faenza è stato attivato un tavolo tecnico volto a valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., e in tale ambito sono state eseguite alcune verifiche sotto il profilo organizzativo ed economico concernenti l'ipotesi di aggregazione e nuova gestione integrata.

I lavori del tavolo ad oggi sono fermi, principalmente a causa delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione del Con.Ami (socio di maggioranza in S.F.E.R.A.): dopo la nomina del nuovo Consiglio si rende necessario fornire un nuovo impulso per proseguire nella verifica di fattibilità.

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_8 (a)

Denominazione società partecipata: Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	156
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0 (*)
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0 (**)
(*) Le nomine di parte pubblica (2 componenti) sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance	
(**) Le nomine di parte pubblica (1 componenti) sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance	

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 8.489.610,00
Compensi amministratori	€ 90.518,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 83.618,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 4.176.159,00
2016	€ 6.255.682,00
2015	€ 6.865.320,00
2014	€ 9.335.705,00
2013	€ 9.974.557,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	€ 56.988.486,00
2016	€ 54.519.689,00
2015	€ 50.812.164,00
FATTURATO MEDIO	€ 54.106.779,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Non si rileva la necessità di contenimento dei costi funzionamento in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.
Per quanto riguarda i rilievi espressi dalla Corte dei Conti con delibera 119/2018/VCGO del 15/10/2018, si fa rinvio al foglio di lavoro di "attuazione" di relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria 2017.

Azioni da intraprendere:

Le società di Servizi Pubblici Locali che operano nei settori quali gas, acqua, elettricità, anche se a totale controllo pubblico e in house, sono sottoposte all'attività di regolazione e controllo di autorità indipendenti. Per tali società il principio normativo relativo al contenimento delle spese può essere ricondotto al principio di riequilibrio ed adeguatezza dei costi aziendali come previsto nei sistemi e mercati soggetti a regolazione economica e puntualmente disciplinato e applicato da parte dell'Autorithy competente. Per Romagna Acque tale affermazione trova esplicitazione nei Piani degli Interventi, nei Piani Economici e Finanziari, nei correlati Piani Tariffari predisposti dall'Ente d'Ambito locale (ATERSIR) e quindi verificati e approvati dall'Autorità nazionale (AEEGSI) con specifici atti deliberativi.
Alla società sono stati assegnati specifici obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento relativi al triennio 2017-2019, espressamente indicati nel Conto Economico di Budget 2017 e di Piano Triennale 2017-2019 e consistono nel non superare, in valore assoluto, i costi della produzione indicati nel Conto Economico (al netto degli ammortamenti), come esposti nei prospetti del Budget 2017 e del Piano 2017-2019 come approvati e rideterminati dall'Assemblea dei soci del 23/12/2016.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	66,80
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 3.623.111,00
Compensi amministratori	€ 186.866,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 41.720,00

Importi in euro Bilancio esercizio Importi in euro Bilancio consolidato € /000

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		
2017	€ 4.455.378,00	€ 8.231,00
2016	€ 4.787.546,00	€ 7.781,00
2015	€ 4.629.311,00	€ 8.231,00
2014	€ 5.715.939,00	€ 8.465,00
2013	€ 5.038.814,00	€ 7.479,00

Importi in euro Bilancio consolidato € /000

FATTURATO		FATTURATO
2017	€ 28.892.445,00	€ 63.374,00
2016	€ 26.982.187,00	€ 62.252,00
2015	€ 28.010.170,00	€ 61.097,00
FATTURATO MEDIO	€ 27.961.600,67	€ 62.241,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Per quanto riguarda i rilievi espressi dalla Corte dei Conti con delibera 119/2018/VCGO del 15/10/2018, si fa rinvio al foglio di lavoro di "attuazione" di relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria 2017.

Azioni da intraprendere:

Pur non ricadendo in nessuno dei casi indicati all'articolo 20, rinvenendo come ratio "di sistema" il contenimento delle spese complessive delle società a partecipazione pubblica, la società continuerà a prestare particolare attenzione ai costi fissi ed a quelli di produzione, al fine di contenerne l'impatto sul bilancio.

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e):** Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f):** Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g):** Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_10 (a)

Denominazione società partecipata: Start Romagna S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017

Numero medio dipendenti (e)	941,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Le nomine effettuate in sede assembleare da Ravenna Holding congiuntamente ad altri soci secondo i propri meccanismi di governance

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 1.832.972,00
2016	€ 868.586,00
2015	€ 495.463,00
2014	€ 128.946,00
2013	-€ 298.860,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 41.050.475,00
Compensi amministratori	€ 76.504,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 78.130,00

Importi in euro

FATTURATO	
2017	€ 81.258.654,00
2016	€ 81.432.270,00
2015	€ 83.697.843,00
FATTURATO MEDIO	€ 82.129.589,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Non si rileva la necessità di contenimento dei costi funzionamento in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. Si rileva inoltre che il percorso di integrazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale ha comportato significative diminuzioni dei costi di gestione con particolare riferimento alla riduzione del numero dei CDA e Collegi Sindacali (per euro 281.300) e di alcune figure dirigenziali. Per quanto riguarda i rilievi espressi dalla Corte dei Conti con delibera 119/2018/VCGO del 15/10/2018, si fa rinvio al foglio di lavoro di "attuazione" di relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria 2017.

Azioni da intraprendere:

L'azienda continuerà il processo di integrazione prestando particolare attenzione alla revisione della spesa, nell'ottica di garantire sempre migliore efficienza, senza tuttavia comprimere costi essenziali per una gestione efficace ed efficiente dei servizi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	3,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 27.010,55
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 34.565,44
2016	€ 33.118,00
2015	€ 13.884,90
2014	€ 13.897,43
2013	€ 50.415,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2017	€ 260.916,00
2016	€ 230.838,05
2015	€ 217.442,00
FATTURATO MEDIO	€ 236.398,68

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade nei casi indicati all'articolo 20 comma 2, lettera a), b), c) ed e) del D.Lgs. n. 175/2016. Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento è da notare come la società, dalla data di costituzione ad oggi, non ha sostenuto alcuna spesa né per organi né per strutture organizzative, come si evince dai bilanci della stessa. La società ricade invece nel caso indicato all'articolo 20 comma 2 lettera d): di tale condizione si parla nelle azioni da intraprendere.

Azioni da intraprendere:

Il quadro complessivamente positivo della partecipazione indiretta, mostra un elemento critico solo con riguardo al parametro del fatturato inferiore ai 500 mila euro. A seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti con delibera 119/2018/VCGO del 15/10/2018, il Comune di Faenza intende dismettere la partecipazione indiretta.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

La società si avvale delle competenze fornite dai propri soci e amministratori

Costo del personale (f)	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 11.224,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 14.458,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 39.013,00
2016	€ 6.300,00
2015	€ 7.732,00
2014	
2013	

FATTURATO	
2017	€ 1.477.671,00
2016	€ 1.381.581,00
2015	€ 1.299.519,00
FATTURATO MEDIO	€ 1.386.257,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società inseriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) - di società a partecipazione pubblica incedibile per la gestione dei finanziamenti stessi. Su tali basi Romagna Acque gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione, originariamente pari al valore di oltre 40 miliardi di vecchie Lire, e che sta recuperando. Il finanziamento attraverso Plurima delle opere realizzate, ha consentito a Romagna Acque significative economie rispetto a forme alternative di investimento (a suo tempo valutate), per soddisfare le esigenze di fornitura idrica soddisfatte mediante le opere assegnate a Plurima.

Non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

Per quanto riguarda i rilievi espressi dalla Corte dei Conti con delibera 119/2018/VCGO del 15/10/2018, si fa rinvio al foglio di lavoro di "attuazione" di relazione sull'attuazione del piano di revisione straordinaria 2017.

Azioni da intraprendere:

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".
Tenuto conto che Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.
Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale. In conclusione:
Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.
Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
Alla luce di quanto sopra si prevede e si reputa necessario mantenere la partecipazione societaria.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	102,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3+2 supplenti
di cui nominati dall'Ente	0

Le nomine sono effettuate da CON.AMi secondo i propri meccanismi di governance

Le nomine sono effettuate da CON.AMi secondo i propri meccanismi di governance

Costo del personale (f)	€ 5.061.047,00
Compensi amministratori	€ 38.009,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 25.862,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 24.069,00
2016	€ 19.237,00
2015	€ 36.423,00
2014	€ 69.599,00
2013	€ 249.923,00

FATTURATO	
2017	€ 22.908.827,00
2016	€ 4.490.126,00
2015	€ 4.341.858,00
FATTURATO MEDIO	€ 10.580.270,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società si presenta con gli adeguati equilibri in termini economico-finanziari ed è contraddistinta da un costante risultato positivo d'esercizio

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	5,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Le nomine effettuate da CON.Ami sono 2

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 352.552,00
Compensi amministratori	€ 15.000,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 20.138,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 514.578,00
2016	€ 507.716,00
2015	€ 346.513,00
2014	€ 313.775,00
2013	€ 377.898,00

Importi in euro

FATTURATO		contributi
2017	€ 6.089.353,00	€ 2.914.992,00
2016	€ 5.872.880,00	€ 2.599.417,00
2015	€ 5.578.929,00	€ 2.635.815,00
FATTURATO MEDIO	€ 5.847.054,00	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società si presenta con gli adeguati equilibri in termini economico-finanziari ed è contraddistinta da un costante risultato positivo d'esercizio

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	-€ 228.820,00
2016	-€ 231.658,00
2015	-€ 244.448,00
2014	-€ 270.535,00
2013	-€ 312.734,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 0,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 5.000,00

Importi in euro

FATTURATO		contributi
2017	€ 1.581,00	
2016	€ 1.376.496,00	€ 1.168.587,00
2015	€ 838.408,00	€ 827.341,00
FATTURATO MEDIO	€ 738.828,33	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si precisa che l'organo amministrativo non percepisce compensi. Inoltre la società persegue un servizio di interesse generale espressamente declinato dal Comunale di Imola con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 09 febbraio 2017.

Azioni da intraprendere:

Il razionale operativo art. 20 comma 2 lett. b) è evaso nei termini indicati dalla Corte dei Conti Sez. Lombardia n. 424/2015/VSG (razionale da intendersi in senso non assoluto).

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_17 (a)

Denominazione società partecipata: Formula Imola s.p.a a socio unico (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione dell'impianto sportivo internazionale autodromo posto all'interno del polo funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola di proprietà del Comune di Imola. (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	10,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Nomine effettuate da CON.Ami

Nomine effettuate da CON.Ami

Importi in euro	
Costo del personale (f)	€ 421.356,00
Compensi amministratori	€ 48.470,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 10.920,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 72.331,00
2016	€ 35.435,00
2015	€ 19.902,00
2014	€ 19.414,00
2013	€ 26.345,00

Importi in euro		contributi
FATTURATO		
2017	€ 5.576.835,00	€ 0,00
2016	€ 5.442.303,00	€ 0,00
2015	€ 5.418.214,00	€ 0,00
FATTURATO MEDIO	€ 5.479.117,33	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società si presenta con gli adeguati equilibri in termini economico-finanziari ed è contraddistinta da un costante risultato positivo d'esercizio

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_19 (a)

Denominazione società partecipata: Comunica soc. cons.a.r.l (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

comunicazione delle società dei consorziati. Si occupa delle attività di comunicazione istituzionale, relazioni pubbliche e servizi di ufficio stampa, cura dell'immagine aziendale, studio e realizzazione di strategie di marketing e piani di comunicazione, ideazione, realizzazione e gestione di campagne pubblicitarie, elaborazioni grafiche, brochure, house organi aziendali, creazione e produzione di materiali fotografici e video, realizzazione di siti internet, prodotti e presentazioni multimediali, gestione Social Network e sviluppo strategie di Social Media Marketing, organizzazione di eventi, conferenze e manifestazioni, commercializzazione biglietti eventi, hospitality e spazi commerciali (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	4,42
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2017	€ 0,00
2016	€ 0,00
2015	€ 1.176,00
2014	-€ 1.033,00
2013	

Importi in euro

Costo del personale (f)	€ 122.527,00
Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 0,00

Importi in euro

FATTURATO		contributi
2017	€ 748.996,00	€ 0,00
2016	€ 607.583,00	€ 0,00
2015	€ 474.211,00	€ 0,00
FATTURATO MEDIO	€ 610.263,33	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società si presenta con gli adeguati equilibri in termini economico-finanziari ed è contraddistinta da un costante risultato positivo d'esercizio

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta	Indicatori economico finanziari			
						A	B	C	E
Dir_1	Agencia Mobilità Romagna - A.M.R. s.r.l. Consortile (fino al 1 marzo 2017 Ambra - Agencia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l.)	Diretta	L'Agencia Mobilità Romagna A.M.R. s.r.l. consortile (nata a partire dal 1/03/2017 quando è diventato efficace fatto di scissione parziale e proporzionale delle società "ATR - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della società già esistente "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITÀ DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." - nel medesimo atto la società è stata trasformata in AGENZIA MOBILITÀ ROMAGNOLA IN FORMA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CONSORTILE (A.M.R. s.r.l. consortile) - è la società degli enti locali della Provincia di Ravenna, avente lo scopo di: <ul style="list-style-type: none"> progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile; eseguire tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci; amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale; progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati. 	3,83%	Come si evince dalle schede 03.01 e 03.02, la società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale. Si tratta di una società a partecipazione obbligatoria da parte del Comune e essenziale per l'assolvimento delle funzioni inerenti il trasporto pubblico locale, costituita in applicazione a quanto indicato dalle relative normative di settore. L'Agencia, inizialmente istituita fra l'amministrazione provinciale di Ravenna e tutti i Comuni della provincia, con la denominazione Ambra S.r.l., si è successivamente integrata con le Agenzie per la Mobilità dei bacini di Forlì-Cesena e Rimini. Anche questo processo di integrazione è stato attuato in attuazione alla normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale (L.R. 30/1998 e succ. mod. e integ.). Inoltre, sempre da quanto si evince dalle schede specifiche, in particolare la 03.02, e dai bilanci societari si constata che la società ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale.	2017	€ 533.031,00	€ 0,16	€ 559.182,00
Dir_2	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.	Diretta	La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico o privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post - universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. Negli ultimi anni la società si è aggiudicata anche la gestione della scuola di musica comunale "G.Sarti".	15,42%	Come si evince dalle schede 03.01 e 03.02, la società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale. Si tratta di una società con un forte radicamento storico sul territorio faentino, in quanto nasce dal processo di esternalizzazione e di progressiva trasformazione societaria del centro di formazione professionale di Faenza, poi integrato con gli altri del territorio ravennate. Svolge una funzione fondamentale nel campo del settore della formazione professionale a livello locale, collocandosi in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla società in certe categorie, anche a causa dello scarso rilievo economico delle specifiche attività formative. L'attività svolta dalla società si iscrive nelle politiche attive del lavoro con valenze tanto economiche che sociali. In particolare si estrinseca nelle seguenti attività fondamentali: - Percorsi di qualifica professionale di tipo artigianale e industriale per giovani in dispersione scolastica tra i 15 e 18 anni nell'ambito della legge regionale n.5/2010; - Percorsi di riqualifica e riconversione per disoccupati di lunga durata al fine del reinserimento lavorativo; - Percorsi di sostegno e accompagnamento al lavoro di personale disabile ex L. 68/99 e persone svantaggiate ex L. 381/91; - Percorsi formativi per persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria ex L. 286/98 in collaborazione della SIPRA del Comune di Ravenna e analoghi servizi del Comune di Faenza; - Percorsi di qualifica per Operatore socio sanitario (120 anni); da anni erogatore di tale servizio quasi in esclusiva sul territorio provinciale; - Servizi di empowerment e orientamento per disoccupati in collaborazione con i Servizi provinciali per l'impiego; - Attivazione di tirocini formativi in imprese del territorio per favorire la transizione al lavoro di giovani e disoccupati in genere - Educazione all'Europa e al plurilinguismo nelle scuole dell'obbligo. Inoltre, negli ultimi anni la società nel territorio faentino si è aggiudicata anche la gestione della scuola di musica comunale "G.Sarti".	2017	€ 9.370,00	3,30%	€ 176.957,00
Dir_3	Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.	Diretta	La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soc, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte del Soc, ma anche dei risparmiatori; l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività).	0,0080%	Con l'atto consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni n.56/2017 era stata deliberata la dismissione della partecipazione in Banca Etica, pur non mostrando parametri di criticità ex art. 20 TUSP. La dismissione non è stata perfezionata sulla base di un intervento normativo successivo, l'art. 1 comma 891 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 che prevede che all'articolo 4 del TUSP sia aggiunto il comma 9-ter "E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima". Il novellato art. 4, comma 9-ter, TUSP consente di mantenere le azioni di Banca Etica di titolarità del Comune in quanto ricorrono tutte le condizioni ivi prescritte, ovvero la partecipazione del Comune non supera l'1% del capitale sociale della società e non comporta oneri finanziari sul bilancio del Comune.	2017	€ 2.273.208,00	2,52%	€ 26.092.331,00
Dir_8 Indir_4	HERA S.p.A. (5)	sia diretta che indiretta	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avviamento al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Società quotata nel mercato regolamentato.	0,7500067%(1)	Si tratta di una società, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, quotata in mercati regolamentati, per la quale è previsto il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016. La società è soggetta a dinamiche di massima trasparenza proprie delle società quotate. Tutti i dati del Gruppo Hera, di carattere societario, organizzativo, economico-finanziario, di performance, nonché di benchmarking sono pubblicati sul sito della società (www.gruppohera.it).				

04_Mantenimento

Dir_10	Lepida S.p.A.	Diretta	<p>La Società, di cui la Regione Emilia-Romagna e azionista di maggioranza, secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 11/2004, ha per oggetto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni; la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni; la realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni; la fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi; la fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale e lo svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività); la fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide; la fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna; la realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA sul territorio della Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza; la fornitura di servizi sulla rete radiomobile sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza; l'acquisto, sviluppo, erogazione e offerta di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini; la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'egovernment 	0,0015%	<p>Come si evince dalle schede 03.01 e 03.02, la società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale. La società è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia-Romagna che ne è il socio di maggioranza (99,35%) e dagli Enti locali del territorio regionale, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione pubblica.</p> <p>Pertanto, si tratta di un soggetto ritenuto funzionale e strategico per l'utilizzo della rete pubblica in fibra ottica e il raggiungimento dell'obiettivo di migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi. Per quanto attiene alla convenienza economica e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, considerato che il modello di governo (di seguito descritto) indirizza e controlla l'operato anche in termini di applicazioni di listini, si precisa che i listini sono approvati di norma con una condizione di applicazione di un prezzo massimo per i soci che non può essere superiore al prezzo osservabile per analogo servizio sul mercato dedicato alla PPAa e si rileva che i listini approvati nel 2015 riportano una riduzione complessiva rispetto a quelli del triennio precedente in media quantificabile nell'ordine del 30%. Riduzione resa possibile grazie alle azioni di razionalizzazioni di costi e di processi che Lepida S.p.a. ha operato nel corso del tempo e che continua ad operare.</p> <p>La Regione effettua annualmente valutazioni di efficacia operativa ed economicità dei servizi a regime affidati a Lepida SpA e periodiche valutazioni sulla sostenibilità dei servizi core della società, tra cui la gestione della rete Lepida e dei datacenter regionali.</p> <p>Dalle rilevazioni ad oggi (preventive, concomitanti e consuntive) è sempre emerso un adeguato equilibrio economico-patrimoniale-finanziario. In particolare si rileva che la società ha chiuso tutti i suoi bilanci in utile ed ha operato nel concreto equilibrio della gestione finanziaria. Infatti Lepida S.p.a. riesce a far fronte ai fabbisogni finanziari con mezzi propri evitando così il ricorso a capitale di credito. Si rileva altresì come Lepida S.p.a. abbia ridotto il rapporto costo del personale su valore della produzione portandolo al 16,8% del 2015 rispetto al 2014. Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano dei livelli raggiunti tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.</p> <p>Infine, in un'ottica di razionalizzazione dei gruppi pubblici comunali e di energia delle attività, la Regione Emilia Romagna ha avviato il percorso di fusione tra Lepida e Cup 2000. I Comuni dell'Unione e l'Unione stessa hanno deliberato nei propri Consigli Comunali, nel mese di settembre 2018, il progetto di fusione: l'Assemblea straordinaria della società è attesa per metà ottobre 2018.</p>	2017	309.150,00	0,46%	7.682.213,00
Dir_11	Ravenna Holding S.p.A.	Diretta	<p>Ravenna Holding S.p.A. è lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore.</p>	5,17%	<p>La holding rappresenta un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti locali in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analitico e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento della catena di comando ma, il caso del modello romagnolo forlivese ne è un esempio, ne perfeziona le modalità di attuazione; - provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale, che risulta quindi agevolato nell'esercizio di un dovere/potere che rimane di esclusiva competenza delle strutture interne di quest'ultimo: si pensi al bilancio consolidato, il controllo accentrato della finanza di gruppo, l'accentramento nella holding delle funzioni di staff delle controllate. <p>La presenza di una capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TU, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche non sempre disponibili. L'articolo 6 individua infatti i seguenti strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; - un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; - codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; - programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. <p>Appare evidente il ruolo fondamentale che una società capogruppo può esercitare. La presenza della holding consente di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in materie di non agevole gestione. Tale opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività, risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato.</p> <p>La valutazione relativa al mantenimento/potenziamento della holding in una logica di razionalizzazione, oltre a quanto illustrato nella premessa della relazione tecnica circa la efficienza ed efficacia gestionale e la razionalizzazione dei costi di funzionamento che si richiama sinteticamente porta alle seguenti considerazioni.</p> <p>Quasi tutte le azioni di razionalizzazione individuate, anche ai sensi dell'art. 20 TU, possono trarre beneficio da un ruolo di impulso e di coordinamento della holding, a partire dalla effettiva possibilità di contenimento dei costi di funzionamento, e dalla necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite da parte dell'ente locale ai sensi del TU. Inoltre si sottolinea il ruolo di supporto tecnico della holding per la redazione del piano, la sua attuazione, il monitoraggio.</p> <p>La holding può garantire ai soci qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, e la possibilità di impartire indirizzi alle società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", può avvalersi di un ruolo operativo fondamentale per la holding.</p> <p>Il bilancio consolidato della Holding costituisce in particolare uno strumento molto utile, consentendo in prospettiva una notevole semplificazione a servizio dell'Ente locale socio nel presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento. La redazione di un consolidato della capogruppo previene, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.</p> <p>La società svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci. La società garantisce il coordinamento delle partecipazioni degli Enti Soci e l'attuazione di un adeguato sistema di controlli interni al gruppo con idonei flussi informativi, anche in attuazione dei regolamenti degli Enti Locali soci, in particolare derivanti dal DL 174/2012.</p> <p>La società è proprietaria delle reti del servizio idrico integrato (S.I.I.) dei Comuni di Ravenna, di Cervia e di Russi e finanzia la realizzazione di nuovi investimenti a servizio del S.I.I., e l'adeguamento di alcune isole ecologiche al D.M. 8 aprile 2008. La società, inoltre, a seguito della fusione per incorporazione di ATM Parking S.p.A., è proprietaria di immobili e impianti a servizio del trasporto pubblico locale.</p> <p>Da anni sono state avviate incisive azioni di razionalizzazione - in linea con gli obiettivi oggi chiaramente delineati. Il percorso di aggregazione e di razionalizzazione già effettuato sulle partecipazioni del Comune di Ravenna, nell'ambito più ampio del contesto romagnolo (si citano ad esempio la costituzione di Start Romagna al posto di tre aziende provinciali dei trasporti, e la riduzione di numero di consiglieri e compensi del Cda di Romagna Acque), l'ingresso in Ravenna Holding dei Comuni di Cervia e Fiorenza, e la chiusura della società ATM Parking S.p.A., Area Asset S.p.A. e Agenda S.r.l., hanno già comportato significative razionalizzazioni e riduzioni dei costi complessivi del sistema (circa 230.000 euro su base annua).</p> <p>Per proseguire nel percorso di "contenimento dei costi funzionamento", pur non riscontrandane la necessità, la società Ravenna Holding e tutte le società da essa controllate dedicheranno specifica attenzione alla valorizzazione del rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo del personale. Le società del Gruppo Ravenna Holding, infatti, a partire dalla predisposizione del budget 2017, definiscono una previsione triennale dell'andamento della gestione al fine di uniformarsi ai documenti di programmazione degli Enti Soci di Ravenna Holding, ed adeguarsi all'ambito pluriennale degli obiettivi che gli stessi Enti fissano sulle spese di funzionamento delle società controllate, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.Lgs. 175/2016. In particolare, per gli obiettivi indicati in materia di personale non si terrà conto esclusivamente dei valori assoluti, ma di parametri che saranno espressi in termini di miglioramento del rapporto "costi/ricavi". Inoltre, sarà data particolare attenzione ai costi variabili legati al salario accessorio (premio di produzione in primis), per i quali Ravenna Holding ha dato specifico indirizzo alle controllate che, in sede di rinnovo dei contratti integrativi, dovranno vincolare la parte variabile del salario ai ricavi e agli utili e non erogare il premio di produzione in caso di risultati negativi.</p> <p>Gli obiettivi per il triennio 2017-2019, che gli Enti Soci hanno condiviso ed inserito nella Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), approvata da parte degli stessi soci, prevede l'assegnazione di obiettivi "macro" di tipo strategico, anche ai fini della rendicontazione alla Corte dei Conti, comuni a tutte le società, che verranno misurati con indicatori di efficienza e di economicità (quali MOL, UTILE NETTO, ROE).</p> <p>Inoltre sono stati definiti obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 comma 5 del D.Lgs. 175/2016, per i quali non si terrà conto esclusivamente dei valori assoluti, ma di parametri che saranno espressi in termini di miglioramento del rapporto "costi/ricavi" (% di incidenza di determinate tipologie di costo sui ricavi)</p>	2017	9.975.080,00	2,07%	13.622.441,00

04_Mantenimento

Dir_12	S.F.E.R.A. S.r.l.	sia diretta che indiretta	<p>La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti al mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.</p> <p>In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società gestisce le farmacie comunali.</p>	27,20% (2)	<p>La società gestisce le farmacie comunali di Faenza, Imola, Medicina e recentemente è stata approvata l'integrazione in essa anche di quelle del Comune di Lugo, Castel San Pietro Terme e Budrio. Come meglio dettagliato nella scheda 3.1, la titolarità in capo ai Comuni di farmacie, è prevista espressamente dalla Legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" che ne definisce anche le forme di gestione. L'attività svolta, in relazione al contesto socio economico nel quale la società opera, rientra tra i servizi di interesse generale ed è stata strategicamente affidata ad una società sottoposta a controllo analogo congiunto tra gli enti soci. La società in questi anni ha dimostrato la capacità di raggiungere risultati positivi di bilancio, sebbene anche il settore farmaceutico sta subendo forti contraccolpi negativi dalla congiuntura sfavorevole e dalle normative di settore. Anche le previsioni pluriennali fornite dalla società (potizzano, non solo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, ma anche il mantenimento di risultati di esercizio in utile. Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano dei livelli raggiunti tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività. Su impulso del Comune di Faenza è stato attivato un tavolo tecnico volto a valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., e in tale ambito sono state eseguite alcune verifiche sotto il profilo organizzativo ed economico concernenti l'ipotesi di aggregazione e nuova gestione integrata.</p> <p>I lavori del tavolo ad oggi paiono fermi ad una fase di stallo, principalmente a causa delle dimissioni occorse nel 2018 del Consiglio di Amministrazione del Con.Ami, Consorzio che controlla S.F.E.R.A. S.r.l.. Dopo la nomina - nel momento in cui si scrive non ancora avvenuta - del nuovo Consiglio di Amministrazione del Con.Ami si renderà necessario fornire un nuovo impulso per completare le verifiche di fattibilità dell'operazione di integrazione.</p>	2017	780.615,00	19,42%	1.334.732,00
Dir_13	Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.	sia diretta che indiretta	<p>La società ha per oggetto: la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo.</p> <p>In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico degli abitanti posti lungo la Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone.</p>	5,00% (3)	<p>La società gestisce la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone, parte del ciclo idrico integrato delle acque, garantendo l'approvvigionamento idrico degli abitanti situati nella Valle del Lamone. Gestisce, pertanto, un servizio di interesse generale indispensabile per la collettività di riferimento (captazione, trattamento e distribuzione delle acque). Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano dei livelli raggiunti tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.</p>	2017	1.020.865,00	0,22%	44.630,00
Indir_1	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	Indiretta	<p>Attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:</p> <p>a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;</p> <p>b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale;</p> <p>c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;</p> <p>d) le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.</p>	5,17%	<p>La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con "impresa pubblica" l'attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell'art. 5 ultimo comma "I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funeraria".</p> <p>Riguardo all'esplicita motivazione per cui gli enti locali hanno sempre mantenuto la partecipazione, si cita per tutte - dato l'analogo contenuto dei vari provvedimenti assunti degli enti locali, che si sono succeduti nel tempo - quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 132 PG 76255 del 20.07.2009: "... la gestione delle onoranze funebri, come quella dei cimiteri, sebbene riconducibili a normative diverse in relazione all'intervento dell'ente locale, coinvolgono il sentimento collettivo della "pietas" verso i defunti, che ogni società civile ha nel tempo sviluppato in quanto primario; l'ente locale per dare risposta ai bisogni della collettività, può intervenire nel settore delle onoranze funebri, non per garantire i servizi che, diversamente, l'imprenditore privato sia in grado di effettuare, ma per un effetto mirato sulle dinamiche economiche dei prezzi, fungendo da catalizzatore per mitigarne l'innalzamento e sopprimendo quindi all'impossibilità di prevedere in via normativa tariffe sociali contingente per i meno abbienti, ed in ogni caso per evitare forme di discutibile speculazione che inevitabilmente influenzerebbero l'intero mercato; la scelta di svolgere tale attività è conseguente alla valutazione sulle caratteristiche di oggettiva rilevanza ed interesse sociale, poiché l'ente locale interviene per offrire un servizio al pubblico al fine di evitare politiche dirette o indirette di riduzione di prezzi.</p> <p>In alcune città in cui non è presente una società comunale che gestisce attività funeraria sono stati introdotti negli ultimi anni accordi su base esclusivamente "volontaria" tra imprese "private" esercenti l'attività funebre, promossi dagli enti locali.</p> <p>Si tratta di accordi che scontano evidenti criticità, essendo su base esclusivamente volontaria, non rappresentando il più delle volte la totalità delle imprese nelle varie aree interessate e - soprattutto - apparendo in ogni caso di difficile pratico controllo la loro specifica attuazione, anche per le evidenti criticità del settore (in cui è nota la forte incidenza di fenomeni di evasione).</p> <p>Costituiscono invece valido riferimento per verificare in concreto l'effetto di "calmieramento" delle tariffe applicate ad Aser Srl.</p> <p>Sono state rinvenute e valutate in particolare le convenzioni di Piacenza, Bergamo, Lodi, Ranica, Sesto San Giovanni, Cisnello Balsamo.</p> <p>Sulla base del contenuto della prestazione base prevista nelle varie convenzioni, in rapporto alle tariffe applicate al pubblico da Aser Srl (invariate tra l'altro negli ultimi tre anni) risulta dimostrabile che le tariffe applicate appaiono del tutto in linea, se non inferiori.</p> <p>Il costo di un servizio fornito da Aser Srl - comprendente feretro ed accessori, controassa in zinco (solo per tumulazione), barriera/materasso, chiusura feretro, trasporto funebre diretto, disbrigo pratiche, mazzo di fiori, preparazione salme - per salme destinate ad inumazione e cremazione è di €. 1.300,00, mentre per salme destinate a tumulazione di €. 1.500,00.</p> <p>Particolarmente importante appare il costo del servizio nella convenzione approvata dal Comune S. Agata sul Santerno (per l'evidente contiguità di territorio): €. 1.700,00 per inumazione; €. 1.800,00 per tumulazione; €. 1.700,00 per cremazione. La presenza di all'estimato di un addobbo funebre e l'affissione di n. 5 pubblicazioni di necrologio, non è tale da colmare al differenza rispetto ai prezzi più convenienti da parte di Aser S.r.l..</p> <p>Nonostante Aser Srl applichi tariffe calmierate in linea se non inferiori a quelle che risultano applicate da imprese "private" nell'ambito delle convenzioni sopraevanziate, Aser Srl riesce ad ottenere significativi risultati di bilancio, nonché in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale ed operando nell'ambito di una rigorosa cornice "pubblicitaria" assunta - per quanto si dirà - anche in via di autolimitazione.</p> <p>Si consideri inoltre che:</p> <p>a) Aser Srl assume fra l'altro, senza oneri per gli enti locali, i servizi per gli indigenti (del valore di circa € 20.000,00 annui);</p> <p>b) rileva altresì, come evidenti differenziali rispetto agli operatori mercato, la destinazione di risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di convenzioni con Asp in corso da diversi anni (con destinazione dell'1% del fatturato societario).</p> <p>L'attuale situazione del mercato locale:</p> <p>a) Aser Srl rappresenta circa il 40 % nel territorio di Ravenna e il 30% nel territorio di Faenza;</p> <p>b) sono presenti un numero ridotto di imprese autorizzate che operano stabilmente sul territorio di Ravenna (n. 6) e di Faenza (n. 3).</p> <p>La rilevante quota di mercato di Aser Srl, ove venisse dismessa, verrebbe presumibilmente "spartita" da un numero comunque non rilevante di imprese e soprattutto nel frattempo verrebbe contestualmente meno l'azione di calmieramento delle tariffe adottata da Aser Srl.</p> <p>Per il complesso delle condizioni tutte sopradelineate, l'eventuale alienazione di Aser Srl si presenterebbe peraltro come opzione non prudentemente praticabile, in quanto caratterizzata da un'alta probabilità di non incrociare offerte a condizioni Congue, con conseguente danno per la società e per gli enti locali, oltre ad un serio rischio di squilibrare il mercato con conseguente danno degli utenti.</p> <p>Gli enti locali prevedono di consolidare ulteriormente la caratterizzazione "pubblicitaria" di Aser Srl, onde evidenziare la sua specifica mission sopradelineata, pur svolgendo l'attività nell'ambito di un mercato concorrenziale. A tale fine integreranno lo statuto societario, già oggetto di adeguamento alle disposizioni del TUSP ai sensi dell'art. 26, comma 1, del citato Decreto, con le seguenti previsioni:</p> <p>a) maggior esplicitazione nell'oggetto sociale della funzione di rilevanza e di interesse sociale svolta dalla società, con particolare riferimento alle funzioni di calmeramento del mercato di riferimento; garanzia di assistenza agli indigenti per i servizi di competenza e supporto a iniziative di carattere sociale;</p> <p>b) approvazione da parte dall'Assemblea dei Soci, su proposta dell'organo amministrativo, delle principali tariffe con particolare riferimento a quelle relative alla funzione di interesse e rilevanza sociale svolta;(già praticata in concreto)</p> <p>c) conferma dell'applicazione, in via di dichiarata autolimitazione, di una normativa contrattuale per quanto compatibile riconducibile alla normativa sui contratti pubblici, sulla base degli indirizzi di Ravenna Holding S.p.A.;</p> <p>d) massima attenzione agli obblighi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione previsti dalla normativa vigente e dalle determinazioni di ANAC.</p> <p>La presenza di Aser Srl, in tale complessivo contesto, in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresentata una scelta non solo "strettamente necessaria e indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali", ma oggettivamente a tal fine indispensabile ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.</p> <p>Si ritiene, pertanto, che la società sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</p> <p>In riferimento all'analisi richiesta dall'art. 5 si ritiene che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione. Gli indicatori a fianco mostrano dei livelli raggiunti tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.</p> <p>La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a)-g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.</p>	2017	271.974,00	16,70%	444.489,00

04_Mantenimento

Indir_3	AZIMUT S.p.A.	Indiretta	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.	3,09%	AZIMUT S.p.A. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza. Azimut S.p.a. si è contraddistinta, fin dal momento della sua costituzione in società mista, per un progressivo miglioramento dei servizi offerti alla collettività, perseguendo un'oculata gestione, utilizzando ogni sinergia interna ed esterne (nell'ambito del gruppo societario). La società è stata profondamente trasformata, in un contesto di positivo rapporto pubblico-privato che ha assicurato lo sviluppo della gestione nell'ambito di un costante controllo pubblico della società. I risultati di bilancio sono costantemente positivi. Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano livelli raggiunti tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività. Per il triennio 2017-2019 si prevede la capacità dell'impresa di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed una buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso. Presso atto che il modello adottato per Azimut S.p.a. appare conforme a quello dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2017, che sussiste un vincolo contrattuale fino al 31.12.2027, che soprattutto la società ha progressivamente migliorato la standard qualitativo dei servizi eseguiti (asseccando pienamente l'amministrazione comunale rispetto agli obiettivi assegnati) assicurando nel contempo risultati di bilancio nettamente positivi, in tale complessivo contesto il mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta non solo "strettamente essenziale oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali", ma oggettivamente a tal fine indispensabile ed infungibile rispetto a qualsiasi altra, opzione. Si ritiene, pertanto, che la società sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che quindi svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. In riferimento all'analisi richiesta dall'art. 5 si ritiene che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione, raggruppando funzioni e attività in capo ad un soggetto unico con maggiore flessibilità nello svolgimento delle azioni e mantenendo, al contempo agli enti soci (ed in particolare in capo al Comune) il potere di indirizzo e controllo.	2017	775.120,00	13,21%	1.846.329,00
Indir_5	IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.	Indiretta	Tourism company, punta direttamente ai mercati turistici, valorizzando le eccellenze dei territori imolese e faentino, molto simili tra loro, favorendo l'incontro diretto tra l'offerta (i prodotti turistici) e la domanda (i turisti), attraverso la creazione di vere e proprie specifiche linee di prodotto.	Quota indiretta tramite Fondazione MIC Onlus: 0,17%; Quota indiretta tramite CON.AMI: 2,93%. Totale quota indiretta: 3,10%	Soggetto di ambito territoriale allargato previsto dalla L.R. Emilia-Romagna n. 4/2016 che promuove il territorio della Città Metropolitana di Bologna e della Romagna. Svolge le funzioni inerenti all'accoglienza e promozione turistica. E' il risultato dell'aggregazione (20 luglio 2016) tra Società d'Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. e Società Turismo Area Imolese Soc. Cons. a r.l. La società svolge un ruolo importante per lo sviluppo del territorio nell'accoglienza e promozione turistica e per una migliore coesione sociale nell'ambito Imolese-faentino. Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano livelli raggiunti tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.	2017	4.671,00	2,98%	30.030,00
Indir_6	Ravenna Entrate S.p.A.	Indiretta	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.	3,102%	Come indicato nella scheda 03.01, in relazione alla scadenza del contratto di servizio affidato contestualmente alle quote societarie nel corso del 2004 (31/12/2016), l'amministrazione comunale di Ravenna ha previsto la migrazione verso il modello in house per la gestione del servizio di riscossione e gestione delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale. Ravenna Entrate S.p.A. pertanto è oggi una "società in house" che può svolgere il servizio pubblico di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali per gli enti del territorio. L'operazione di trasformazione della società mista, non è consistito da un punto di vista societario nell'acquisizione di una nuova partecipazione, ma nell'incremento fino alla quota di possesso totalitario, da parte di Ravenna Holding SpA di società già precedente controllata dalla medesima. In base a tali considerazioni si è ritenuto opportuno e necessario procedere ad una analisi relativa ai requisiti di economicità ed efficienza della futura gestione, con le particolari caratteristiche sotto descritte, in base all'art 192 del D.lgs 50/2016, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 del nuovo TUSP. Il servizio di riscossione dei tributi, in base alla più recente giurisprudenza (prevalente), è riconosciuto come servizio pubblico, pertanto la società, è società di Servizi Pubblici Locali (Cons. Stato 3672/2005 e 5284/2014). La società Ravenna Entrate è da ritenersi strettamente necessaria per il raggiungimento del fine dell'ente, in quanto esclusivamente dedicata all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi, garantendo la necessaria continuità con la società mista, alla quale erano state trasferite anche le risorse umane dell'ufficio tributi comunale, potendosi così assicurare una maggior vocazione pubblica rispetto una società con la presenza di un privato, in linea con gli indirizzi del socio. Ai fini dell'affidamento in house, il comune affidante ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta procedendo ad una analisi di benchmarking con quanto performato dal settore nel biennio 2014-2015. Da tale analisi è emerso che la società Ravenna Entrate nel biennio considerato rileva una efficienza produttiva migliore rispetto alla media di settore. Dal 1 Maggio 2017, la società ha mutato la propria natura giuridica, trasformandosi da società mista, partenariato pubblico-privato, a società in house providing. Tale scelta risulta vincolante unicamente per due anni, in ragione della fase di "uscita" dal precedente modello organizzativo, e della possibilità di ampliamento del perimetro. Il breve termine di due anni, caratterizzante l'attuale modalità operativa secondo la forma di società in house, e la previsione di mutamento da società mista ad in house in corso dell'esercizio 2017, ha di fatto imposto l'effettuazione della analisi di economicità e sostenibilità della realtà societaria in oggetto con modalità specifiche, l'esiguo vincolo in termini di durata della società in house, non pone peraltro rilevanti criticità in termini di possibili alterazioni degli equilibri del mercato. Va peraltro sottolineato come l'assetto organizzativo e gestionale del nuovo modulo societario sia fortemente in continuità con l'assetto precedente, e i dati previsionali, in particolare sulla struttura dei costi, possano essere considerati assolutamente attendibili in base alle informazioni disponibili, tenuto anche conto della breve durata dell'affidamento. Si ritiene che la società sia certamente riconducibile anche nel nuovo assetto, alle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (si conferma evidentemente il rispetto del c.d. vincolo di scopo di cui all'articolo 4 c.1), in quanto gestisce il servizio pubblico di accertamento e riscossione dei tributi locali e di tutte le altre entrate patrimoniali ed assimilate. In riferimento all'analisi richiesta dall'art. 5 si ritiene che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione, raggruppando funzioni e attività in capo ad un soggetto unico con maggiore flessibilità nello svolgimento delle azioni e mantenendo, al contempo agli enti soci (ed in particolare in capo al Comune) il potere di indirizzo e controllo. Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano dei livelli raggiunti tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.	2017	627.149,00	42,84%	921.481,00
					Con specifico riferimento alla detenibilità di partecipazione societarie ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, Corte dei Conti Sez. Controllo Emilia-Romagna 28.02.2017, n.30 ("Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione delle società				

04_Mantenimento

Indir_7	Ravenna Farmacie S.r.l.	Indiretta	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.	<p>partecipate dal Comune di Bologna") la Sezione "rileva che la distribuzione dei farmaci rappresenta una delle finalità del servizio sanitario nazionale (cfr. art. 28 l. n. 833/1978), servizio che le aziende sanitarie locali erogano attraverso le farmacie di cui possono essere titolari, oltre i privati, anche gli enti locali." e esplicitamente ritiene che, a legislazione vigente, la partecipazione da parte di enti locali in società di capitali che siano titolari e/o che gestiscano farmacie comunali sia consentita sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 9 l. n. 475/1968, tutt'ora in vigore. Ciò, comunque, impone all'ente locale di valutare, se in relazione al contesto socio economico nel quale la farmacia dallo stesso partecipata si troverebbe ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016."</p> <p>Si innesta su tale indirizzo a completamento, come sopra precisato, Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330:</p> <p>"Ne consegue che le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale)."</p> <p>Il contesto normativo e giurisprudenziale più sopra descritto esplicita con evidenza che l'attività svolta da Ravenna Farmacie si caratterizza come attività di per sé "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità" dei Comuni soci, attraverso Ravenna Holding S.p.a.</p> <p>Il raffronto dell'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. n. 2) 3) di Ravenna Farmacie Srl e "l'attività di competenza dell'ente" sarebbe di per sé sufficiente, nel caso specifico, ad individuare un rapporto di stretta necessità.</p> <p>A conferma della peculiarità della fattispecie si consideri del resto che la giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474) ritiene che "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.s.n., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda però l'affidamento del servizio, la cui "concessione/affidamento rimane in capo al Comune", ...". La giurisprudenza contabile sopracitata condiziona tale ricostruzione, ritenendo in ogni caso compatibile che "la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale) (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330) e che si "impone all'ente locale di valutare, se in relazione al contesto socio economico nel quale la farmacia dallo stesso partecipata si troverebbe ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016."</p> <p>E' del resto la stessa giurisprudenza contabile infatti che parla nel caso specifico di "controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale" da parte degli enti locali.</p> <p>Due sono i "corollari" della "ratio della gestione pubblica delle farmacie" che "assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione": la "prelazione" (potestà pubblicistica "di matrice assistenziale e sanitaria", che non risulta presente in altri settori) e la "forma" (risultando predeterminate forme di gestione che assicurino la "non separabilità della titolarità dalla gestione").</p> <p>"(Ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, si da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività". Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).</p> <p>Riguardo in specifico alla "forma" deve trattarsi di "forme che comunque assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione. Si è ritenuto dunque che, per scelta legislativa, con il sistema delineato dalla Legge Mariotti, si sia voluto vietare la scissione tra titolarità e gestione del servizio pubblico farmaceutico, in quanto si assume che la stessa non garantisca "astrattamente" gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano la prelazione e la sottrazione della sede farmaceutica alla composizione dei privati per la sua titolarità, in ambito regionale. E' in quest'ottica che resta escluso - dall'elenco dell'art. 9 della Legge Mariotti - il ricorso alla concessione a terzi. ... Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330)".</p> <p>Ravenna Farmacie Srl, in quanto società "in house" degli enti locali, è la "forma" aggiornata e tipizzata che consente all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" prelaZIONata garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione".</p> <p>Sul piano di riscontro del "contesto socio economico", risultano in ogni caso oggettive motivazioni che portano a confermare la "stretta necessità" nelle condizioni fattuali di Ravenna Farmacie Srl per gli enti locali, non riscontrandosi ragionevolmente ragioni per modificare l'impegno al riguardo dagli stessi assunto.</p> <p>Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.</p> <p>E' presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con di n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.</p> <p>La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la saccurale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.</p> <p>Tale aspetto di supporto a finalità di carattere "sociale" opera del resto più in generale in un contesto territoriale in cui è oggettiva la difficoltà di coprire nuove sedi di farmacie.</p> <p>Rispetto alle n. 15 sedi che potevano essere aperte nel territorio provinciale di Ravenna, in attuazione della pianta organica stabilita nel 2012 con procedura straordinaria diretta unicamente a soggetti privati, ne sono state aperte soltanto n. 4 (di cui n. 1 a Faenza, al di fuori del territorio servito da Ravenna Farmacie Srl).</p> <p>Si evidenzia trattarsi non solo di sedi non assegnate, ma anche - a significativa dimostrazione del livello di criticità - assegnazioni a cui non è seguita l'apertura nei sei mesi previsti dal bando.</p> <p>Risultano peraltro vacanti non solo sedi in aree ritenute di minore appetibilità commerciale, ma anche punti nella stessa città di Ravenna (Darsena, Borgo Montone, Bassette).</p> <p>La Regione ha recentemente espletato un secondo interpellato della medesima procedura: solo n. 3 farmacie su n. 11 disponibili nel territorio provinciale di Ravenna sono state assegnate. Si tratta di una percentuale molto bassa, rispetto all'esito complessivo regionale comunque fortemente negativo, ma comunque caratterizzato da circa il 50% di assegnazione (in tutta la Regione Emilia Romagna sono state assegnate n. 62 farmacie su n. 129 disponibili).</p> <p>Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie Srl, per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un'alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.</p> <p>Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CLUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL (Porto Corsini, Fornace Zarattini, Lido Adriano, Porto Fuori) o ve tale servizio è stato ridotto progressivamente ridotto (nei comuni della Bassa Romagna). Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.</p> <p>Ravenna Farmacie è inoltre l'unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna.</p> <p>La presenza di un magazzino gestito da una società pubblica comunale, oltre a contribuire all'equilibrio gestionale complessivo della società, è in grado di riformare con continuità in primis le strutture sanitarie sul territorio rappresenta organizzazione complessiva "pubblica" idonea a creare condizioni ottimali per assicurare continuità e capillarità della distribuzione al pubblico dei farmaci relativamente al territorio servito dalle farmacie comunali gestite dalla società.</p> <p>L'obiettivo di ricercare in chiave evolutiva partner in primis tra le altre società pubbliche che gestiscono farmacie comunali per attivare una possibile gestione societaria comune dell'attività di magazzino, qualora se ne determinassero le condizioni concrete, appare pertanto coerente con la ricerca di forme di gestione che consentano di soddisfare tale interesse primario su scala più ampia. Sono in corso contatti per ricercare società pubbliche interessate al progetto, a partire da quelle operanti nei territori limitrofi.</p> <p>Su impulso del Comune di Faenza è stato attivato un tavolo tecnico volto a valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., e in tale ambito sono state eseguite alcune verifiche sotto il profilo organizzativo ed economico concernenti l'ipotesi di aggregazione e nuova gestione integrata.</p> <p>I lavori del tavolo ad oggi paiono fermi ad una fase di stallo, principalmente a causa delle dimissioni occorse nel 2018 del Consiglio di Amministrazione del Con.Ami, Consorzio che controlla S.F.E.R.A. S.r.l.. Dopo la nomina - nel momento in cui si scrive non ancora avvenuta - del nuovo Consiglio di Amministrazione del Con.Ami si renderà necessario fornire un nuovo impulso per completare le verifiche di fattibilità dell'operazione di integrazione.</p> <p>Del resto nel 2016 il fatturato di Ravenna Farmacie per la vendita di farmaci nei confronti di società che gestiscono farmaci comunali nei territori limitrofi è risultato di circa € 8.500.000,00. Nel territorio provinciale il fatturato della società nei soli confronti di Sfera Srl di Faenza € 2.300.000,00 circa: considerando che al momento Ravenna Farmacie Srl non risulta in ogni caso il principale fornitore di Sfera Srl, sono evidenti le possibili positive reciproche implicazioni che potrebbero derivare da una comune gestione societaria.</p> <p>In conseguenza delle risultanze di tale attività di ricerca, potranno valutarsi le fattive condizioni per una separazione societaria, con costituzione - secondo modalità da definirsi - di una società interamente pubblica che gestisca il magazzino su più ampia scala, valorizzando sinergie ed economie di scala dei soci.</p> <p>In caso si accertasse l'impraticabilità di tale opzione, si potrà addivenire ad un'ulteriore valutazione in merito alla scelta tra la conferma dell'attuale gestione in house o ulteriori evoluzioni (ad es. società miste) in una società mista.</p> <p>Ad esplicita dimostrazione che riguardo allo specifico servizio farmaceutico titolarità e gestione restano inseparabili in capo al Comune, il Consiglio Comunale di Ravenna detta indirizzi precisi atti a sostenere la vocazione "pubblicistica" di Ravenna Farmacie Srl. Prendendo atto della "forte riduzione della spesa farmaceutica pro capite che si registra in Emilia Romagna e a Ravenna in particolare, ha contribuito ad assorbire gli effetti dei pesanti tagli al fondo sanitario nazionale che, nel 2013, incideranno per circa 250 milioni di euro sul bilancio della sanità regionale". Il Consiglio Comunale ritiene che si debba "spingere tutti i soggetti che compongono la rete dei servizi sanitari e socio sanitari, comprese le farmacie pubbliche e private, ad una maggiore integrazione e cooperazione per migliorare sia il sistema di accesso ai servizi che la presa in carico e la risposta ai bisogni dei cittadini, evitando di trasferire l'impatto dei tagli da un punto ad un altro del sistema o, ancor peggio, a carico dei cittadini."</p> <p>Il Consiglio Comunale evidenzia in particolare "la necessità di perseguire un assetto più evoluto che, sviluppando ulteriormente e valorizzando le sperimentazioni già realizzate quali la distribuzione per conto e il farmacup, razionalizzati ulteriormente i costi complessivi, migliorando al contempo il servizio prestato agli utenti, ed eliminando o riducendo i disagi a carico degli stessi (quali ad esempio quelli generati dalla distribuzione "diretta")."</p> <p>Si dovrà "considerare, nell'ambito delle misure di riorganizzazione interna che lo stesso Consiglio di Amministrazione di Ravenna Farmacie intende mettere in atto per migliorare il conto economico senza rinunciare al ruolo sociale delle farmacie comunali (in sinergia a quelle private) e la qualità del servizio offerto, l'opportunità di concentrare e razionalizzare i tumi.</p> <p>Chiede di valutare la possibilità di raggruppare il servizio senza aggravio di costi sulla sola farmacia numero 8, come già accade per la notte, aumentandone l'orario di apertura e andando così incontro alle reiterate richieste della cittadinanza in merito all'apertura prolungata, che di fatto porterebbe a dotare anche la nostra città di una farmacia con servizio sostanzialmente h24."</p> <p>In conclusione, la presenza di Ravenna Farmacie Srl, nel complessivo contesto normativo e fattuale, rappresenta scelta non solo "strettamente essenziale oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali", ma oggettivamente a tal fine indispensabile ed infungibile, da inquadarsi come servizio pubblico locale ed in particolare come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.</p> <p>La gestione diretta o esternizzata del servizio e la convenienza economica</p> <p>Al fine di esporre una analisi comparativa si sono prese in considerazione alcuni dati contenuti in una specifica analisi di settore della gestione delle farmacie comunali a mezzo società cui partecipano comuni e che rappresentano i bilanci chiusi al 31/12/2014 ridiscassificati delle seguenti società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alliance Farmacie Comunali SPA (Cesena); - Sfera SRL (Faenza) - Forifarma SRL (Forlì) - Farmacie Comunali di Modena SPA (Modena) - Farmacie Comunali di Riccione SPA (Riccione) - Gruppo Alliance SPA (Rimini) - Farmacie Sassuolo SPA (Sassuolo) <p>Tuttavia, se si esclude l'ambito territoriale dato dal fatto che le predette società operano tutte in Emilia Romagna, non si ravvisano specifici profili di comparabilità con la società Ravenna Farmacie in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la società Ravenna Farmacie gestisce anche il magazzino all'ingrosso, diversamente da tutte le altre società; - le società che hanno il socio privato in maggioranza (Alliance Farmacie Comunali SPA (Cesena), Farmacie Comunali di Modena SPA (Modena), Farmacie Comunali di Riccione SPA (Riccione), Gruppo Alliance SPA (Rimini) e Farmacie Sassuolo SPA (Sassuolo)) hanno gestioni più proiettate ad una vocazione maggiormente commerciale e pertanto ipotesi di analizzare la media dei principali indicatori registrati al 2014 dalle summenzionate società non darebbe luogo a dati di riferimento significativi. <p>Pertanto si deve considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la vocazione di servizio pubblico ha determinato che la società mantenesse la ubicazione di alcune farmacie in zone della città di Ravenna ed in comuni limitrofi che non possono garantire margini economici in linea con quelle delle farmacie private; - che nonostante il suddetto obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche a seguito a limitazioni della spesa sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario in crescita positiva. <p>Si ritiene, pertanto, che la società sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che quindi svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</p> <p>In riferimento all'analisi richiesta dall'art. 5 si ritiene che la società risulti all'obiettivo "perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione. Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano dei livelli raggiunti nel triennio 2013-2015 tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.</p> <p>La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.</p> 	2017	562.493,00	2,01%	1.799.721,00
---------	-------------------------	-----------	--	---	------	------------	-------	--------------

04_Mantenimento

Indir_8	Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.	Indiretta	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.	1,51%	<p>Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre provincie romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.</p> <p>A partire dal primo gennaio 2009, Romagna-Acque Società delle Fonti S.p.A. è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.</p> <p>La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce la quasi totalità delle fonti idropotabili del territorio romagnolo.</p> <p><i>Ragioni e finalità che giustificano la scelta sotto il profilo della convenienza economica e sostenibilità finanziaria</i></p> <p>La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.</p> <p>Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, a beneficio delle tariffe applicate all'utente finale, trovano un limite nella preventiva verifica della sostenibilità economica e finanziaria per la Società. L'accettazione delle rinunce proposte da ATERSIR che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad accettare in base agli atti d'indirizzo impartiti dai soci e formalizzati in sede assembleare, è subordinata alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società.</p> <p>Le rinunce accettate dalla Società, con effetti diretti sul Conto Economico, per il periodo regolatorio 2016-2019 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'attività "fornitura d'acqua all'ingrosso" euro 15,8 mln di euro; - per l'attività "beni concessi in uso oneroso al gestore del SII" euro 4,4 mln di euro. <p>La somma dei suddetti valori pari a 20,2 mln di euro rappresenta il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre provincie della Romagna.</p> <p>Il Piano triennale 2017-2019 portato dal CdA nell'Assemblea dei Soci del 23/12/2016 evidenzia il rispetto sia in termini economici che finanziari degli indirizzi impartiti dai soci; sinteticamente si riportano di seguito i relativi indicatori di previsione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utile d'esercizio: per il 2016 € 5.384.000, per il 2017 € 3.970.000, per il 2018 € 6.364.000; - entità delle disponibilità finanziarie (al netto dei debiti finanziari): al 31/12/2017 € 34.179.237; al 31/12/2018 € 23.389.708; al 31/12/2019: € 17.713.179 <p>Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei bilanci d'esercizio e dei bilanci di sostenibilità che avviene nelle forme e nei modi previsti dal sistema di governance e che assicura l'esercizio del cosiddetto "controllo analogo congiunto".</p> <p>Nei suddetti documenti di consuntivo vengono altresì rendicontati gli obiettivi e gli indirizzi impartiti alla Società dai Soci.</p> <p>I provvedimenti con cui la Società, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016, garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dalle amministrazioni pubbliche socie sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, sono costituiti dal Budget (per gli obiettivi annuali) e dal Piano Triennale (per gli obiettivi pluriennali), documenti che nel rispetto dello Statuto devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci (con maggioranza qualificata sia per quanto riguarda il quorum costitutivo che il quorum deliberativo); solo a seguito di tali approvazioni il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere gli atti, ivi compresi il sostenimento dei costi, previsti in tali documenti. Si evidenzia che i documenti di previsione contengono non solo obiettivi economici e finanziari-patrimoniali (come rappresentati rispettivamente nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale) ma anche obiettivi tecnico-gestionali (come rappresentati nella Relazione sulla Gestione); si dà atto che in sede di bilancio d'esercizio viene fornita nell'ambito della Relazione sulla Gestione, in specifica sezione, puntuale rendicontazione sul conseguimento degli obiettivi e degli indirizzi impartiti dai soci nei modi e nei termini suddetti. Fra gli obiettivi tecnico-gestionali espressi nella Relazione Previsionale 2017 approvata dall'Assemblea dei Soci lo scorso 23/12/2016 si citano i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) completamento delle attività di analisi e verifica del progetto di incorporazione nella Società di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna iscritti nel patrimonio delle società patrimoniali; b) miglioramento e intensificazione del piano degli investimenti anche attraverso la ricerca di sinergie con aziende pubbliche del territorio specializzate in servizi di ingegneria. 	2017	4.176.159,00	1,02%	24.674.476,00
---------	--	-----------	--	-------	---	------	--------------	-------	---------------

04_Mantenimento

				<p>L'inquadramento di Sapir spa nel nuovo sistema di cui al testo unico Madia non può prescindere dalle analisi e azioni definite dal piano precedente e dal ruolo di rilievo strategico per gli azionisti pubblici dalla stessa ricoperto. La società può certamente operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione, fattispecie che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La corretta interpretazione del comma 2 dell'articolo 4 relativamente ai cosiddetti vincoli di attività non è, nel caso di specie, immediata, considerando la portata sistematico-derogatoria del comma 3 che appare ampia, la stretta correlazione tra loro delle attività svolte, e il ruolo indiscutibilmente strategico della società nel perseguimento di rilevanti interessi pubblici, che consente agevolmente di considerare soddisfatto il c.d. vincolo di scopo di cui al comma 1. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 4 dà infatti attuazione a quanto prescritto dall'art. 15, comma 1, lett. b), della Legge Delega, con il quale si richiedeva al Legislatore delegato di razionalizzare e ridurre le partecipazioni societarie pubbliche "secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità", ponendo condizioni e limiti alle Amministrazioni, che fossero vincolate "entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti". In ogni caso l'obiettivo di evoluzione dell'assetto del gruppo, individuato nella precedente pianificazione, appare in grado di rendere perfettamente coerente l'assetto ipotizzato con il quadro normativo. Per quanto riguarda il "faro" costituito dai "criteri di efficienza, efficacia ed economicità" è necessario valutare l'ingente valore patrimoniale della società (e il valore della partecipazione societaria per gli azionisti pubblici) e la sua consolidata capacità di produrre utili. Le prospettive delineate dalle linee guida di Piano Industriale definiscono un percorso che possa raggiungere gli obiettivi definiti, individuando le condizioni e i vincoli perché ciò possa avvenire evitando in particolare perdite patrimoniali.</p> <p>Per quanto riguarda modalità attuative e tempistiche dei processi previsti occorre anche considerare che la società è caratterizzata da una compagine societaria a capitale misto pubblico-privato, e i soci pubblici detengono complessivamente il 52% circa del capitale sociale. In SAPIR le pubbliche amministrazioni non esercitano pertanto poteri di controllo, neppure congiuntamente, ma partecipano alla vita societaria, ai pari dei soggetti privati azionisti, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie. I soci pubblici, pur avendo una quota di capitale complessivamente superiore al 50%, non hanno da soli i voti necessari per esercitare un'influenza dominante "imponendo" evoluzioni del gruppo sia pure nell'ambito di percorsi di razionalizzazione, anche per la diversità degli interessi rappresentati dagli stessi già a priori (enti locali di livelli diversi, regione, Camere di commercio). Le maggioranze qualificate previste dallo statuto per operazioni di carattere straordinario, come sono le operazioni di attuazione del testo unico sulle società pubbliche, in particolare, sono raggiungibili solo con la convergenza di numerosi azionisti, tra i quali almeno alcuni dei principali azionisti privati, e ciò comporta l'esigenza di individuare percorsi auspicabilmente in grado di raccogliere ampia convergenza, ed in ogni caso idonei ad evitare eventuali effetti dannosi o problematici per la società e/o gli azionisti, e di rispettare i tempi necessari a tal fine.</p> <p>Nel valutare il quadro di riferimento per una società di così grande rilievo, e che come detto riveste caratteristiche del tutto peculiari e difficilmente ingiabiabili negli schemi di classificazione "classici", si deve ricordare che il Decreto c.d. "correttivo" nell'aggiungere un periodo al comma 9, dell'art. 4 del Decreto "originario", ammette la possibilità che il Presidente della Regione - "con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità" - deliberi l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4 del "Testo unico" a singole Società a partecipazione regionale. Il provvedimento deve nel caso essere motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta dalla Società, che deve comunque rispettare il "vincolo di scopo pubblico" di cui al comma 1 dello stesso art. 4. Senza ritenere necessario valutare da nessun punto di vista l'eventualità di un siffatto provvedimento né entrare nel merito di una norma innovativa e discussa, appare opportuno sottolineare come la società, dal grande valore patrimoniale e strategico, e con una significativa partecipazione regionale relativa al presidio di un assetto infrastrutturale fondamentale, ricada certamente tra quelle potenzialmente destinate di un eventuale provvedimento di deroga.</p> <p>Per quanto esposto, l'indirizzo circa le azioni di razionalizzazione relativamente alla partecipazione in SAPIR S.p.A., individuato dai principali azionisti pubblici della società (tenuto conto della peculiare natura e situazione della stessa), riguarda quindi una misura che si potrebbe definire "tipica" di scorporo/cessione, finalizzata alla tendenziale separazione societaria tra asset patrimoniali e gestione operativa terminalistica, senza tuttavia escludere la valutazione di eventuali scenari alternativi. Alla luce di tale indirizzo, e tenendo conto della necessità di non penalizzare da un punto di vista patrimoniale e reddituale la società, occorre considerare come vincolo operativo che l'attività di natura terminalistica risulti in ogni caso non immediatamente scindibile. Con ogni evidenza non può quindi essere ipotizzata allo stato e senza un previo percorso di unbundling già in atto una operazione di "semplice dismissione", non essendo presente o facilmente individuabile una entità autonoma indipendente dal nucleo a forte vocazione strategica di carattere pubblicistico.</p> <p>Anche alla luce di tali indirizzi, e con l'obiettivo di consentire la massima valorizzazione della Società, nell'interesse della stessa oltre che degli azionisti pubblici quanto di quelli privati, il C.d.A., senza trascurare la valutazione circa una possibile (ma al momento problematica) quotazione in borsa, ha valutato le condizioni operative per la valorizzazione-evoluzione dell'assetto del gruppo, in caso di separazione della parte patrimoniale, di condonato interesse generale, da quella terminalistica gestita in regime di concorrenza. In particolare sono state considerate condizioni e modalità operative per lo scorporo dell'attività di natura terminalistica, attualmente strettamente connessa con l'attività patrimoniale, e che risulta come detto non immediatamente scindibile. Lo studio finalizzato a valutare, sulla base degli input del consiglio di amministrazione, gli scenari e le opzioni di valorizzazione-evoluzione dell'assetto del gruppo, vista l'importanza del progetto, è stato affidato a Bain & Company Italy con sede in Milano, selezionata tra quattro primarie società di advisors.</p> <p>La definizione del Piano Industriale 2017-2024 del Gruppo Sapir, avviata dal CdA, è stata individuata come un elemento chiave per la valorizzazione del Gruppo e un fattore abilitante per ottimizzare e valutare le opzioni di evoluzione societaria. Gli obiettivi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disegnare le fasi di implementazione del piano, comprensiva delle azioni di breve e degli step di trasformazione "industriale"; - Definire e valutare le opzioni di evoluzione societaria del Gruppo (es. rischi e punti d'attenzione, fattori abilitanti, economici/finanziari, ...) anche in funzione di: <ul style="list-style-type: none"> - possibile separazione patrimonio/operazioni; - remunerazione degli azionisti; - creazione di valore per gli stakeholder. <p>Le attività di analisi sono in corso da alcuni mesi e hanno consentito di individuare alcune linee strategiche di approfondimento e di azione. Al termine dell'attività di verifica della fattibilità del progetto (prevista entro la fine del 2017), gli azionisti effettueranno la scelta sull'iter più adeguato per la società al fine di salvaguardare il patrimonio della società e la sua operatività.</p> <p>Per inquadrare la dimensione del gruppo, si evidenzia che SAPIR nel 2016 ha avuto ricavi consolidati per oltre 60 Milioni di euro, con un EBITDA di oltre 18 Milioni, anche se in leggera decrescita negli ultimi anni. La struttura patrimoniale presenta asset per oltre 115 Milioni (di cui 40 Milioni in terreni) e la leva finanziaria è relativamente bassa (PNF/EBITDA 2016 pari a 1,4).</p> <p>L'implementazione del Piano Industriale e l'adozione del nuovo modello organizzativo, individuato come fondamentale dalle linee guida già adottate del Piano, permetteranno di valorizzare gli asset esistenti e massimizzare lo sviluppo delle aree portuali, tenendo conto dei fattori abilitanti individuali (finanziari e investimenti) e permettere l'avvio rapido delle urbanizzazioni e delle iniziative strategiche per il raggiungimento della piena valorizzazione del patrimonio attuale/prospettico di Sapir. Si darà avvio all'implementazione del Piano Industriale, con l'obiettivo di abilitare le opzioni definite. La prospettata separazione (allo stato attuale) rischia in base alle analisi di penalizzare fortemente il valore della società, se attuata immediatamente. Solo a seguito dell'implementazione del Piano industriale (iniziative e investimenti) Sapir sarà in grado di raggiungere una piena valorizzazione del patrimonio attuale e prospettico, fattore che si presenta come essenziale per la piena valorizzazione della componente infrastrutturale, di particolare interesse per gli azionisti pubblici. Sono in particolare previsti circa 90 Milioni di investimenti "obbligatori" in arco piano, derivanti dalle attività operative, di cui oltre 30 necessari per garantire la continuità di business (15 di interventi di manutenzione). Si evidenzia inoltre una forte interconnessione tra investimenti di sviluppo SAPIR e progetti strategici dell'Autorità Portuale (es. programmazione dei lavori del progetto Hub Portuale e conseguente incidenza sui volumi in ingresso per Sapir).</p> <p>Per quanto riguarda le partecipazioni detenute dalla società SAPIR, pur chiarita l'estraneità al perimetro della ricognizione, si riportano le valutazioni prospettate dal C.d.A sulla evoluzione generale degli assetti del gruppo con riferimento anche alle principali partecipate/controllate. Si conferma l'importanza strategica di alcune partecipate-controllate del Gruppo SAPIR, come Terminal Nord, TCR e Alliance, per la salvaguardia dell'attuale capacità competitiva di SAPIR S.p.A. Allo stato degli atti, stanti le tipologie di attività svolte dalle società, in una ipotesi di divisione tra attività patrimoniale e attività terminalistica, le stesse società/partecipazioni sopra indicate dovrebbero trovare la loro naturale collocazione nella parte terminalistica.</p> <p>Ragionamento a parte meritano Sapir Engineering e le sue controllate.</p> <p>SAPIR Engineering nasce per la necessità di avere uno strumento di progettazione interno al gruppo capace di dare risposte rapide ed efficaci alle specifiche e repentine necessità di sviluppo delle aree di proprietà e della tecnologia applicata ai servizi portuali di SAPIR in funzione degli orientamenti del mercato e delle varie opportunità commerciali che via via si presentavano. Oltre a ciò la controllata si occupa della gestione manutentiva dell'intero patrimonio immobiliare e tecnologico.</p> <p>In una ipotesi di separazione dell'attività prettamente terminalistica da quella patrimoniale, compreso le rispettive governance, così come in altre ipotesi di discontinuità con la attuale governance, è ragionevole affermare che occorrerà ripensare anche al ruolo e collocazione futura di Sapir Engineering tenendo conto del fatto che la stessa è comunque detentrica del know how di realizzazione e della memoria documentale del porto essendo stata sostanzialmente la attuatrice del porto di Ravenna. Ciò sarebbe necessario al fine di poter mettere in campo una risposta efficace sul tema della progettazione, valorizzando al contempo l'importante know how della società.</p> <p>In parallelo al risassetto del gruppo SAPIR, la società Sapir Engineering può trovare una sua evoluzione nell'ambito di un complessivo progetto organizzativo dei partners pubblici pensando ad una ipotesi di sinergia con le società del Gruppo Ravenna Holding (Romagna Acque in particolare) e del sistema porto di Ravenna. Si potrebbe, infatti, pensare di prevedere la rinuncia immediata ad attività di mercato, specializzando la società al servizio di esigenze anche di futuri soci, a vocazione "pubblicistica", cosa che la colocherebbe in prospettiva in modo naturale nell'ambito della parte patrimoniale.</p> <p>Il progetto di attuazione di piazzi di separazione societaria tra gestione degli asset patrimoniali e gestione operativa, si sta sviluppando in coerenza e continuità con gli obiettivi individuati, e che come previsto e come inevitabile non può non tenere conto, nei tempi e modi di implementazione, della esigenza di salvaguardare l'ingente valore patrimoniale della Società, oltre che la sua consolidata capacità di produrre significativi e positivi risultati economici, anche i termini di dividendi per gli azionisti. In tale ottica risultava coerente e necessaria la definizione di un complessivo Piano Industriale che per quanto esposto è in fase di definizione. L'avvio dell'attuazione è previsto nei prossimi mesi, con priorità alle attività ad impatto nel breve termine e in grado di favorire l'abilitazione dei progetti strategici della società. È stata individuata la necessità di nuovo modello organizzativo per guidare e velocizzare lo sviluppo del piano industriale e per favorire le condizioni della sostenibilità economico/finanziaria dell'assetto che prevede la separazione tra l'attività terminalistica e la gestione del patrimonio. È prevista in particolare l'implementazione di un nuovo modello organizzativo (con due Business Unit distinte, Terminalistica e Patrimoniale) e lo sviluppo di strumenti propedeutici alla segregazione delle attività, che rappresenta un passo operativo e concreto verso il modello a tendere. Si richiama quanto sopra diffusamente rappresentato circa le condizioni di contesto per lo sviluppo del percorso per come individuato. Il futuro monitoraggio sulla attuazione del presente Piano, prevista dall'articolo 20 del TUSF, rappresenterà lo strumento ideale per la verifica circa l'andamento del progetto, con una tempistica idonea a consentirne lo sviluppo e la verificabilità. Il primo step già in corso di esecuzione è l'unbundling che sarà completato entro la prossima analisi di razionalizzazione prevista per l'anno prossimo. Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano dei livelli raggiunti tali da attestare un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.</p>	2017	4.455.378,00	4,34%	8.300.765,00
Indir_9	SAPIR S.p.A.	Indiretta	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)	1,50%				

04_Mantenimento

Indir_10	Start Romagna S.p.A.	Indiretta	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima	1,26%	<p>La società non è partecipazione in controllo pubblico ai sensi di quanto disposto dalla definizione dell'art. 2 comma 1 lettera m).</p> <p>La società svolge il servizio pubblico di trasporto locale e, quindi, servizio di interesse generale di competenza dell'ente locale stesso, secondo le esposte previsioni delle leggi di settore (Regolamento CEE n. 1370/2007 del parlamento europeo e del consiglio del 23.10.2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che abroga i regolamenti del consiglio CEE n. 1191/69 e n. 1107/70; decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; Legge regione Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale"; Legge regione Emilia-Romagna 30 giugno 2010 n. 30 "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni" di riforma della Legge regione Emilia-Romagna n. 30/1998).</p> <p>Lo scenario attuale del sistema del trasporto pubblico locale è caratterizzato da uno stato di incertezza dovuto tra l'altro alla riduzione delle risorse e al mancato adeguamento dei trasferimenti statali che potrebbe pregiudicare a far fronte alla domanda di mobilità e la progressiva diminuzione di competitività rispetto al mezzo privato. In questo contesto si rafforza il ruolo di società a partecipazione pubblica nel garantire una organizzazione dei servizi in grado di soddisfare l'accessibilità al servizio. Il sistema pubblico prevede larghe quote di partecipazione degli enti locali e della Regione nelle aziende di trasporto.</p> <p>Si evidenzia che dal 2014 la società ha sviluppato un piano industriale che ha permesso di delineare le linee strategiche da perseguire nel triennio successivo. In coerenza con tale piano l'azienda si è dotata di una nuova macrostruttura e di un nuovo manuale organizzativo, che hanno ridisegnato le responsabilità dei diversi funzionari in base alle scelte strategiche fatte sui principali processi aziendali. Sono iniziati i percorsi di razionalizzazione (quali la re-internalizzazione delle biglietterie aziendali, l'esternalizzazione delle attività di manovra nel bacino di Rimini, il potenziamento dell'attività di verifica titoli di viaggio e il recupero dell'evasione tariffaria).</p> <p>Il percorso di integrazione culturale ed organizzativo delle tre precedenti realtà ha cominciato a dare i primi risultati nel 2014 ed è tuttora in itinere. Tale processo, con particolare riferimento al personale ed al relativo trattamento economico e normativo, si è dimostrando particolarmente complesso ed ha comportato lunghi tempi di concertazione sindacale. A tal fine l'azienda ha continuato ad investire sulla formazione e sullo sviluppo delle competenze del personale, sul miglioramento del clima aziendale, sul senso di appartenenza a Start Romagna come "unita" azienda.</p> <p>Il piano industriale prevede consistenti investimenti mirati a diminuire l'età media del parco mezzi ed a perseguire lo sviluppo tecnologico aziendale.</p> <p>Dal 2011 al 2016, l'organo di Start Romagna è stato ridotto di 64,3 unità medie (con l'ingresso di TPER con nr. 39 dipendenti la riduzione è di 25,3 unità medie).</p> <p>Dal 2012 al 2016 si registra nella gestione di Start una progressiva riduzione delle voci con un risparmio di quasi 2 milioni di euro.</p> <p>Anche per il 2017 la società prevede di mantenere in equilibrio il preconsuntivo 2017: rileva un leggero miglioramento dei risultati previsti per il primo semestre, e stima un risultato migliorativo rispetto al budget.</p> <p>Pur definendosi Start Romagna società a partecipazione pubblica non di controllo, pertanto, non rientra negli adempimenti previsti dall'art. 26 comma 1 del TUSP, è in corso la valutazione circa l'opportunità di adottare, in via autonoma, per ragioni di efficientamento della gestione societaria o per semplici ragioni di mera opportunità, eventuale revisione dello Statuto sociale che possa tutelare la Società, i singoli soci e gli amministratori.</p> <p>La possibilità di un aggiornamento dello Statuto della Società potrà garantire un miglioramento qualitativo dello stesso e, parallelamente, apportare tutele e migliorie alla gestione societaria ed alla Società stessa.</p> <p>Si ritiene, pertanto, che la società sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP e che quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Articolo 4 comma 2 lettera a)</p> <p>In riferimento all'analisi richiesta dall'art. 5 si ritiene che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione.</p> <p>La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a)-g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di risassetto per la sua razionalizzazione.</p> <p>Visto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24 comma 1 TUSP si prevede di mantenere la partecipazione societaria.</p> <p>La società START ROMAGNA Spa è nata dalla aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, ed è quindi il frutto di un processo di aggregazione industriale che oggi vede un soggetto operativo sull'intero bacino romagnolo, individuato come perimetro integrato di futura aggiudicazione del servizio, visto anche il parallelo percorso di aggregazione delle agenzie per la mobilità provinciali in un'unica agenzia romagnola, e pertanto individuabile come perimetro ottimale di aggregazione.</p> <p>In ogni caso, al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il progetto deve individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione di SETA spa, START Romagna spa e TPER spa, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale. Gli indicatori economico finanziari a fianco mostrano un soddisfacente equilibrio economico-gestionale generale, con adeguati livelli di redditività.</p>	2017	1.832.972,00	6,22%	€ 7.764.642,00
Indir_11	TPER S.p.A.	Indiretta	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna. La società ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.	0,0021%	<p>TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.</p> <p>Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il progetto deve individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione di SETA spa, START Romagna spa e TPER spa, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale. Qualora dall'esito del progetto non si addiverà all'integrazione sopra descritta, si procederà alla dismissione della quota societaria.</p>				
Indir_13	Plurima s.p.a	Indiretta	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatici della pubblica amministrazione	0,4874%	<p>Al sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".</p> <p>Tenuto conto che Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.</p> <p>Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantisce la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.</p> <p>In conclusione, si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.</p> <p>Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Alla luce di quanto sopra si prevede e si reputa necessario mantenere la partecipazione societaria.</p>	2017	€ 39.013,00		
Indir_14	Area Blu s.p.a	Indiretta	Realizzazione, riqualificazione, progettazione, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare degli enti soci; organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, della mobilità, della sicurezza e della sosta e della qualità e sicurezza urbana.	0,18%	<p>La società si presenta con gli adeguati equilibri in termini economico-finanziari ed è contraddistinta da un costante risultato positivo di esercizio</p>	2017	€ 24.069,00	0,34%	
Indir_15	Bryo s.p.a	Indiretta	la società opera prevalentemente nel settore dell'energia rinnovabile attraverso lo sviluppo, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici anche collocati su immobili appartenenti agli Enti Locali. Sviluppa inoltre servizi ed interventi miranti all'efficienza energetica e all'uso razionale di energia attraverso l'impiego di risorse energetiche alternative.	1,66%	<p>La società si presenta con gli adeguati equilibri in termini economico-finanziari ed è contraddistinta da un costante risultato positivo di esercizio</p>	2017	€ 514.578,00	11,68%	€ 2.949.232,00
Indir_16	Osservanza S.R.L	Indiretta	ricomversione del proprio patrimonio immobiliare (padiglioni) al fine di integrare tale compendio col contesto urbano della città	5,89%	<p>Piano di cui all'art. 14 comma 5 in attuazione</p>	2017	-€ 228.820,00	/	-€ 229.686,00
Indir_17	Formula Imola s.p.a a socio unico	Indiretta	Gestione dell'impianto sportivo internazionale autodom posto all'interno del polo funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola di proprietà del Comune di Imola.	6,63%	<p>La società si presenta con gli adeguati equilibri in termini economico-finanziari ed è contraddistinta da un costante risultato positivo di esercizio</p>	2017	€ 72.331,00	3,33%	€ 241.775,00
Indir_19	Comunica soc. cons.a.r.l	Indiretta	In una logica di autoproduzione di beni e servizi organizza ed esaudisce le esigenze di comunicazione delle società dei consorziati. Si occupa delle attività di comunicazione istituzionale, relazioni pubbliche e servizi di ufficio stampa, cura dell'immagine aziendale, studio e realizzazione di strategie di marketing e piani di comunicazione, ideazione, realizzazione e gestione di campagne pubblicitarie, elaborazioni grafiche, brochure, house organ aziendali, creazione e produzione di materiali fotografici e video, realizzazione di siti internet, prodotti e presentazioni multimediali, gestione Social Network e sviluppo strategie di Social Media Marketing, organizzazione di eventi, conferenze e manifestazioni, commercializzazioni biglietti eventi, hospitality e spazi commerciali	4,31%	<p>La società si presenta con un non adeguato equilibrio economico ed è pertanto oggetto di monitoraggio</p>	2017	€ 0,00	/	€ 23.278,00

(1) Viene indicata la somma della quota di partecipazione diretta (0,0000067%) con la quota di partecipazione indiretta detenuta dall'Amministrazione tramite Ravenna Holding S.p.A. e CON.AMI (0,75%)

(2) Viene indicata la quota di partecipazione diretta. L'Amministrazione detiene anche una partecipazione indiretta nella società SFERA, pari al 2,75%, tramite il CON.AMI. Tale partecipazione indiretta non viene indicata nella scheda 02.02, in quanto detenuta tramite un organismo non in controllo dell'Amministrazione.

04_Mantenimento

(3) Viene indicata la quota di partecipazione diretta. L'Amministrazione detiene anche una partecipazione indiretta nella Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l., pari al 5,74%, tramite il CON.AMI. Tale partecipazione indiretta non viene indicata nella scheda 02.02, in quanto detenuta tramite un organismo non in controllo dell'Amministrazione.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

*Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare***Progressivo società partecipata:** **(a)****Quota di partecipazione detenuta:** **(b)****Denominazione società partecipata:** **(c)****Quota di partecipazione da cedere/alienare:** **(d)****Tipo partecipazione:** **(e)****Attività svolta:**

ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA è la società “in house” della Regione Emilia-Romagna che opera come agenzia di sviluppo territoriale a supporto della Regione, in conformità alla legge regionale n. 26/2007 (che modifica le precedenti n.25/1993 e n. 5/2003) e alla legge regionale 18 luglio 2014 n.14.

La società di cui la Regione è azionista di maggioranza è senza fini di lucro ed opera, secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la qualificazione del territorio regionale. La partecipazione nella società è stato oggetto di dismissione come previsto dal Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, deliberazione consiliare n.54 del 28/9/2017

(f)*Selezionare le motivazioni della scelta:* **(g)***In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:*

Risulta significativo sottolineare come la presente analisi ai fini della revisione straordinaria costituisca, ai sensi dell'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, aggiornamento dell'analisi effettuata nel piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014.

L'Amministrazione comunale, a seguito dell'approvazione della precedente pianificazione, ha attivato un confronto con la società, chiedendo formalmente proposte affinché la stessa potesse assumere un nuovo ruolo propulsivo della qualificazione ed innovazione sul territorio faentino.

Tenuto conto che, al momento, non sono stati individuati specifici progetti da attuare e considerata l'esigua quota di partecipazione detenuta nella società, sebbene la società abbia le caratteristiche previste dalla normativa per il mantenimento della partecipazione da parte dell'Ente, l'Amministrazione comunale, ha valutato di cedere la propria quota in ERVET, in quanto ritenuta non più strategica per il territorio faentino.

*Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:**Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:*

5.02_Azioni_Cessione_Dir_6

In data 29/05/2018 è stata inviata a tutti i soci di Ervet la segnalazione di intenzione di alienare le quote dei due Comuni, al fine dell'esercizio del diritto di prelazione. Nessun socio ha comunicato, entro il termine stabilito di 90 giorni, l'interesse ad esercitare il diritto. Di conseguenza, in data 27/09/2018 è stata inviata alla società comunicazione per esercitare il diritto di recesso (art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 175/2016) per la liquidazione in denaro in base agli artt. 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile. La società in data 15/11/2018 ha comunicato che nei giorni seguenti avrebbe depositato presso il Registro

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 2019.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non vi sono risparmi attesi, dal momento che non vi sono oneri sul bilancio comunale dovuti alla partecipazione nella società. Il valore nominale della quota da cedere è pari a € 2.487,12.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

*Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare***Progressivo società partecipata:** Indir_2 (a)**Quota di partecipazione detenuta:** 2,79% (b)**Denominazione società partecipata:** ASTRA S.r.l. (*) (c)**Quota di partecipazione da cedere/alienare:** 2,79% (d)**Tipo partecipazione:** Indiretta (e)**Attività svolta:**

Astra (Agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agro ambientale) - Innovazione e Sviluppo è un'azienda che offre servizi di ricerca, sperimentazione e divulgazione per Enti pubblici e privati nell'ambito della filiera produttiva agroalimentare.

Astra dispone di serre, cantine e laboratori. Le attività di sperimentazione interessano principalmente i seguenti settori produttivi: frutticolo, orticolo, viticolo e sementiero. La partecipazione indiretta è stata oggetto di dismissione da parte della società Terre Naldi s.r.l. così come previsto dal Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, deliberazione consiliare n.54 del 28/9/2017

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

L'Amministrazione comunale ritiene di dismettere la propria partecipazione indiretta, in quanto ritenuta non più indispensabile per il compimento delle attività della società Terre Naldi.

*Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:**Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:*

A seguito di diversi contatti informativi con l'Amministratore Unico di Terre Naldi, avvenuti nel corso del 2016, volta a prospettare una società Astra l'interesse del Comune a dismettere la partecipazione indiretta, in data 21/9/2018, con delibera n. 49/2018, l'Assemblea dei soci di Terre Naldi ha attribuito mandato pieno all'Amministratore Unico al fine di perfezionare l'uscita dalla compagine sociale di Astra.

La cessione delle quote si è perfezionata in data 21/11/2018 per atto Notarile con deposito al Registro imprese al Protocollo Numero

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non vi sono risparmi attesi, dal momento che non vi sono oneri sul bilancio comunale dovuti alla partecipazione indiretta nella società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

*Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare***Progressivo società partecipata:** Indir_12 (a)**Quota di partecipazione detenuta:** 17,45% (b)**Denominazione società partecipata:** Società Agricola Terre di S. Mamante e Oriolo Opere Pie Faenza S.r.l. (c)**Quota di partecipazione da cedere/alienare:** 17,45% (d)**Tipo partecipazione:** Indiretta (e)**Attività svolta:**

La società svolge l'attività di cui all'art. 2135 del c.c. diretta alla coltivazione del fondo, alla viticoltura, alla silvicoltura, alla produzione e commercializzazione dei prodotti ivi compresa la trasformazione degli stessi, alla gestione di immobili destinati ad attività di agriturismo e/o attività sociali connesse.

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente

(g)

*In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:**Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:**Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:*

5.02_Azioni_Cessione_Indir_3

L'Amministrazione comunale, con Nota Prot. n. 79251 del 3/12/2018, ha inviato comunicazione formale alla Azienda Speciale ASP della Romagna Faentina al fine di dismettere la propria partecipazione indiretta, in ottemperanza ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti sulla mantenibilità della partecipazione.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro il 2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non vi sono risparmi attesi, dal momento che non vi sono oneri sul bilancio comunale dovuti alla partecipazione indiretta nella società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

*Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare***Progressivo società partecipata:** Indir_18 (a)**Quota di partecipazione detenuta:** 2,21% (b)**Denominazione società partecipata:** Più Sicurezza srl (4) (c)**Quota di partecipazione da cedere/alienare:** 2,21% (d)**Tipo partecipazione:** Indiretta (e)**Attività svolta:**

La società ha per oggetto sociale l'attività di realizzazione, in tutte le sue forme, di eventi formativi ed addestrativi, anche a distanza nell'ambito prevalente della sicurezza, salute ed igiene del lavoro, antinfortunistica e prevenzione in genere; a tal fine la società organizza, gestisce e conduce, anche a distanza, corsi d'aggiornamento, di qualificazione professionale, attività di formazione di base o specializzazione di ogni ordine e grado, scuole di addestramento, seminari di studio e di istruzione, congressi ed eventi in generale.

In particolare, la società si occupa dell'addestramento dei lavoratori presso il Campo Prove di Imola realizzato mediante corsi di formazione ed addestramento nel campo della sicurezza sul lavoro.

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente (g)

*In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:**Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:**Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:*

Le quote sono oggetto di alienazione

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Constatata la sostanziale situazione di inattività e il completamento dello scopo societario assegnato a CSM, l'Assemblea straordinaria ha provveduto a porre in liquidazione la società, verificata la sussistenza di alcune condizioni previste ai sensi dell'art. 2484 del Cod. Civ.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Contestualmente all'approvazione della liquidazione della società, nel 2013, è stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Cod. Civ. Il liquidatore ha costituito un fondo oneri di liquidazione e, negli esercizi successivi, ha redatto i bilanci intermedi di liquidazione sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea. La conclusione della liquidazione non avverrà entro il 2018: le attività liquidatorie nel corso del 2018 sono avanzate su tutti i fronti ma non potranno essere concluse a breve, dato che la società deve attendere l'evoluzione delle cause attive in corso, non trasferibili al socio in caso di conclusione della liquidazione.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono previsti e quantificati specifici e diretti risparmi per il bilancio comunale. Prudenzialmente si ritiene che non sarà possibile ottenere il rimborso della quota di capitale posseduta, pari a € 14.000,00.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società sarà posta in liquidazione, in accordo con il resto della compagine societaria, entro il 2020, anche in vista del fatto che sta esaurendo il proprio scopo sociale di riqualificazione del complesso ex Salesiani.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

La liquidazione avverrà con il conferimento di beni in natura ai soci ed eventuali conguagli in denaro, al momento non quantificabili perché dipendenti dalle specifiche assegnazioni che saranno fatte.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Attivazione della liquidazione entro il 2020. Completamento delle operazioni di liquidazione, indicativamente entro i 2 anni successivi e, comunque, entro i termini che saranno definiti dal Liquidatore incaricato.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Allo stato attuale non è possibile quantificare in modo preciso i risparmi complessivi ottenibili nell'ambito del Bilancio comunale. Si prevede che si possano ottenere risparmi nell'ambito delle voci di bilancio comunale attualmente destinate a finanziare l'insediamento di insegnamenti universitari di tipo sanitario presso locali messi a disposizione da Faventia Sales presso gli immobili di propria proprietà già riqualificati. Il valore nominale della partecipazione è pari a € 3.900.000,00.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2017 la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Cod. Civ. Le attività liquidatorie sono proseguite nel corso del 2018, tramite la ricostruzione dei bilanci di esercizio dall'ultimo anno di attività (2002) fino al 2017. Per inizio dicembre 2018 è atteso il deposito dei bilanci: il Comune, con nota protocollo n. 20209 del 03/12/2018 ha chiesto al liquidatore la convocazione entro la fine di dicembre 2018 dell'Assemblea straordinaria dei soci di approvazione, al fine di dar corso sia alla approvazione dei bilanci, compreso quello finale di liquidazione, sia alla successiva cancellazione della società medesima.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

*Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione***Progressivo società partecipata:**

Dir_14

(a) Quota di partecipazione detenuta:

0,00543

(b)**Denominazione società partecipata:**

S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione (6)

(c)**Tipo partecipazione:**

Diretta

(d)**Attività svolta:**

La società ha finalità di interesse pubblico ed ha per oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna.
 La società può quindi:
 acquisire da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi, lottizzarli ed urbanizzarli e, quindi, alienarli, possibilmente a condizioni di maggior favore rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato;
 promuovere, organizzare e predisporre, anche mediante apposite convenzioni fra enti pubblici ed imprenditori privati, possessori di aree destinate ad insediamenti produttivi, gli strumenti necessari al fine di proporsi come referente organico per l'orientamento delle imprese nella scelta degli insediamenti;
 svolgere attività di coordinamento fra enti pubblici al fine di orientare e favorire le politiche di investimenti sulle aree della provincia di Ravenna;
 svolgere attività di supporto e di assistenza tecnica per avvicinare enti locali ed imprese ai programmi di finanziamento comunitari e/o nazionali;
 offrire informazioni mirate per specifici progetti, l'assistenza tecnico-progettuale per la redazione delle domande e per l'istruttoria delle pratiche finalizzate ad accedere ad agevolazioni e finanziamenti, comunitari e/o nazionali, e per la predisposizione e la presentazione di progetti, con riferimento sia alla fase preparatoria degli stessi che alla fase di presentazione e valutazione delle proposte;
 promuovere e/o finanziare interventi di cogenerazione e/o di altre tecnologie, comunque mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle fonti energetiche e tecnologiche, sia su aree oggetto di propri interventi immobiliari che su aree di terzi;
 promuovere e/o finanziare interventi mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle risorse idriche ed ambientali del territorio, ivi compresa la bonifica e l'utilizzo di siti dismessi.

(e)*Selezionare le motivazioni della scelta:*

Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Cod. Civ.
Attualmente le condizioni non sono tali da suggerire una rapida conclusione della fase di liquidazione, che al contrario pare non potersi perfezionare prima del 2023.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Si stima che la liquidazione si concluda nel 2024

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non vi sono risparmi attesi, dal momento che non vi sono oneri sul bilancio comunale dovuti alla partecipazione nella società. Prudenzialmente si ritiene che non sarà possibile ottenere il rimborso della quota posseduta, pari a € 14.995,24.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata:

Ind_20

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

2,06%

(b)

Denominazione società partecipata:

Imola Scalo srl in Liquidazione

(c)

Tipo partecipazione:

Indiretta

(d)

Attività svolta:

#RIF!

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

La società è in forte perdita pertanto è stata posta in liquidazione

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Pur avendo la società le caratteristiche per essere mantenuta in base a quanto indicato nelle relative schede 3.1 e 3.2, l'Amministrazione comunale intende promuovere e supportare i processi aggregativi con altri soggetti simili operanti in altri territori e/o con altri organismi partecipati che operano in settori non sovrapposti, ma complementari, laddove le condizioni di governance e economico-patrimoniali evidenziassero la fattibilità di tali processi. La società, anche su stimolo dell'Amministrazione comunale, ha sondato la fattibilità organizzativa, di governance e economico-patrimoniale per l'integrazione con altri soggetti che svolgono attività analoghe in altri territori, in particolare facenti parte della Romagna o altri confinanti. Tali valutazioni, sono finalizzate alla razionalizzazione su area vasta delle potenzialità e delle gestioni di soggetti operanti nel campo della promozione dell'innovazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità a livello locale. Le valutazioni hanno evidenziato la fattibilità della integrazione con un organismo operante nel territorio forlivese, Rinnova, con cui sono già in atto le verifiche tecniche per sottoporre ai soci di entrambi i soggetti il progetto aziendale e di aggregazione. L'operazione di integrazione della società Centuria Agenzia con Rinnova di Forlì, mediante aumento di capitale di Centuria sottoscritto dai soci di Rinnova con conferimento di ramo d'azienda, è stata preparata sul finire del 2017 e inizio 2018. Il Comune di Faenza ha approvato l'operazione con l'atto C.C. n. 13 del 26/02/2018, avente ad oggetto "Aggregazione fra Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l. e Rinnova - Romagna Innovazione Soc. Cons. a r.l.". L'Assemblea dei soci ha deliberato l'operazione in data 27/2/2018.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: Dir_15 (a) Quota di partecipazione detenuta: 100,00% (b)

Denominazione società partecipata: Terre Naldi S.r.l. (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta:

La Società ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola ed attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. e la gestione delle strutture dell'azienda agricola comunale di Tebano, ivi compresa l'attivazione e il coordinamento di un polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura ed offrire servizi ad alto contenuto innovativo nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni agricole in genere.
A tal fine la società, prioritariamente:
- gestisce, attraverso un apposito rapporto contrattuale, l'azienda agricola di proprietà del Comune di Faenza ed il polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere;
- favorisce nel territorio faentino l'insediamento e lo sviluppo di un distretto universitario finalizzato all'istituzione di corsi universitari attinenti alle attività aziendali, di ricerca e scientifiche svolte presso il polo di Tebano;
- può svolgere tutte le attività agricole previste dall'art. 2135 del c.c. come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Come si evince dai dati nella precedente e relativa scheda 03.02 Terre Naldi presenta caratteristiche che evidenziano il non superamento del fatturato medio nel triennio di riferimento di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016.

Pertanto, considerando la strategicità della società per la gestione e presidio dell'azienda agricola comunale, quale polo scientifico e di servizi vitivinicolo, oltre che per il ruolo fondamentale per le politiche di innovazione in campo agricolo e alimentare per l'assolvimento delle funzioni di traino dello sviluppo economico assegnate al Comune, si ritiene opportuno ricercare sinergie e complementarietà per aggregazioni e integrazioni aziendali in altri organismi partecipati potenzialmente complementari, anche in ambiti territoriali limitrofi, al fine di una razionalizzazione generale del Gruppo pubblica amministrazione con sinergie ed economie di scala e per rafforzare la capacità operativa/produttiva degli organismi partecipati medesimi, evitando che si ripresentino le condizioni di cui all'art. 20, c. 2 e art. 26 co. 12-quinquies del D.Lgs. 175/2016.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Nel corso del 2018 gli uffici comunali di presidio degli organismi partecipati, hanno condotto uno studio di fattibilità circa l'ipotesi di fusione di Terre Naldi con altra società attiva in ambiti attigui, in particolare la società Centuria. Lo studio si è concluso a ottobre 2018 e inviato, il 18/10/2018, al Sindaco del Comune di Faenza e all'Amministratore unico della società. L'esito dello studio è che l'ipotesi di aggregazione con la società Centuria è da accantonare in considerazione del nuovo assetto della società, fusa a inizio 2018 in Romagna Tech. Inoltre la situazione delle casse di espansione del fiume Senio, che vede accordi con la Regione ancora in via di definizione, suggerisce cautela, per non trasferire incertezze e rischi, ancora possibili, sulla società, ugualmente partecipata, Romagna Tech

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Valutazioni in merito al progetto di fusione/aggregazione entro il 2019.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Attualmente, non è possibile stimare i risparmi per il bilancio comunale, ma si ritiene che il processo aggregativo, rafforzando le prospettive produttive e gestionali, oltre che quelle patrimoniali e finanziarie delle aziende interessate, valorizzerà il patrimonio dell'Ente e ridurrà i rischi di dover intervenire con future contabilizzazioni di poste negative nel fondo perdite degli organismi partecipati.

(1) Attualmente l'Amministrazione detiene il 100% del capitale sociale

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Cessione/Alienazione quote	Dir_6	ERVET S.p.A.	0,029%	Entro il 2019	NO
	Indir_2	ASTRA S.r.l.	2,790%	Entro il 2018	NO
	Indir_3	Società Agricola Terre di S. Mamante e Oriolo Opere Pie Faenza S.r.l.	17,45%	Entro il 2019	NO
	Indir_18	Più Sicurezza srl	2,21%		NO
Liquidazione	Dir_4	CENTRO SERVIZI MERCI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	100,00%	Termine liquidazione nel 2019	NO
	Dir_7	Faventia Sales S.p.A.	46,00%	Avvio messa in liquidazione entro il 2020	SI
	Dir_9	Intercom S.r.l. (ora in liquidazione)	3,33%	Termine liquidazione nel 2018	NO
	Dir_14	S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione	0,543%	Termine liquidazione non prima del 2024	NO
	Ind_20	Imola Scalo srl in Liquidazione	2,060%		NO
Fusione/Incorporazione	Dir_15	Terre Naldi S.r.l.	100,00%	Valutazioni in merito al progetto di fusione/aggregazione entro il 2019	NO

05. RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2017

Progressivo	Denominazione società	Azioni previste nel piano di razionalizzazione straordinaria 2017	Tempistica prevista nel piano di razionalizzazione straordinaria 2017	Rilievi della Corte dei Conti formulati con delibera 119/2018/VCGO del 15/10/2018	Azioni compiute al 5/12/2018	Tempistica prevista attuale
Dir_2	Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.	Mantenimento della partecipazione senza azioni.	/	In ordine alla configurabilità di un controllo pubblico della società si richiamano le considerazioni già svolte secondo le quali il controllo da parte di pubbliche amministrazioni, partecipanti in misura maggioritaria, può sussistere per effetto di comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. Anche in questo caso si rende necessario che i soci pubblici congiuntamente assumano le iniziative volte a valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere. In tale prospettiva si osserva, inoltre, che lo statuto societario, prevede attualmente, come unica ipotesi, che l'amministrazione della società sia affidata ad un organo collegiale composto da tre membri, e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.	Ad oggi non risulta adottata alcuna misura. Gli atti relativi alla verifica in oggetto verranno trasmessi alla società per ogni valutazione di competenza.	/
Dir_4	Centro Servizi Mercè S.r.l. in liquidazione	Proseguimento della liquidazione della società, già in corso dal 2013.	Conclusione della liquidazione al 31/12/2018		Contestualmente all'approvazione della liquidazione della società, nel 2013, è stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Cod. Civ. Il liquidatore ha costituito un fondo oneri di liquidazione e, negli esercizi successivi, ha redatto i bilanci intermedi di liquidazione sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea. La conclusione della liquidazione non avverrà entro il 2018: le attività liquidatorie nel corso del 2018 sono avanzate su tutti i fronti ma non potranno essere concluse a breve, dato che la società deve attendere l'evoluzione delle cause attive in corso, non trasferibili al socio in caso di conclusione della liquidazione.	Conclusione della liquidazione al 31/12/2019
Dir_5	Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.	Azione di fusione/integrazione.	Entro il 31/12/2018.		Pur avendo la società le caratteristiche per essere mantenuta in base a quanto indicato nelle relative schede 3.1 e 3.2, l'Amministrazione comunale intende promuovere e supportare i processi aggregativi con altri soggetti simili operanti in territori e/o con altri organismi partecipati che operano in settori non sovrapposti, ma complementari, laddove le condizioni di governance e economico-patrimoniali evidenzassero la fattibilità di tali processi. La società, anche su stimolo dell'Amministrazione comunale, ha sondato la fattibilità organizzativa, di governance e economico-patrimoniale per l'integrazione con altri soggetti che svolgono attività analoghe in altri territori, in particolare facenti parte della Romagna o altri confinanti. Tali valutazioni, sono finalizzate alla razionalizzazione su area vasta delle potenzialità e delle gestioni di soggetti operanti nel campo della promozione dell'innovazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità a livello locale. Le valutazioni hanno evidenziato la fattibilità della integrazione con un organismo operante nel territorio forlivese, Rinnova, con cui sono già in atto le verifiche tecniche per sottoporre ai soci di entrambi i soggetti il progetto aziendale e di aggregazione. L'operazione di integrazione della società Centuria Agenzia con Rinnova di Forlì, mediante aumento di capitale di Centuria sottoscritto dai soci di Rinnova con conferimento di ramo d'azienda, è stata preparata sul finire del 2017 e inizio 2018. Il Comune di Faenza ha approvato l'operazione con l'atto C.C. n. 13 del 26/02/2018, avente ad oggetto "Aggregazione fra Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l. e Rinnova - Romagna Innovazione Soc. Cons. a r.l.". L'Assemblea dei soci ha deliberato l'operazione in data 27/2/2018.	Entro il 27/02/2018.
Dir_6	Ervet S.p.A.	Dismissione della partecipazione.	Entro il 30/9/2018		La cessione della partecipazione societaria era prevista tramite recesso oppure tramite procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle previsioni di legge e dello Statuto in materia di prelazione e di gradimento. In data 29/05/2018 è stata inviata a tutti i soci di Ervet la segnalazione di intenzione di alienare le quote dei due Comuni, al fine dell'esercizio del diritto di prelazione. Nessun socio ha comunicato, entro il termine stabilito di 90 giorni, l'interesse ad esercitare il diritto. Di conseguenza, in data 27/09/2018 è stata inviata alla società comunicazione per esercitare il diritto di recesso (art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 175/2016) per la liquidazione in denaro in base agli artt. 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile. La società in data 15/11/2018 ha comunicato che nei giorni seguenti avrebbe depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna l'offerta di opzione ai soci relativa alle azioni dei Soci recedenti e che, successivamente, ai termine del periodo di 30 gg per l'esercizio del diritto di opzione, procederà con l'acquisto delle azioni da parte di ERVET Spa stessa.	Entro il 2019
Dir_7	Faventia Sales S.p.A.	Messa in liquidazione entro il 2020	/	L'Ente riferisce che, in accordo con gli altri soci, la società sarà posta in liquidazione entro il 2020, anno in cui dovrebbe concludersi l'attività di recupero dell'immobile. Al riguardo andrebbe valutata la coerenza di tale orientamento con quanto emerge dal verbale dell'assemblea dei soci del 28 maggio 2018, punto 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto "informazioni del Presidente su obiettivi e piano degli investimenti 2018-2020", ove vengono rappresentate "azioni e attività che avranno conseguenze importanti sulla società con l'obiettivo di portare risultati sempre più positivi, costanti nel tempo e crescenti nel lungo periodo."	La società sarà posta in liquidazione, in accordo con il resto della compagine societaria, entro il 2020, anche in vista del fatto che sta esaurendo il proprio scopo sociale di riqualificazione del complesso ex Salesiani.	Messa in liquidazione entro il 31/12/2020

Dir_9	Intercom S.r.l. (ora in liquidazione)	Società inattiva da diversi anni. Proseguimento della liquidazione della società deliberata ad aprile 2017.	Conclusione della liquidazione al 31/12/2018		Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2017 la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Cod. Civ. Le attività liquidatorie sono proseguite nel corso del 2018, tramite la ricostruzione dei bilanci di esercizio dall'ultimo anno di attività (2002) fino al 2017. Per inizio dicembre 2018 è atteso il deposito dei bilanci: il Comune, con nota protocollo n. 20209 del 03/12/2018 ha chiesto al liquidatore la convocazione entro la fine di dicembre 2018 dell'Assemblea straordinaria dei soci di approvazione, al fine di dar corso sia alla approvazione dei bilanci, compreso quello finale di liquidazione, sia alla successiva cancellazione della società medesima.	Conclusione della liquidazione al 31/12/2018
Dir_10	Lepida S.p.A.	Mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione.	/		Pur non ricadendo la società in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, con finalità di contenimento dei costi di funzionamento e azioni di aggregazione, la Regione Emilia-Romagna, socio di maggioranza, ha definito, con la DGR 924 del 13 luglio 2015, i criteri e gli indirizzi da seguire per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali tra cui anche Lepida. Ha successivamente, con la DGR 514 dell'11 aprile 2016, stabilito il percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione di tali partecipazioni, individuando le società nelle quali mantenere la partecipazione e quelle nelle quali intende dismettere la partecipazione. Tale percorso è sfociato nell'assemblea straordinaria dei soci di ottobre 2018 in occasione della quale è stata deliberata la trasformazione eterogenea di Lepida da "Società per Azioni" a "Società Consortile per Azioni" (quale società priva di finalità di lucro e più idonea al raggiungimento degli scopi sociali) e la fusione per incorporazione della società Cup2000 nella società Lepida.	Fusione entro il 12/10/2018

Dir_11	Ravenna Holding S.p.a.	Mantenimento della partecipazione senza azioni.	/	<p>La Corte ha rilevato il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo, che prevedono che la società possa essere amministrata indifferente da un amministratore unico o da un organo collegiale composto da cinque membri (di cui tre nominati dal Comune di Ravenna), alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.</p>	<p>L'Assemblea dei Soci di RAVENNA HOLDING S.P.A. in data 1 agosto 2018 ha approvato la modifica dello Statuto, nell'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, in base ai rilievi evidenziati, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.</p> <p>La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n.119/2018/VCGO relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Faenza, relativamente a Ravenna Holding S.p.a. e alle quattro società da essa controllate Aser Srl, Azimut Spa, Ravenna Entrate Spa, Ravenna Farmacie Spa, ha preso atto che sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione straordinaria dei Comuni di Ravenna e Cervia e della Provincia di Ravenna, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo. Per effetto delle modifiche statutarie approvate da tutte le società citate le attuali statuizioni risultano conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.</p> <p>A novembre 2017 lo statuto era già stato modificato per adeguarne le previsioni al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.</p> <p>Le modifiche di maggior rilievo apportate allo statuto di "Ravenna Holding S.p.a. hanno riguardato:</p> <ul style="list-style-type: none"> •L'integrazione dell'oggetto sociale con l'esplicita previsione dell'operatività della Società esclusivamente a favore degli enti soci, in ragione della sua strumentalità rispetto ai fini istituzionali dei medesimi, e la conseguente possibilità di svolgere attività a favore anche di terzi solo in via del tutto residuale e comunque in misura inferiore ai venti per cento del valore della produzione, previa espressa autorizzazione dei soci e al solo fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 3-bis, del TUSP. •Con riferimento alla gestione di partecipazioni in società in house providing, è stato precisato che la Holding, soggetta al controllo analogo congiunto e strumento degli enti soci anche per quanto concerne la gestione delle relative partecipazioni nelle società operanti secondo il modello in house providing, esercita in tali società il controllo analogo e un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative delle stesse, sulla base degli indirizzi strategici definiti dai soci ed eventualmente in forma congiunta con altri azionisti. •Le disposizioni riguardanti le materie di competenza dell'Assemblea ordinaria sono state allineate alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 e alla prassi operativa, specificando in particolare che: <ul style="list-style-type: none"> a)l'Assemblea delibera gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, di Ravenna Holding e delle società controllate, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016; b)l'Assemblea non può istituire organi diversi da quelli previsti da norme generali in tema di società, ai sensi dell'11, comma 9, lett. d) TUSP; c)l'Assemblea autorizza l'organo amministrativo a deliberare in seno alle assemblee delle società partecipate che operano in house providing le modifiche dell'oggetto sociale e le modifiche significative dello Statuto non derivanti dall'applicazione di norme imperative di legge. •In relazione alle prescrizioni dell'art. 11, commi 2 e 3, del TUSP, è stata introdotta la possibilità che l'amministrazione della Società sia affidata ad un Amministratore unico, ipotesi in precedenza non contemplata dallo statuto. Sotto tale profilo, alla luce dei rilievi formulati dalla Corte in sede di esame della ricognizione straordinaria delle partecipazioni degli enti soci, lo statuto è stato oggetto di ulteriore modifica nell'agosto 2018, finalizzata all'esplicitazione al suo interno delle disposizioni del TUSP concernenti l'obbligo di motivazione specifica, con riguardo in particolare a ragioni di adeguatezza organizzativa, della deliberazione assembleare concernente la nomina dell'organo amministrativo in composizione collegiale. •Le norme statutarie concernenti la nomina degli amministratori sono state interamente riallineate alle prescrizioni dell'art. 11 del TUSP, in particolare per quanto attiene ai requisiti di autonomia, professionalità e onorabilità; al rispetto del principio di equilibrio di genere; all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi; ai compensi; alla prorogatio. È stata inserita in statuto l'obbligatoria previsione secondo cui la carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. È altresì prevista la possibilità di delegare poteri ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente se previamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci. •In materia di bilanci, budget e reportistica, è stato ulteriormente valorizzato il ruolo della Holding quale strumento per l'esercizio delle funzioni di controllo sulle società del Gruppo ed è stato introdotto l'obbligo di redazione del programma di crisi aziendale di cui all'art. 6 del TUSP. •Sono state inserite in statuto specifiche disposizioni concernenti il controllo analogo congiunto, esercitato dagli enti soci sulla Società e sulle attività ad essa affidate, e l'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, disciplinati nella convenzione di diritto pubblico stipulata tra i soci ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. •Sono state inserite in statuto specifiche disposizioni concernenti la definizione di criteri e modalità per il reclutamento del personale, a norma dell'art. 19, commi 2 e 3, del TUSP. •Sono state inserite in statuto specifiche disposizioni concernenti l'assegnazione di contratti pubblici, a norma dell'art. 16, comma 7, del TUSP. 	/
Dir_12	S.F.E.R.A. S.r.l.	Mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione.	/	<p>Pur prendendo atto di quanto riferito nel provvedimento di revisione straordinaria in ordine alla distribuzione territoriale delle farmacie gestite, volta a garantire "in modo capillare l'interesse delle comunità locali, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità a gestione pubblica comunale può assicurare...", si richiamano le considerazioni già espresse nella deliberazione n.49/2017/VSGO in merito alla partecipazione di enti locali in società di capitali che gestiscono farmacie comunali e si sottolinea, comunque, l'esigenza di un'attenta e rigorosa valutazione in ordine alla possibilità di affidare il servizio ad un soggetto privato.</p>	<p>Con riferimento alla sovrapposizione tra Ravenna farmacie e S.F.E.R.A. si vedano le considerazioni di cui alla riga precedente.</p>	/

Dir_14	S.TE.P.RA. Soc. Cons. a r.l. in liquidazione	Proseguimento della liquidazione della società, già in corso dal 2013.	Conclusioni della liquidazione al 31/12/2018		Con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Cod. Civ. Attualmente le condizioni non sono tali da suggerire una rapida conclusione della fase di liquidazione, che al contrario pare non potersi perfezionare prima del 2023.	Conclusioni della liquidazione non prima del 2023
Dir_15	Terre Naldi S.r.l.	Azione di fusione/integrazione. La società non rispetta il parametro della soglia di fatturato medio.	Valutazioni in merito al progetto di fusione/aggregazione entro il 31/12/2018.	L'Ente, che qualifica l'attività svolta dalla partecipata come strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali oltre che produttiva di un servizio di interesse generale, opta per il mantenimento della società affermando di voler promuovere la ricerca di soggetti idonei alla realizzazione di un processo aggregativo che consenta di superare la criticità evidenziata e indica il 2018 come termine per effettuare le valutazioni in ordine al progetto di fusione.	Promuovere e/o supportare, presso gli organi amministrativi della società, la ricerca di soggetti idonei, facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica comunale e/o di ambiti territoriali limitrofi al fine di attivare un processo aggregativo. Promuovere, presso gli organismi individuati e la compagine societaria degli stessi, la condivisione di tale intervento di aggregazione, al fine di poter valutare congiuntamente un progetto di fusione/aggregazione. Nel corso del 2018 gli uffici comunali di presidio degli organismi partecipati, hanno condotto uno studio di fattibilità circa l'ipotesi di fusione di Terre Naldi con altra società attiva in ambiti attigui, in particolare la società Centuria. Lo studio si è concluso a ottobre 2018 e inviato, il 18/10/2018, al Sindaco del Comune di Faenza e all'Amministratore unico della società. L'esito dello studio è che l'ipotesi di aggregazione con la società Centuria è da accantonare in considerazione del nuovo assetto della società, fusa a inizio 2018 in Romagna Tech. Inoltre la situazione delle casse di espansione del fiume Senio, che vede accordi con la Regione ancora in via di definizione, suggerisce cautela, per non trasferire incertezze e rischi, ancora possibili, sulla società, ugualmente partecipata, Romagna Tech. Occorre pertanto far seguire, al documento interno in via di trasmissione, ulteriori analisi, per esplorare altre e diverse azioni di razionalizzazione, al fine di rispondere alla criticità del parametro del fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente.	Valutazioni in merito al progetto di fusione/aggregazione entro il 31/12/2018.
Ind_1	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	Mantenimento della partecipazione senza azioni.	/	La Corte dei Conti ha evidenziato (analogamente a Ravenna Holding) la necessità di adeguare le disposizioni statutarie relative all'organo amministrativo che attualmente prevedono che l'amministrazione possa essere affidata, indifferentemente, ad un organo monocratico o collegiale composto da tre membri.	L'Assemblea dei Soci di ASER in data 13 giugno 2018 ha approvato la modifica dello Statuto, nell'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, in base ai rilievi evidenziati, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016. A fine 2017 lo statuto era già stato modificato per adeguarne le previsioni al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica. La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna con delibera n.119/2018/VCGO relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Faenza, relativamente a Ravenna Holding S.p.a. e alle quattro società da essa controllate, tra le quali Aser Srl, ha preso atto che sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione straordinaria dei Comuni di Ravenna e Cervia e della Provincia di Ravenna, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo. Per effetto delle modifiche statutarie approvate da tutte le società citate le attuali statuizioni risultano conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016.	/
Ind_2	ASTRA S.r.l.	Dismissione da parte della società Terre Naldi della propria partecipazione in ASTRA.	Entro il 30/9/2018		A seguito di diversi contatti informali con l'Amministratore Unico di Terre Naldi, avvenuti nel corso del 2018, volti a prospettare alla società Astra l'interesse del Comune a dismettere la partecipazione indiretta, in data 21/9/2018, con delibera n. 49/2010, l'Assemblea dei soci di Terre Naldi ha attribuito mandato pieno all'Amministratore Unico al fine di perfezionare l'uscita dalla compagine sociale di Astra. La cessione delle quote si è perfezionata in data 21/11/2018 per atto Notarile con deposito al Registro imprese al Protocollo Numero RA/RI/PRA/2018/31568.	Entro il 21/11/2018
Ind_3	AZIMUT S.p.A.	Mantenimento della partecipazione senza azioni.	/	La Corte ha convenuto che Azimut è controllata da Ravenna Holding e quindi indirettamente dagli enti locali (art. 2 comma1, lettera m del TUSP) evidenziando come sia irrilevante la percentuale di partecipazione indiretta in quanto il caso in esame è da ricondursi alla tipologia dei "gruppi a cascata". Viene evidenziata la necessità di adeguare le disposizioni statutarie relative all'organo amministrativo che attualmente prevedono un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.	Azimut S.p.a. è società a partecipazione mista pubblico-privata ai sensi e in conformità all'art. 17 D.Lgs. 175/2016, soggetta al controllo indiretto di pubbliche amministrazioni e costituita a seguito dell'espletamento di una gara ad evidenza pubblica a cd. "doppio oggetto", ovvero avente ad oggetto contemporaneamente la selezione del socio privato con specifici compiti operativi e l'affidamento di servizi pubblici locali. In considerazione del fatto che lo Statuto societario è stato parte integrante dei documenti di gara e, in quanto tale, determinante ai fini delle valutazioni operate dal socio privato aggiudicatario, nonché degli impegni assunti dal socio pubblico in merito alla governance societaria con la stipula del patto parasocietario, anch'esso parte dei documenti di gara, si è ritenuto di provvedere, in linea generale, all'adeguamento dello statuto finalizzato a un mero recepimento delle disposizioni imperative introdotte dal TUSP. In base a tali motivazioni, non è stata introdotta l'opzione dell'amministratore unico in statuto, tuttavia l'Assemblea dei Soci di Azimut del 28 giugno 2018, in sede di rinnovo dell'organo amministrativo, ha motivato in merito a "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi" riguardo alla composizione di cinque membri del Consiglio di Amministrazione. Il verbale di tale assemblea è stato inviato alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni pubbliche La Corte con delibera n.119/2018/VCGO relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Faenza, relativamente a Ravenna Holding S.p.a. e alle quattro società da essa controllate Aser Srl, Azimut Spa, Ravenna Entrate Spa, Ravenna Farmacie Spa, ha preso atto che sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione straordinaria dei Comuni di Ravenna e Cervia e della Provincia di Ravenna, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo. Per effetto delle modifiche statutarie approvate da tutte le società citate le attuali statuizioni risultano conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.	/

Ind_6	Ravenna Entrate S.p.A.	Mantenimento della partecipazione senza azioni.	/	<p>La Corte, pur prendendo atto che il 24 agosto 2017 è stato nominato un amministratore unico, ha rilevato il mancato adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016 delle attuali disposizioni statutarie, secondo le quali l'amministrazione può essere affidata sia ad un organo monocratico che ad un organo collegiale composto da un numero di membri da tre a cinque.</p>	<p>L'Assemblea dei Soci di Ravenna Entrate S.r.l. in data 13 giugno 2018 ha approvato la modifica dello Statuto, nell'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, in base ai rilievi evidenziati, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.</p> <p>A fine 2017 lo statuto era già stato modificato per adeguarne le previsioni al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.l., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.</p> <p>La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con delibera n.119/2018/VCGO relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Faenza, relativamente a Ravenna Holding S.p.a. e alle quattro società da essa controllate, tra le quali Ravenna Entrate Spa, ha preso atto che sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione straordinaria dei Comuni di Ravenna e Cervia e della Provincia di Ravenna, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo. Per effetto delle modifiche statutarie approvate da tutte le società citate le attuali statuizioni risultano conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.</p>	/
Ind_7	Ravenna Farmacie S.r.l.	Mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione.	/	<p>Per la Corte suscita perplessità la qualificazione della società come strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali considerando che questa gestisce le farmacie comunali nel territorio dei comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola mentre, nel Comune di Faenza, tale attività viene svolta da Sfera srl. Risulta evidente che l'acquisizione della partecipazione conseguente all'ingresso nella compagine sociale di Ravenna holding, avvenuto nel 2011, ha determinato una sovrapposizione organizzativa fra le due società.</p> <p>Inoltre la Corte ha rilevato il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie relative all'organo amministrativo, che prevedono indifferentemente un organo monocratico o un organo collegiale composto da tre o cinque membri, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.</p>	<p>Con riferimento alla sovrapposizione tra Ravenna farmacie e S.F.E.R.A., si osserva che su impulso del Comune di Faenza è stato attivato un tavolo tecnico volto a valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., e in tale ambito sono state eseguite alcune verifiche sotto il profilo organizzativo ed economico concernenti l'ipotesi di aggregazione e nuova gestione integrata.</p> <p>I lavori del tavolo ad oggi sono fermi, principalmente a causa delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione del Con.Ami (socio di maggioranza in S.F.E.R.A.): dopo la nomina del nuovo Consiglio si rende necessario fornire un nuovo impulso per proseguire nella verifica di fattibilità.</p> <p>Per i restanti rilievi si osserva quanto segue.</p> <p>L'Assemblea dei Soci di RAVENNA FARMACIE S.R.L. in data 11 giugno 2018 ha approvato la modifica dello Statuto, nell'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, in base ai rilievi evidenziati, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.</p> <p>A fine 2017 lo statuto era già stato modificato per adeguarne le previsioni al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.l., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.</p> <p>La Corte dei Conti con delibera n.119/2018/VCGO relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Faenza, relativamente a Ravenna Holding S.p.a. e alle quattro società da essa controllate, tra le quali Ravenna Farmacie Spa, ha preso atto che sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione straordinaria dei Comuni di Ravenna e Cervia e della Provincia di Ravenna, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo. Per effetto delle modifiche statutarie approvate da tutte le società citate le attuali statuizioni risultano conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016.</p> <p>In merito al richiamo della Corte relativo all'esigenza di un'attenta valutazione in ordine alla possibilità di affidare il servizio ad un soggetto privato, si sottolinea come i Consigli Comunali si fossero già espressi specificamente ritenendo di interesse generale la funzione specifica svolta da Ravenna Farmacie, nel contesto territoriale di riferimento.</p> <p>La presenza di una società pubblica è stata valutata necessaria al fine di garantire un servizio capillare sul territorio comunale, anche attraverso punti vendita in zone e frazioni problematiche o poco attraenti da un punto di vista commerciale (e pertanto di non interesse per i privati) come ad es. le frazioni di Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia. Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.</p> <p>La scarsa attrazione per i privati è stata dimostrata dal fatto che rispetto alle n. 15 sedi che potevano essere aperte nel territorio provinciale di Ravenna, in attuazione della pianta organica stabilita nel 2012 con procedura straordinaria diretta unicamente a soggetti privati, ne sono state aperte soltanto n. 4 (di cui n. 1 a Faenza, al di fuori del territorio servito da Ravenna Farmacie S.r.l.). Si evidenzia, inoltre, che trattarsi non solo di sedi non assegnate, ma anche - a significativa dimostrazione del livello di criticità - di assegnazioni a cui non è seguita l'apertura nei sei mesi previsti dal bando. Risultano peraltro tuttora vacanti non solo sedi in aree ritenute di minore appetibilità commerciale, ma anche punti nella stessa città di Ravenna.</p> <p>Infine è necessario considerare che Ravenna Farmacie offre numerosi servizi oltre alla, pur fondamentale, distribuzione del farmaco (che rappresenta un primo presidio del SSN), in particolare, il servizio di prenotazione CUP, i servizi analisi, il servizio notturno, l'aumento delle ore di apertura al pubblico, noleggio attrezzature ortopediche e automedicali, ecc..).</p> <p>Il mantenimento di un pieno equilibrio economico, è affiancato da una redditività modesta, influenzata dal difficile contesto del settore ma anche dai rilevanti "obblighi di servizio" sopportati dalla società, in base agli indirizzi dei soci, per le sopradescritte attività finalizzate al miglioramento del servizio di interesse generale offerto. Le due richiamate condizioni renderebbero in ogni caso verosimilmente molto penalizzante per l'Ente un eventuale percorso di dismissione della società da un punto di vista patrimoniale.</p>	/

Ind_8	Romagna Acque S.p.A.	Mantenimento della partecipazione senza azioni.	/	<p>La Corte ha rilevato che lo statuto societario di Romagna Acque – Società delle Fonti Spa, nonostante sia stato aggiornato nel dicembre 2017, risulta non conforme alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016, prevedendo tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da cinque membri. Inoltre viene rilevato che non è stata inclusa nel provvedimento di ricognizione straordinaria la partecipazione posseduta indirettamente tramite tale società (Plurima spa).</p>	<p>Si segnala che l'intervento del correttivo al D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" attuato dal D.Lgs. 100/2017, pur mantenendo ferma la regola generale secondo cui le Società a controllo pubblico devono essere amministrare da un Amministratore unico, prevede esplicitamente la facoltà di ricorrere ad un diverso sistema di amministrazione tramite Consiglio di Amministrazione e tale facoltà è stata esercitata direttamente dall'Assemblea della società, con apposita deliberazione, che ha motivato le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e di contenimento dei costi.</p> <p>L'Assemblea straordinaria di Romagna Acque tenutasi in data 17/12/2017 ha, infatti, motivato la scelta dell'Organo amministrativo collegiale, invece di quello monocratico, peraltro nella sua massima composizione possibile (5 membri), già prevista nel precedente statuto e confermata anche nella modifica statutaria attuata, con le seguenti ragioni:</p> <p>risponde ad una necessaria ampia condivisione delle scelte gestionali, che derivano dal confronto di più componenti l'organo amministrativo-gestionale, vista anche la numerosissima platea dei Soci, e risultando peraltro opportuno garantire adeguata rappresentanza a ciascuno di essi in una società caratterizzata dal cosiddetto "controllo analogo congiunto";</p> <p>consente alla società di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità ed alla diversificazione delle attività svolte, garantendole competenze ed esperienze diversificate, in funzione delle rispettive capacità e del bagaglio professionale dei consiglieri, anche in relazione alle suddette diverse attività svolte;</p> <p>risulta maggiormente coerente (rispetto all'alternativa scelta dell'Organo monocratico) con modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate, grazie a un modello organizzativo che può garantire maggiore effettività al presidio e controllo sulla attività aziendale da parte dei vari organi, nell'interesse degli azionisti pubblici;</p> <p>non incide in maniera rilevante sui costi della società, a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta dalla stessa e dei connessi ricavi da essa conseguiti.</p> <p>Ravenna Holding, ritenendo opportuno conformare lo Statuto in maniera puntuale, in base ai rilievi evidenziati, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del TUSP ha proposto ai soci di Romagna Acque di procedere alla modifica dello stesso alla prima occasione utile, in analogia a quanto fatto per le società controllate da parte della stessa Holding.</p> <p>Relativamente alla partecipazione Plurima S.p.A., richiamando il fatto che la stessa è partecipazione pubblica di diritto singolare, si prende atto debba essere inclusa nella ricognizione. A tal fine si rimanda ad apposita scheda di rilevazione.</p>	/
-------	----------------------	---	---	---	--	---

Ind_9	SAPIR S.p.A.	Mantenimento della partecipazione senza azioni.	/	<p>La Corte dei Conti rileva in particolare come <i>"l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente mediante comportamenti conclusivi, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato"</i>, né sarebbe di ostacolo a ciò <i>"l'esistenza di interessi non perfettamente coincidenti o sovrapponibili da parte dei soci pubblici"</i>. Si evidenzia quale conseguenza la necessità <i>"che i soci pubblici assumano le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti conclusivi posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere"</i>.</p> <p>Pertanto, ove concretamente sussistente il controllo pubblico congiunto come sopra definito, ne deriverebbe la necessità di includere tra le società da assoggettare alla revisione straordinaria anche quelle indirettamente possedute tramite Sapir spa, nonché di adeguare lo statuto sociale in particolare con riferimento all'organo amministrativo, essendo attualmente previsto un consiglio di amministrazione fino a 11 componenti, dei quali tre nominati, rispettivamente, dalla Provincia di Ravenna, dalla Camera di commercio di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna (art. 11, commi 2 e 3, del TUSP).</p>	<p>Dall'analisi delle valutazioni della Corte non pare rilevabile una censura implicante l'obbligo tassativo di configurare le Società con prevalenza di quote detenute da diversi soci "pubblici" come in controllo pubblico congiunto, ma l'invito alle amministrazioni socie a rendere coerente l'assetto formale (non automaticamente ma in caso di effettiva ricorrenza - <i>"possa ricorrere"</i>) all'eventuale assetto sostanziale dei rapporti che configurasse un controllo, anche se esercitato mediante comportamenti conclusivi. In alternativa <i>"... in mancanza di tali comportamenti, (assumano le iniziative) allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere"</i>. Pare ritenersi cioè plausibile l'assenza della situazione prospettata di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, e in tal caso si invitano i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.</p> <p>L'art. 2 del TUSP, prospetta la nozione di società a controllo pubblico facendola derivare da due previsioni definitorie contenute al comma 1 - lett. m) e lett. b).</p> <p>La nozione assunta a riferimento dal legislatore (prima parte lett. b) ai fini del determinare in quali casi si possa ritenere che un'amministrazione si trovi in una situazione di possibilità di esercitare un "controllo pubblico" su di una società partecipata è quella precisata dall'art. 2359 c.c.. In particolare paiono rilevanti le definizioni di cui al comma 1, sub 1 e 2, ovvero quelle di "controllo interno di diritto" (sub 1), o di "controllo interno di fatto" (sub 2) cioè la situazione che si verifica allorché il controllante "dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria".</p> <p>Pur valutando la portata innovativa del TUSP nella configurazione delle situazioni di controllo delle amministrazioni pubbliche sulle società partecipate, è infatti proprio la nozione di controllo tra società di cui all'art. 2359 a rappresentare il riferimento obbligato per individuare l'eventuale sussistenza del controllo pubblico anche in caso di esercizio congiunto da parte di più azionisti, stante il chiaro doppio rinvio operato dapprima dalla lett. m) dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 alla lett. b) della stessa norma e quindi il rinvio espresso operato da quest'ultima all'art. 2359 c.c..</p> <p>Il disposto dell'art. 2, comma 1, lett. b. secondo periodo, farebbe peraltro propendere per la imprescindibilità di un accordo/patto avente forma scritta che impegni in modo vincolante tra loro i soci (nell'eventuale "controllo congiunto" su una società da essi partecipata), cosa che appare del tutto coerente con la necessità per i soci pubblici di esprimere la propria volontà nelle forme previste dalla legge.</p> <p>Occorre anche considerare che, sulla base della unica Giurisprudenza amministrativa ad oggi intervenuta non si ritiene esistente un controllo congiunto quando l'azionariato pubblico non sia coordinato da patti parasociali o da altri elementi certi e formali (In questo senso, TAR Veneto n. 363 del 2018; TAR Friuli n. 245 del 2018).</p> <p>Alla luce delle considerazioni svolte pare potersi ritenere che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica, con norma espressa, la possibilità del controllo ex 2359 anche in presenza di una pluralità di soci, adottando una interpretazione sostanzialistica che ammette l'esistenza del controllo in presenza di accordi di governo sulla società atti a ricomprendere le decisioni strategiche. Il richiamo dell'art. 2359 impone tuttavia di valutare l'eventuale sussistenza del controllo in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni.</p> <p>Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi presumere in modo assoluto o meramente "arbitrario".</p> <p>SAPIR è partecipata da diversi soggetti pubblici, ma nessuno di questi possiede singolarmente la maggioranza del capitale della società, ovvero è titolare di una situazione prevista dall'art. 2359 c.c. (influenza dominante). I numerosi soci pubblici, pur avendo complessivamente una quota di capitale superiore al 50%, non hanno alcun vincolo di operare in senso congiunto. Occorre altresì tenere conto che i soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee ma di istanze diverse, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici e che possono essere potenzialmente in conflitto (Camera di commercio, enti territoriali di livello diverso). L'ipotesi di un controllo incardinato sugli azionisti pubblici sarebbe peraltro concretamente impossibile da praticare in base alle maggioranze qualificate necessarie per taluni atti fondamentali, in assenza di convergenza di almeno alcuni degli azionisti privati.</p> <p>Fra tutti i principali azionisti di Sapir, sia pubblici che privati con quote superiori al 6% del capitale (e complessivamente detentori di oltre il 90%), è stato sottoscritto un Patto di consultazione, che ha unicamente caratteristiche informative tra i soci. Lo statuto prevede che tutte le decisioni di competenza dei soci vengano assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria; le concrete dinamiche societarie sono peraltro caratterizzate da ampia condivisione delle scelte tra i principali azionisti a prescindere dalla loro natura, pubblica o privata.</p> <p>Analizzando in concreto la governance di Sapir emerge pertanto come nella stessa tutte le decisioni di competenza dei soci vengono (e verranno) assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria, in assenza di specifici accordi preventivi, e quindi l'assenza di un "nucleo di controllo" costituito da alcuni dei soci.</p> <p>Per tutto quanto esposto, si conferma quindi la non riconducibilità di Sapir alle società a controllo pubblico ai sensi del TUSP.</p> <p>Tale ricostruzione appare peraltro compatibile con le osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, essendosi verificata in concreto l'assenza dei presupposti individuati per l'esistenza del controllo pubblico congiunto.</p> <p>Considerando in ogni caso la rilevante partecipazione pubblica, anche alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti, si è posto l'obiettivo di valorizzazione della stessa.</p> <p>Tale valorizzazione potrà avvenire anche a prescindere dalla (non praticabile) formalizzazione di patti finalizzati all'esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti di natura parasociale che non configurino tuttavia un controllo congiunto (allargati peraltro anche ad azionisti privati nel caso di Sapir).</p> <p>E' stata predisposta una modifica statutaria, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP, rendendo più trasparente ed ispirato a principi di efficienza lo statuto e, confermando inevitabilmente gli assetti peculiari della Società, consentirà una evoluzione anche della governance.</p> <p>Verranno quindi portate per l'approvazione assembleare alcune modifiche statutarie con particolare riferimento alle maggioranze qualificate per operazioni di carattere straordinario come acquisto e vendita di asset immobiliari, e per la nomina degli amministratori. Inoltre sono stati previsti in statuto indicatori che rendono trasparenti e verificabili da tutti i soci i comportamenti societari sul piano di sviluppo pluriennale della società, della responsabilità sociale e dei rischi societari di crisi.</p> <p>In relazione al perimetro della ricognizione si verifica, per quanto sopra esposto, la insussistenza su SAPIR da parte dei soci di Ravenna Holding, e in particolare del comune di Ravenna, di una eventuale situazione di controllo come definito all'art. 2, co. 1, lett. b) del TUSP, e quindi la non ricompreensione nella ricognizione straordinaria delle società da questa partecipate. Si riconferma in ogni caso che le società partecipate/controllate da SAPIR S.p.A., rappresentano articolazioni finalizzate alla specializzazione operativa all'interno del gruppo societario di cui SAPIR S.p.A. è capogruppo, e che ai fini dell'inquadramento l'articolazione del gruppo societario (con tutte le principali partecipazioni inserite nel perimetro di consolidamento integrale) non modifica i sostanzialmente i presupposti. Il bilancio consolidato redatto della capogruppo rappresenta peraltro un punto di riferimento dal quale poter ottenere importanti informazioni anche relative alle partecipazioni indirette.</p>	/
-------	--------------	---	---	---	--	---

Ind_10	Start Romagna S.p.a.	Mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione.	/	<p>La Corte:</p> <p>- ha rilevato come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato;</p> <p>- ha ritenuto necessario, pertanto, che i soci pubblici assumano le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere;</p> <p>- ha osservato che lo statuto societario prevede tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità sin dalla prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.</p>	<p>Nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b", che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come "società partecipata", e non come "società a controllo pubblico" (congiunto).</p> <p>Successivamente la "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs.175/2016) con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico", si è espressa nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere non solo in caso di "controllo monocratico" (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato da una singola amministrazione sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto controllo debba considerarsi imputato all'amministrazione intesa come soggetto unitario.</p> <p>Avverso tale posizione ASSTRA – Associazione Trasporti e diverse società di trasporto pubblico (tra cui Start Romagna S.p.A.) hanno peraltro promosso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio, tutt'ora pendente.</p> <p>Pur valutando la portata innovativa del TUSP nella configurazione delle situazioni di controllo delle amministrazioni pubbliche sulle società partecipate, e superando l'impostazione civilistica riconducibile alla più consolidata dottrina seguita anche dalla prevalente giurisprudenza, secondo cui le situazioni di controllo ex art. 2359 devono essere intese nel senso di "controllo monocratico" o "solitario", appare in ogni caso necessario perimetrare la portata della disposizione in caso di assenza di un c.d. "socio tiranno".</p> <p>E' infatti proprio la nozione di controllo tra società di cui all'art. 2359 a rappresentare il riferimento obbligato per individuare l'eventuale sussistenza del controllo pubblico anche in caso di esercizio congiunto da parte di più azionisti, stante il chiaro doppio rinvio operato dapprima dalla lett. m) dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 alla lett. b) della stessa norma e quindi il rinvio espresso operato da quest'ultima all'art. 2359 c.c..</p> <p>Occorre, alla luce di quanto esposto, ponderare attentamente le soprarichiamate valutazioni della Corte dei Conti, per valutarne la portata nel caso specifico, alla luce della situazione in concreto presente nella governance di START Romagna SpA.</p> <p>Dall'analisi puntuale delle osservazioni della Corte non parrebbe rilevabile una censura implicante l'obbligo tassativo di configurare la Società, con prevalenza di quote detenute da diversi soci "pubblici", come in controllo pubblico congiunto, ma l'invito alle amministrazioni soci a rendere coerente l'assetto formale (non automaticamente ma in caso di effettiva ricorrenza) all'eventuale assetto sostanziale dei rapporti che configurasse un controllo, anche se eventualmente esercitato mediante comportamenti concludenti.</p> <p>In alternativa "... in mancanza di tali comportamenti" i soci sono invitati ad assumere le iniziative opportune "allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere" (ritenendosi plausibilmente possibile l'assenza della situazione prospettata di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici).</p> <p>Si ritiene necessario sviluppare le seguenti considerazioni, anche a riscontro delle osservazioni della Corte dei Conti, valutando in particolare non coerente con l'esegesi delle norme l'Orientamento della Struttura di controllo del M.E.F.</p> <p>a) la sola detenzione congiunta della maggioranza (50,01%) del capitale sociale (e quindi dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria) di una società di capitali (come Start) non implica automaticamente l'"esercizio" (congiunto) dei poteri di controllo (ex art.2359 c.c.); la "coincidenza" tra la detenzione della maggioranza del capitale (e dei voti) e l'esercizio del potere di controllo potrebbe, eventualmente, verificarsi solamente qualora la suddetta detenzione maggioritaria congiunta del capitale (e dei voti) fosse accompagnata anche da un "patto parasociale" tra i medesimi soci, finalizzato ad orientare e coordinare, in modo vincolante per gli stessi, i rispettivi voti assembleari, in modo da "omogeneizzarli" e "uniformarli"; solo in questo caso potrebbe configurarsi – in termini sostanziali – "unitarietà/identità soggettiva" delle amministrazioni che, invece, non può essere fatta discendere dal mero richiamo del dato normativo (art. 2 del D.Lgs.175/2016);</p> <p>b) anche la giurisprudenza amministrativa ha rilevato come, anche ammettendo la possibile esistenza di un "controllo pubblico congiunto" da parte di una pluralità di soci, tutti aventi singole partecipazioni minoritarie, che sommate tra loro determinassero una partecipazione complessivamente maggioritaria, esso non potrebbe, comunque, essere di tipo meramente fattuale ("di fatto"), ovvero fondato su meri "comportamenti concludenti", ma richiederebbe l'esistenza di apposito patto parasociale scritto, che vincolasse i soci nell'esercizio dei rispettivi diritti di voto.</p> <p>Quest'ultima considerazione circa la imprescindibilità (risultante dal chiaro disposto dell'art. 2, comma 1, lett. b. secondo periodo) di un accordo/patto avente forma scritta che impegni in modo vincolante tra loro i soci (nell'eventuale loro "controllo congiunto" su una società da essi partecipata) appare del tutto pertinente nel caso di specie, considerando pure la necessità per i soci pubblici (enti locali) di esprimere la propria volontà nelle forme previste dalla legge.</p> <p>Per quanto sopra evidenziato, si ritiene di confermare l'impostazione assunta nel precedente "piano di revisione straordinaria" del settembre 2017 non qualificando Start come società a controllo pubblico.</p> <p>Considerando in ogni caso la rilevante partecipazione pubblica, anche alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna di cui supra, si è posto l'obiettivo di valorizzazione della stessa, che potrà avvenire anche in assenza di patti finalizzati all'esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti relativi alla governance che non configurino tuttavia un controllo congiunto.</p> <p>I principali soci di Start Romagna pertanto, nell'ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno dato avvio ai procedimenti volti a:</p> <p>a) procedere, in via di autolimitazione, all'adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Si prevede in particolare il pieno adeguamento alle disposizioni dell'articolo 11 sulle modalità di governo della società, e di introdurre alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14). START si conferma società in cui le scelte fondamentali si sviluppano, ricercando il consenso del maggior numero di soci, in assenza di un patto parasociale decisionale che le faccia discendere da specifici accordi preventivi da parte di un "nucleo di controllo". In particolare, lo Statuto deve prevedere maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori nonché un adeguamento degli attuali quorum deliberativi nell'ottica di assicurare efficacia ed efficienza di governance e gestionale ma non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale;</p> <p>b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.</p> <p>Start Romagna, alla luce delle ricostruzioni fatte in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, non può definirsi come una società a controllo pubblico, ma come società a partecipazione pubblica non di controllo.</p>	/
--------	----------------------	--	---	--	---	---

Ind_12	Società Agricola Terre di S. Mamante e Oriolo Opere Pie Faenza S.r.l.	Mantenimento della partecipazione senza azioni.	/	L'Ente ritiene sussistenti le previsioni dell'art. 4, comma 1, del t.u. n. 175/2016 (produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali), dell'art. 4, comma 2, lett. a del citato t.u. (produzione di un servizio di interesse generale) e dell'art. 4, comma 3 (valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante) e, nonostante la società non rispetti il parametro di cui all'art. 20, comma 2, lett. de all'art. 26, comma 12-quinquies (fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente), delibera di mantenere la partecipazione. Nel provvedimento di revisione straordinaria vengono riportate soltanto generiche affermazioni in ordine alla possibilità di procedere, in futuro, ad una riduzione o cessione della quota di partecipazione dell'Asp. Si rileva pertanto la violazione, delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 1, del t.u. che prescrive, in caso di società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, l'alienazione della partecipazione o l'attuazione delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del t.u.	L'Amministrazione comunale, con Nota Prot. n. 79251 del 3/12/2018, ha inviato comunicazione formale alla Azienda Speciale ASP della Romagna Faentina al fine di dismettere la propria partecipazione indiretta, in ottemperanza ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti sulla mantenibilità della partecipazione.	Entro il 31/12/2019
Ind_13	Plurima s.p.a		/	La Corte, con riferimento alla società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.a., ha rilevato che non è stata inclusa nel provvedimento di ricognizione straordinaria la partecipazione posseduta indirettamente tramite tale società (Plurima spa).	Ferma restando la specifica previsione legislativa (art. 13, comma 4, del DL 138/2000) legittimante la costituzione della Società, quale partecipazione pubblica di diritto singolare, si prende atto delle osservazioni della Corte e si provvede ad includerla nella ricognizione.	/



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2018 / 580

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA*

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2018 E ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA 2017 DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FAENZA EX ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. N. 175/2016.

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 04/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPETENTE
VENTURELLI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2018 / 580

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2018 E ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA 2017 DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FAENZA EX ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. N. 175/2016.

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 04/12/2018

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2018 / 580
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2018 E ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA 2017 DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FAENZA EX ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. N. 175/2016.

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, preso atto di quanto indicato nel dispositivo del provvedimento per cui "la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria, ma può comportare riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, in ragione delle azioni di razionalizzazione poste in essere, i cui esiti saranno recepiti nei documenti di bilancio interessati, al momento in cui saranno noti i dati di dettaglio o quando vi saranno elementi di opportunità";

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 05/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2018

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2018 E ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA 2017 DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FAENZA EX ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. N. 175/2016.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09/01/2019.

Li, 09/01/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2018

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2018 E ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA 2017 DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FAENZA EX ARTT. 20 E 24 DEL D. LGS. N. 175/2016.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/01/2019 decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 21/01/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)